

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

763° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 1991

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
5 ^a - Bilancio	»	10
6 ^a - Finanze e tesoro	»	26
7 ^a - Istruzione	»	101
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	115

Organismi bicamerali

Riconversione industriale	<i>Pag.</i>	124
Terrorismo in Italia	»	125

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	127
---------------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 1991

397^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
GUIZZI*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.**La seduta inizia alle ore 9,30.***IN SEDE CONSULTIVA****Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (3005)**(Parere alla 6^a Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di mercoledì 23 ottobre.

Il senatore PONTONE ritiene che, alla luce degli avvenimenti degli ultimi giorni, era più che giustificata la propria richiesta rivolta a sospendere l'esame dei disegni di legge di bilancio e finanziaria per il 1992, nonché dei disegni di legge collegati, in quanto i contenuti della manovra sono ancora indeterminati e sottoposti a patteggiamento nell'ambito della maggioranza.

Il senatore GALEOTTI, lamentando anch'egli le incertezze che ancora contrassegnano il dibattito, reclama la presenza di un rappresentante del Governo, considerata la rilevanza dell'argomento in discussione.

La seduta è quindi sospesa dal presidente GUIZZI, in attesa del rappresentante del Governo e per consentire al relatore Guzzetti di completare la redazione dello schema di parere.

La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 10,20.

Il relatore GUZZETTI espone alcune osservazioni sulle norme recanti l'imposizione dell'indennità di espropriazione (articolo 8,

commi da 4 a 10), concludendo con la segnalazione di alcuni aspetti di incostituzionalità che egli raccomanda di inserire nel parere.

Il senatore SANTINI, dicendosi d'accordo con alcuni deirilevi espressi, si sofferma in particolare sull'argomento da ultimo affrontato invitando il relatore a precisare le norme costituzionali che si assumono violate, altrimenti la censura appare generica.

Il senatore GALEOTTI, richiamandosi alle considerazioni svolte nel proprio intervento circa il contrasto del regime impositivo dell'indennità di espropriazione con alcuni principi generali dell'ordinamento, insiste però affinché le Camere colgano questa occasione per riformare la normativa concernente questo tema, onde salvaguardare una certa organicità del disegno di legge, pur essendo necessario procedere ad alcune modificazioni.

Il senatore MURMURA, condividendo il giudizio di illegittimità delle norme in discussione, con particolare riferimento alla loro retroattività, segnala che la prospettata soppressione dell'INVIM richiede un coordinamento tra la disciplina *in fieri* e quella vigente, per evitare trattamenti irragionevoli.

Il senatore SANTINI considera indispensabile indicare le norme costituzionali violate relativamente alla retroattività dell'imposizione dell'indennità di espropriazione. Ricorda poi che il parere espresso dalla Commissione sul disegno di legge n. 3004 recava un dispositivo favorevole, pur con alcune osservazioni, mentre invece ora la Commissione stessa si accinge ad adottare una decisione più severa senza che ciò appaia pienamente fondato. Manifesta poi alcune perplessità circa la congruità del richiamo all'articolo 53 della Costituzione, compiuto dal relatore, per motivare la presunta illegittimità della normativa in esame.

Il senatore ACQUARONE dichiara di non essere radicalmente contrario, in linea di principio, alla possibilità di assoggettare ad imposizione l'indennità di espropriazione. Richiama però l'attenzione sulla necessità di non determinare disparità di trattamento. L'articolo 8, per le parti esaminate, appare sicuramente incostituzionale in quanto l'imposta viene applicata a tutte le indennità stesse. Stante una situazione di vuoto legislativo, determinato dalle numerose pronunce giurisdizionali sulla questione, l'imposta è a suo avviso illegittima ogniqualvolta l'indennità venga corrisposta in modo ridotto rispetto al valore venale del bene. Per sanare quindi l'incostituzionalità egli prospetta come necessaria l'aggiunta di una norma ulteriore al testo in esame, anche al fine di favorire un componimento pacifico delle possibili controversie tra le parti. La norma sulla retroattività viola poi l'articolo 53 della Costituzione, perchè nel caso specifico fa difetto il presupposto stesso dell'imposta, la capacità contributiva, potendo il corrispettivo del bene essere stato già consumato. Lamentando una certa fretteolosità nella redazione del disegno di legge, con particolare riferimento alle norme che prevedono una delega legislativa per la

riforma del contenzioso tributario, argomenta ancora la necessità di una modifica dell'articolo 8 anche in base alle norme vigenti che prevedono un mutamento di destinazione delle aree edificabili ed impongono vincoli a carattere espropriativo.

Il sottosegretario DE LUCA suggerisce alla Commissione di accogliere, nel parere rivolto alla Commissione di merito, un'indicazione secondo la quale il regime fiscale dell'indennità di espropriazione va differenziato nelle ipotesi in cui il corrispettivo è inferiore al valore venale del bene. Chiarisce poi, in merito alla retroattività della disposizione, che non è assoggettato ad imposta il controvalore monetario, che può non sussistere più, ma la capacità contributiva del cittadino riferita al momento in cui è accaduto il presupposto (l'acquisizione del reddito). Trattandosi di una norma che contribuisce a sanare un vero e proprio vuoto legislativo, che tutti lamentano nella materia, egli ritiene che anche per questo profilo non possano ravvisarsi aspetti di incostituzionalità.

Il senatore ACONE fa presente che sono di gran lunga più numerose, rispetto alle procedure di espropriazione, le ipotesi di occupazioni d'urgenza senza titolo, le quali danno luogo a mero risarcimento dei danni. A tali fattispecie non si applicano dunque le norme di cui all'articolo 8 ed egli invita pertanto a ridimensionare i termini della disputa. Giudica poi del tutto giustificabile il proposito del Ministro delle finanze, rivolto a connettere strettamente il condono alla riforma tributaria, della quale la revisione del contenzioso costituisce un aspetto fondamentale. Occorre che i Gruppi parlamentari si confrontino con questo disegno e ciascuno si assuma le proprie responsabilità. Ribadisce che nella normalità dei casi, quando interviene una procedura espropriativa, il proprietario realizza sempre una plusvalenza; raccomanda pertanto di completare la disciplina di cui all'articolo 8 per la parte che riguarda l'imposizione fiscale dell'indennità dovuta a titolo di risarcimento per occupazione d'urgenza.

Il relatore GUZZETTI, alla luce del dibattito, ribadisce la necessità di stabilire un'identità di trattamento fiscale del corrispettivo di una vendita o di un esproprio. A suo avviso l'articolo 8 del disegno di legge è quindi incostituzionale nella parte in cui assoggetta ad imposizione un corrispettivo anche quando esso non racchiude una plusvalenza, calcolata rispetto al valore iniziale del bene.

Il senatore ACQUARONE, sulla scorta delle considerazioni svolte dal senatore Acone, propone di segnalare alla Commissione di merito la necessità di correggere la disposizione nel senso che sono assoggettate ad imposizione fiscale esclusivamente le plusvalenze, quali che siano i titoli di origine, anche se essi hanno carattere forzoso. Invita poi la Commissione a svolgere un attento esame delle norme contenute negli articoli 25 e 26, di delega legislativa per la riforma del contenzioso tributario, tema sul quale egli intende fornire, in una prospettiva di collaborazione, qualche suggerimento per sanare alcune palesi illegittimità.

Il senatore MURMURA, per agevolare una conclusione del dibattito, suggerisce di procedere eventualmente alla redazione di una norma interpretativa della disciplina vigente, la quale potrebbe quindi sfuggire ad una possibile incostituzionalità derivante dal suo carattere retroattivo.

Il senatore GALEOTTI insiste affinché alla Commissione di merito vengano indicate le necessarie correzioni del regime fiscale dell'indennità di espropriazione, senza però che ciò comporti una modificazione delle linee guida del provvedimento: da parte di una forza di opposizione questo contributo appare certamente come un segno di grande responsabilità.

Il presidente GUIZZI rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 11,30.

398^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente
GUIZZI*

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (3005)

(Parere alla 6^a Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

A giudizio del senatore GUZZETTI, come è emerso dal dibattito, è necessario far presente alla Commissione di merito l'esigenza di estendere l'imposizione anche ai ricavi derivanti dai provvedimenti di occupazione d'urgenza, dagli accordi amichevoli nell'ambito del procedimento ablatorio, le indennità per occupazione abusiva. In questo quadro, occorrerebbe invece prevedere l'esenzione, ovvero una

notevole riduzione dell'imposta, per gli indennizzi inferiori al valore venale del bene, contenendo in ogni caso la retroattività delle norme nell'ambito massimo di tre anni. L'introduzione di specifiche modifiche in tal senso all'articolo 8 consentirebbe alla norma di superare le attuali censure di incostituzionalità.

Segue un dibattito, nel quale intervengono ripetutamente i senatori GALEOTTI (ribadisce di condividere, la norma di cui all'articolo 8, meritevole peraltro di modifiche, sollecitando una pausa di riflessione, al fine di apprezzare l'effettiva portata del parere), SANTINI (esorta a limitare l'esame del provvedimento, assai complesso e delicato, ai soli aspetti di competenza della Commissione) e PONTONE (rileva che nell'ambito della maggioranza non esiste ancora accordo circa le linee fondamentali della manovra).

Il senatore ACQUARONE ribadisce la necessità che la Commissione di merito proceda ad equiparare il regime giuridico dell'espropriazione a quello dei trasferimenti volontari, tenendo conto che la norma sulla retroattività confligge con l'articolo 53 della Costituzione. Nel caso di specie fa infatti difetto il presupposto stesso dell'imposta, vale a dire la capacità contributiva, potendo il corrispettivo del bene essere stato già consumato.

Per il senatore MURMURA è indispensabile che il nuovo sistema impositivo tenga conto anche del regime dell'INVIM, che costituisce una delle poche entrate riscosse dai comuni. Il problema della retroattività non ha invece a suo avviso rilevanza pratica, non essendo avvenute, negli ultimi dieci anni, riscossioni di somme a titolo di indennità di espropriazione, atteso che è ovviamente in tale momento che deve aver luogo il prelievo tributario.

Il senatore ACONE, pur condividendo il principio della estensione della base imponibile, nel senso proposto dal relatore, ritiene si debba studiare con attenzione i modi attraverso i quali l'imposizione viene realizzata. Il momento in cui matura il diritto a risarcimento è quello della irreversibilità dell'atto espropriativo, che si compie con la realizzazione dell'opera pubblica. Va poi esaminato con attenzione il problema della retroattività della norma in esame, la cui costituzionalità non può a suo giudizio escludersi pregiudizialmente. A tale proposito egli contesta peraltro che negli ultimi dieci anni non abbiano avuto luogo riscossioni di somme a titolo di indennità di espropriazione. Invita comunque il Governo a presentare una propria proposta al riguardo.

Il senatore ACQUARONE sollecita una riflessione sul delicato problema della riforma del contenzioso, cui sono dedicati gli articoli 25 e 26, dei quali segnala numerosi aspetti di incostituzionalità. A tale proposito, richiama il disposto degli articoli 102 e 103 della Costituzione, nonché la VI disposizione transitoria. Onde superare le censure di incostituzionalità, ritiene necessario che la Commissione di merito

proceda ad uno stralcio delle norme precedentemente citate, ovvero riconduca la giustizia tributaria all'interno dell'ordinamento giudiziario ordinario, attribuendo la relativa competenza ad un giudice monocratico specializzato. L'attribuzione della materia alle attuali commissioni tributarie rappresenterebbe invece una operazione di superficiale *maquillage*.

Il senatore FABBRI, considerata la rilevanza che il suo Gruppo annette al disegno di legge, il quale si articola in tre punti fondamentali, relativi al condono, alla riforma del contenzioso ed alla caduta del segreto bancario, fa rilevare che se qualcuno di tali aspetti dovesse rimanere compromesso nel corso dell'esame parlamentare, risulterebbe in pericolo l'intera manovra e con essa il quadro politico. Egli sa che sono in corso di svolgimento contributi costruttivi (ha apprezzato, in particolare, l'orientamento assunto dal Gruppo comunista-PDS), ma non può nascondere qualche preoccupazione per certi scrupoli formali che giudica eccessivi.

Il senatore MAZZOLA respinge il tentativo di qualificare lo sforzo teso a superare gli eventuali aspetti di incostituzionalità del disegno di legge come scrupoli di natura meramente formalistica; la sua parte politica per senso di responsabilità intende comunque contribuire al miglioramento del disegno di legge.

Il presidente GUIZZI assicura che il dibattito in Commissione è ispirato ad una volontà rivolta a correggere alcuni profili del disegno di legge, ma senza con ciò alterarne l'impostazione.

Il sottosegretario DE LUCA, segnalando la propria necessità di recarsi alla Camera dei deputati per un concomitante impegno parlamentare, invita la Commissione a fornire un contributo analitico alla Commissione di merito, ma circoscritto agli aspetti di competenza. Egli ritiene accettabili le indicazioni emerse dal dibattito, volte ad assoggettare all'imposizione fiscale anche gli indennizzi conseguenti ai provvedimenti di occupazione di urgenza e di occupazione abusiva, mentre mantiene alcune perplessità per quanto attiene alle limitazioni che si vogliono stabilire alla retroattività della nuova disciplina ed alle riduzioni di imposta qualora l'ammontare dell'indennità di espropriazione risulti inferiore al valore commerciale del bene. Ritiene del pari che la Commissione dovrebbe limitarsi ad esaminare i soli aspetti di costituzionalità che si riferiscono alla nuova disciplina dei segreti bancario e professionale, mentre si dice disponibile a precisare i contenuti della delega legislativa concernente la riforma del contenzioso tributario.

Il senatore GALEOTTI raccomanda al presidente Guizzi di segnalare alla Commissione di merito la necessità di non procedere all'esame delle norme che possono essere investite, anche indirettamente, dal parere della Commissione, prima che la Commissione stessa esprima il suo parere. Non esclude poi che la sua parte politica intenda allegare

alcuni rilievi al parere che eventualmente dovesse riscuotere il consenso della maggioranza.

Il presidente GUIZZI afferma che prenderà immediatamente contatto con il presidente della 6^a Commissione permanente rappresentando l'esigenza sottolineata dal senatore Galeotti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5°)

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 1991

287° Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ANDREATTA

Intervengono il ministro del tesoro Carli, i sottosegretari di Stato allo stesso dicastero Pavan e al bilancio e la programmazione economica Picano.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE**Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004)**
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore BONORA, replicando agli intervenuti, afferma preliminarmente che, mentre con la legge n. 362 del 1988, si intendeva affidare una parte consistente della manovra economica ai provvedimenti di accompagnamento, ponendo in essere una legge finanziaria «snella», la lettura del provvedimento in esame dimostra l'avvenuto fallimento di questi intenti.

Conviene il presidente ANDREATTA, sottolineando l'esigenza che il Governo presenti i provvedimenti di accompagnamento contestualmente al Documento di programmazione economica, onde consentire l'apprezzamento dei flussi di spesa.

Il relatore BONORA, riprendendo il proprio intervento, rilevata la complessità del disegno di legge, le cui disposizioni afferiscono a numerosi settori della vita dello Stato, fa presente l'esigenza di valutarne con attenzione la portata complessiva. In questo quadro, è a

suo giudizio incongruo procedere a tagli della spesa per gli enti locali, mentre quella riguardante gli organi costituzionali supera lo stesso tasso di inflazione reale.

L'intero capo III, recante disposizioni in materia di personale, denuncia poi che in Italia, a differenza di altri paesi della Comunità europea, nei quali è sviluppata una forte capacità di contrattare il livello degli emolumenti con i sindacati del settore pubblico, non si riesce invece ad amministrare con efficienza il complesso settore del pubblico impiego. Una nota particolarmente dolente riguarda il comparto della scuola, nel quale il rapporto fra il personale docente e la popolazione scolastica è incongruo, atteso l'aumento di personale a fronte della diminuzione della popolazione. Tale situazione sconta d'altro canto una storica preferenza accordata in Italia nei confronti di corsi di laurea in materie umanistiche. I soggetti aventi tale tipo di formazione confluiscono successivamente in via pressochè esclusiva nell'insegnamento, e non anche in altri settori, dove potrebbero essere diversamente e più utilmente utilizzati. A ciò va aggiunto il consolidarsi in Italia di una sorta di fissità dell'impiego pubblico, non tanto e non solo nel senso di stabilità del posto di lavoro, quanto piuttosto di rigidità dei profili e delle qualifiche professionali. Per tal via si è pensato potesse perseguirsi un risparmio delle dotazioni di personale, mentre si è unicamente dato luogo, in molti casi, ad una sorta di analfabetismo di ritorno del pubblico funzionario.

Anche il sistema dell'assistenza alla popolazione che si è stabilito nel nostro paese è sostanzialmente fuori mercato. In prevalenza, si preferisce inoltre offrire assistenza a forme di *handicap* particolarmente visibili a discapito di altre. In questo contesto, particolare attenzione va prestata al delicato problema dell'invecchiamento della popolazione, che richiederebbe un sostanziale ripensamento del complessivo settore dell'assistenza, e, in questo contesto, un riutilizzo del personale di tale comparto.

Il relatore si sofferma quindi specificamente su alcune norme del disegno di legge, sottolineando anzitutto l'opportunità di valutare attentamente se mantenere l'articolo 1, che estende i benefici disposti per la stampa dei partiti ai casi nei quali le testate siano di proprietà di rappresentanze politiche che non dispongono di eletti nel Parlamento europeo. A tale riguardo, egli sottolinea la necessità di ripensare in senso globale la redistribuzione dei finanziamenti. Dopo essersi brevemente soffermato sull'articolo 4, che suggerisce di espungere dal testo, facendo seguito alla recentissima giurisprudenza della Corte costituzionale, il senatore Bonora si sofferma sul capo II, concernente disposizioni in materia sanitaria, sul quale sono state presentate numerose proposte emendative. Nel ricordare di aver presentato un emendamento all'articolo 5, tendente a limitare al 50 per cento l'elevazione del *ticket* sui farmaci, sottolinea le necessità che si proceda ad una riorganizzazione degli ospedali per comparti omogenei, riorganizzazione che dovrebbe a suo avviso essere affidata alla programmazione regionale. Per quanto poi concerne il personale, è invece indispensabile rendere più elastico il *turn over*, sganciandolo dalla valutazione dei profili professionali e limitandosi a indicare

unicamente dei parametri, senza alcuna specificazione dei posti da coprire.

Rilevata la necessità che si proceda ad attribuire agli enti locali un'autentica autonomia impositiva, il relatore si sofferma quindi in particolare sull'articolo 7 (volto ad evitare oneri finanziari che potrebbero derivare dalla giurisprudenza amministrativa e contabile in materia di benefici combattentistici e di servizio militare), che dovrebbe consentire un risparmio di oltre 1.000 miliardi. Con specifico riguardo al comma 2, rileva che la *ratio* dell'articolo 20 della legge n. 958 del 1986, della quale la norma intende fornire l'interpretazione, era quella di offrire a tutti la possibilità di utilizzare il periodo di servizio militare ai fini dell'inquadramento economico e della determinazione dell'anzianità lavorativa nel settore pubblico, e non già di privilegiare alcuni rispetto ad altri. Nel confermare i propri dubbi sulla norma, fa comunque presente che si tratta di un problema delicato, atteso che né l'abrogazione dell'articolo 20 della citata legge n. 958, né l'espunzione dal testo del comma 2 dell'articolo 7 andrebbero esenti da critiche. Richiamate le considerazioni svolte sull'articolo 11, con specifico riferimento al principio della irripetibilità delle somme riscosse in buona fede, fa presente la necessità di approfondire gli eventuali emendamenti. Con riferimento all'articolo 13, concernente i trattamenti pensionistici in regime internazionale, giudica indispensabile che la norma garantisca la autentica reciprocità di trattamento: in questo senso, occorrerebbe dar corso anche in Italia ai trattamenti minimi previdenziali, unicamente nel caso in cui a tale integrazione si faccia luogo anche nel paese considerato. In caso contrario, la norma rischia di risolversi in un danno per il cittadino italiano. Nel settore delle cure termali gli abusi sono invece senza limiti ed è indispensabile mettere un freno. La norma dell'articolo 14, comma 4, è comunque probabilmente drastica e sarebbe opportuno venisse riformulata. Il senatore Bonora conclude quindi riservandosi di intervenire nuovamente in sede di esame degli emendamenti.

Il sottosegretario PAVAN, fatto esplicito rinvio alle dichiarazioni effettuate, nel corso delle precedenti sedute, dai rappresentanti dei singoli Dicasteri, si sofferma anzitutto sull'articolo 3. La norma intende far cessare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 56 della legge n. 968 del 1953, inerente alla concessione di contributi per danni di guerra, per la quale è previsto uno stanziamento annuo di 30 miliardi di lire. Fatte salve le corresponsioni di indennità già concesse ed erogate in rate annuali a valere sugli stanziamenti dei capitoli numeri 8230 e 9303 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, la disposizione consente pertanto di realizzare una immediata economia di spesa di oltre 17 miliardi di lire, iscritti al capitolo n. 5728 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Al fine di salvaguardare eventuali impegni di massima già assunti, sia pure in maniera non formalizzata, attraverso concessioni già avvenute, è comunque a suo giudizio opportuna la modifica del comma 2. Il Governo ha a tale scopo presentato un apposito emendamento, in base al quale gli stanziamenti autorizzati annualmente dal citato articolo 56 sono ridotti, per adeguarli

alle effettive esigenze connesse all'erogazione delle rate di indennizzi e contributi già concessi. Nel replicare ad una specifica richiesta del senatore Bollini, il sottosegretario Pavan fa poi osservare che non pare esista nel settore un contenzioso consistente; i relativi oneri sarebbero comunque eventualmente imputati nel capitolo apposito.

Con riferimento al blocco del *turn-over*, illustra quindi una apposita tabella, nella quale si specificano in modo puntuale le economie derivanti da tale blocco. La quantificazione - egli sottolinea - è comunque limitata a quei comparti per i quali il fenomeno risulta più significativo, non comprendendo comunque le Forze armate e le Forze di polizia. Per il comparto dei ministeri è stata effettuata una riduzione del personale interessato pari a 54.000 unità, riguardante il personale del Ministero delle finanze, in relazione alle assunzioni derivanti dall'applicazione della legge n. 408 del 1990. In base al tasso di cessazione dal servizio, stimato al 2,66 per cento, le unità interessate al *turn-over* vengono quindi quantificate in 31.465, sulle quali si applicano, rispettivamente, il blocco del 90 per cento (ministeri, aziende e sanità) e del 75 per cento (province, comuni ed altri enti). Su tali unità si opera un abbattimento, per le deroghe che potrebbero essere concesse, stimate in circa il 40 per cento delle unità soggette a blocco. Nell'effettuare tali stime, si è peraltro tenuto conto delle deroghe concesse per il 1990 ed il 1991 in taluni dei settori interessati, nonché della natura più restrittiva della norma introdotta con il provvedimento in esame. Ne consegue che il blocco può interessare 15.947 unità, che, in base ad una retribuzione media (lorda e comprensiva degli oneri riflessi) di 32 milioni, comportano una economia di 510 miliardi. Nell'ipotesi che il blocco non venga confermato nel 1993, si stima che si determini comunque uno slittamento nei tempi di attuazione delle procedure concorsuali, per cui si può stimare una economia di 200 miliardi.

Occorre peraltro rilevare che negli ultimi tempi sono stati approvati numerosi provvedimenti che hanno consentito deroghe legislative ed amministrative a tale blocco per determinati settori, vanificando in modo significativo l'obiettivo del contenimento della spesa: tale è, ad esempio, il caso della legge n. 408 del 1990, riguardante assunzioni presso l'Amministrazione delle finanze, nonché della legge n. 321 del 1991, recante interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale della giustizia. Nel provvedimento di riordino del sistema sanitario nazionale, in corso di approvazione, è poi prevista la totale deroga per le assunzioni del personale del Ministero della sanità.

Dopo un intervento del senatore BOLLINI (rileva l'incongruenza di una manovra che proclama il blocco del *turn-over*, mentre, per effetto di leggi già approvate, si verifica un incremento del numero dei pubblici impiegati), il sottosegretario PAVAN si sofferma sulle critiche da taluno avanzate a proposito della mancata realizzazione della mobilità del personale. A tale riguardo, egli sottolinea la necessità di ridimensionare tali critiche, atteso che non sempre il numero delle domande corrisponde a quello delle persone, giacché molti impiegati avanzano

una pluralità di domande e, in assenza di sanzione nel caso di mancata accettazione del posto offerto, successivamente rifiutano la nuova destinazione proposta.

Il presidente ANDREATTA rileva che tale distonia nel funzionamento della mobilità è anche dovuta al fatto che si considera vacante il posto unicamente perchè è previsto in organico, senza preventivamente procedere ad una valutazione della sua utilità.

Il sottosegretario PAVAN, riprendendo il proprio intervento, insiste sull'opportunità di stabilire in questa materia una specifica norma sanzionatoria. Con riferimento al comma 2 dell'articolo 7, il rappresentante del Governo, pur comprendendo i rilievi di carattere costituzionale svolti da taluni degli intervenuti, sottolinea che la norma in questione consente un risparmio, rimettendosi alla Commissione circa la valutazione di essa. Con riferimento all'articolo 10, egli rileva che l'esclusione di talune categorie di beneficiari, operata da tale norma, risiede in una valutazione relativa alla gravosità dei singoli *handicap*. Per quanto poi riguarda i trattamenti pensionistici in regime internazionale, di cui all'articolo 13, egli ricorda che il Ministro del lavoro si è dichiarato disponibile a ritoccare il limite dei cinque anni di lavoro, di cui al comma 1, relativamente a taluni casi. Per altri casi, egli fa presente la difficoltà di procedere, in presenza di accordi bilaterali o convenzioni internazionali già stipulati.

Il senatore BOLLINI rileva che il Governo dovrebbe procedere ad una ricognizione delle convenzioni stipulate e ad un approfondimento del trattamento di reciprocità, valutazione che non risulta invece essere alla base dell'articolo in questione. Non è infatti possibile limitarsi ad emendare la norma, che attiene ad un delicato e complesso problema afferente alla politica estera italiana.

Concorda con tale suggerimento il sottosegretario PAVAN, il quale si sofferma infine sull'articolo 15, rilevando che l'obiettivo della soppressione, ivi disposta, di 1.000 uffici postali, non è quello di far venire meno taluni servizi alle collettività che oggi ne fruiscono, ma quella di diminuire la densità di uffici in località in cui l'offerta si presenta in misura già sufficiente. Nel considerare quali uffici debbano rientrare in quelli da sopprimere, non ci si è infatti limitati a tener conto del mero criterio del carico di lavoro svolto. Si è così disposta la permanenza di uffici che abbiano sede in località particolarmente disagiate, proprio al fine di evitare disagi ai cittadini.

Al fine di consentire ai componenti della Commissione di partecipare ai lavori dell'Assemblea, il presidente ANDREATTA sospende quindi la seduta e il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

288ª Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

Intervengono il ministro del bilancio e della programmazione economica Cirino Pomicino e i sottosegretari di Stato per il tesoro Pavan e Rubbi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A1, 5ª)

Il presidente ANDREATTA, considerato che l'esame del disegno di legge n. 3004 nonché il dibattito sui documenti finanziari e di bilancio all'ordine del giorno della Commissione dovrebbe concludersi nel corso delle sedute di domenica 27 ottobre, prospetta la particolare utilità che i Gruppi procedano a una autonoma regolamentazione dei tempi occorrenti per la illustrazione degli emendamenti al disegno di legge finanziaria, consentendo in tal modo di non tenere seduta nella giornata di lunedì 28 ottobre affinché i senatori impegnati nei consigli comunali possano assolvere ai compiti cui sono tenuti.

Sulla proposta del presidente Andreatta si apre un ampio dibattito nel corso del quale intervengono ripetutamente i senatori FERRARI-AGGRADI, favorevole alla proposta, LIBERTINI, disponibile ad accoglierla, ma nei limiti delle facoltà riconosciute dal Regolamento del Senato, e SPOSETTI, il quale ricorda come la Commissione non abbia talvolta potuto riunirsi, a causa delle disposizioni comunicate dal Presidente del Senato: egli invita altresì il presidente Andreatta, la cui proposta è comunque apprezzabile, a riunire l'Ufficio di Presidenza della Commissione, al termine della seduta antimeridiana di domani, per stabilire il calendario dei lavori, eventualmente utilizzando anche la giornata di lunedì 28 ottobre. Il senatore POLLICE, quindi, respinge la proposta della Presidenza esortandola al tempo stesso a un maggiore rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Senato. Il senatore RASTRELLI sarebbe disponibile ad accogliere il suggerimento del presidente Andreatta qualora fossero previamente conoscibili tutti gli emendamenti presentati.

Il presidente ANDREATTA assicura il senatore Rastrelli che renderà disponibile il fascicolo degli emendamenti, non appena questi saranno presentati; ribadisce altresì l'opportunità di rispettare l'impegno, assunto in precedenza, di concludere il dibattito entro il 27 ottobre e il suo invito ai Gruppi di regolare autonomamente i propri tempi di intervento.

Il ministro CIRINO POMICINO sottolinea l'esigenza che la Commissione concentri l'attenzione su alcuni indirizzi di modifica dei testi presentati dal Governo, senza disperdersi su migliaia di emendamenti.

Il senatore DE VITO, nel rilevare che la Commissione ha già concluso il dibattito sul disegno di legge n. 3004 mentre non ha ancora iniziato la discussione del disegno di legge finanziaria per il 1992, ricorda il diverso iter procedurale che disciplina gli emendamenti ai menzionati disegni di legge. Si dichiara pertanto favorevole alla proposta avanzata dal senatore Sposetti, considerata anche la imminente scadenza dei termini previsti per la presentazione delle proposte di modifica al disegno di legge finanziaria.

IN SEDE REFERENTE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 (2944)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 e Bilancio programmatico per gli anni finanziari 1992-1994 (2944-bis)

- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1992 (Tab. 1 e 1-bis)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) (3003)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Pone l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Ha inizio la discussione generale dei disegni di legge in titolo.

IL senatore LIBERTINI rileva come la manovra finanziaria del Governo per il 1991 sia sostanzialmente caratterizzata dai due disegni di legge che l'accompagnano (atti Senato nn. 3004 e 3005), l'esito dei quali - a suo giudizio - costituisce il presupposto necessario per un più meditato giudizio. Il Gruppo di Rifondazione comunista - egli prosegue - ritiene che la crisi finanziaria dello Stato sia ormai in una spirale di tale gravità da rendere non credibile il piano di risanamento predisposto dal Governo; la difficile congiuntura internazionale, inoltre, unitamente alla nuova fase di ristrutturazione capitalistica, mettono a nudo la debolezza strutturale dell'economia italiana, condizionandone pesantemente le prospettive di ripresa. Tale situazione, peraltro, viene affrontata dal Governo con misure inique, inaffidabili e del tutto aliene dai problemi emergenti dall'economia reale del paese: al riguardo, si pensi alle disposizioni in materia di condono, rivalutazione obbligatoria dei beni delle imprese, privatizzazioni e anticipo dell'INVIM che, nel loro insieme, configurano una manovra con i caratteri della occasionalità, dell'emergenza e della scarsa credibilità degli strumenti prescelti. Il ripiano del disavanzo, quindi, non si rivela un obiettivo concretamente perseguibile, anche perchè il prelievo tributario continua ad essere impostato in modo disorganico, aggravando gli squilibri strutturali e territoriali.

La manovra di bilancio, poi, è stata finora caratterizzata da massicci trasferimenti finanziari dello Stato alle imprese, che si sono però concentrati prevalentemente su alcuni gruppi industriali: si rende pertanto necessario selezionare qualitativamente gli interventi pubblici con progetti e strumenti realmente capaci di risolvere la crisi finanziaria in cui versa il paese. La struttura delle entrate, infatti, resta quanto mai iniqua dal momento che al massiccio prelievo dal lavoro dipendente corrisponde una eccessiva fascia di erosione ed elusione, accompagnata da spese amministrative eccessive e impieghi delle risorse comunque non adeguati. Si pensi all'esperienza maturata nell'ambito delle ferrovie, ove ai grandi oneri assunti dallo Stato per i prepensionamenti è seguito un *deficit* di bilancio non inferiore ai precedenti, senza alcun aumento degli investimenti; all'aumento abnorme di taluni stipendi dei gradi più elevati, peraltro, pari al 400 o al 500 per cento di quelli precedenti, non ha corrisposto alcun miglioramento della funzione da essi svolta.

E tuttavia, a fronte della continua dispersione di risorse, il Governo non trova di meglio che ricorrere ai tradizionali strumenti della cultura monetarista e predisporre un condono estremamente iniquo, atteso che la prevista sanatoria con il pagamento di una quota pari al 25 per cento del reddito dichiarato risulta certamente penalizzante per tutti i contribuenti in regola con il fisco. L'invito del Governo a soffermarsi su alcune proposte di modifica, limitate nel numero ancorchè qualificate, non può pertanto essere accolto dal Gruppo di Rifondazione comunista poichè è la strategia del Governo a dover subire profonde modifiche, in linea con i bisogni reali degli italiani, da tempo disattesi. La paura delle elezioni, nel ricompattare le forze di maggioranza, non può comunque far tacere le significative differenziazioni che emergono al suo interno: qualora il Governo fosse disponibile a una diversa impostazione della manovra, la propria parte politica contribuirebbe a indicare concrete proposte di modifica delle singole disposizioni.

Il senatore DE VITO sostiene che la manovra finanziaria del Governo ha contribuito in misura notevole a rendere il paese consapevole della gravità del dissesto economico e del rischio che l'Italia non si inserisca nell'alveo europeo. Occorre quindi perseguire sostanziali riforme strutturali del sistema economico e produttivo e, a questo fine, sarebbe stato preferibile affrontare in primo luogo i provvedimenti collegati, concentrandosi successivamente sul disegno di legge finanziaria.

La lettura dei documenti di bilancio impone una riflessione attenta sulle proposte governative che non sembrano del tutto adeguate a realizzare gli obiettivi perseguiti. I partiti di maggioranza cavalcano nelle loro dichiarazioni soltanto taluni aspetti della manovra, mentre occorrerebbe concentrare le forze sul miglioramento del saldo. Una delle questioni più scottanti riguarda i tagli ai trasferimenti agli enti locali che costituisce, a suo avviso, un ulteriore elemento di dissesto delle istituzioni. A questo proposito auspica che il Ministero del tesoro difenda il ruolo della Cassa depositi e prestiti che ha svolto una funzione positiva per lo sviluppo degli investimenti da parte dei comuni. Non

ritiene inoltre che il riconoscimento dell'autonomia impositiva risolverà tutti i problemi degli enti locali.

L'oratore prosegue ricordando che i rappresentanti della Banca d'Italia nel corso delle audizioni hanno sostenuto la necessità di profondi mutamenti strutturali del sistema produttivo attraverso la qualificazione degli interventi e non certo la riduzione della spesa per gli investimenti che - al contrario - il Governo persegue da anni. Questa politica è ancora più grave per l'area meridionale nella quale il livello di disoccupazione giovanile è drammatico e non potrà essere risolto stabilmente con spese di parte corrente. A questo proposito ricorda quanto sostenuto dalla Commissione per il Mezzogiorno nel suo parere riguardo alla esigenza di promuovere il sistema produttivo meridionale mettendone al centro le giovani generazioni.

Il senatore De Vito si sofferma poi sulla mancata previsione di stanziamenti per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 1980 e fornisce alcuni dati che dimostrano la drammatica necessità di ulteriori finanziamenti. Dopo aver svolto alcune considerazioni sulle conclusioni della Commissione di inchiesta per il terremoto nell'Irpinia, sostiene che i dati relativi alle giacenze di tesoreria per la ricostruzione delle zone terremotate sono errati ed invita il Governo a correggerli informando il Parlamento dell'attuale entità delle giacenze. Esistono poi nel disegno di legge finanziaria alcuni residui di stanziamenti riferiti al titolo VIII della legge n. 219, concernente i 20.000 alloggi di Napoli, sui quali chiede una ulteriore verifica. Ciò premesso il Governo non può giustificare la mancata previsione di stanziamenti per la ricostruzione delle zone terremotate con l'esistenza di giacenze o residui - a suo avviso - inesistenti. Preannuncia quindi emendamenti al riguardo.

Il senatore ANDRIANI osserva che lo scorso anno il Governo ha commesso un grave errore di valutazione sostenendo che l'Italia stava uscendo dalla recessione economica che aveva colpito il sistema produttivo internazionale. In realtà la recessione non è affatto passata e il paese sconta i gravi problemi strutturali maturati negli anni '80. È dimostrato infatti che esiste un grande divario tra settori riorganizzati per sostenere la concorrenza internazionale - che pure hanno problemi di riqualificazione - e settori rimasti arretrati. Inoltre, negli anni 1983-1989 si è assistito all'orientamento delle risorse verso un insensato aumento dei consumi privati. A questa situazione va aggiunto il grave *deficit* pubblico che rende difficile all'Italia affrontare in modo organico i problemi strutturali del sistema produttivo. È comunque ormai necessario procedere al riequilibrio delle entrate e delle spese e ad una efficace politica dei redditi, pena la perdita del ruolo nel sistema europeo. Anche le ultime iniziative dell'Italia nella politica agricola potrebbero determinare ulteriori frizioni con i paesi della CEE.

L'oratore sostiene che il disegno di legge finanziaria non risponde a nessuna delle esigenze prospettate, riproponendo soltanto una politica dei tagli che non mancherà di determinare gravi ingiustizie, senza affrontare nessuno dei nodi strutturali del sistema produttivo. La politica fiscale è poi un esempio lampante della incapacità progettuale del Governo che ripropone misure provvisorie e aleatorie come il

condono. Anche i tagli dei trasferimenti agli enti locali, senza il conseguente riconoscimento dell'autonomia fiscale, accentuano il carattere centralistico che da anni il sistema va assumendo. Riguardo poi all'intervento dello Stato nell'economia, si assiste ad una vera e propria stratificazione di norme erogatorie che sottraggono risorse per i programmi più qualificati, quali il risanamento ambientale e il risparmio energetico. Per il settore della previdenza il Governo non tenta neppure di delineare iniziative concrete, mentre sarebbe opportuno che almeno venisse presentato al Parlamento uno stralcio della proposta Marini, per avviare la riforma di un sistema ormai in crisi da anni.

Infine, riguardo alle partecipazioni statali, ribadisce lo scetticismo della sua parte politica circa il recupero di circa 15.000 miliardi attraverso le cosiddette privatizzazioni. Dopo aver ribadito la sua posizione in merito, preannuncia la presentazione di emendamenti, pur sottolineando la totale divergenza dell'impostazione politica del Gruppo comunista-PDS da quella governativa.

Interviene il senatore RASTRELLI per il quale il dibattito sui documenti di bilancio va inquadrato in uno scenario politico caratterizzato dall'intrinseca debolezza del Governo che, di fronte alla necessità di risanare il bilancio dello Stato, non ha saputo delineare una manovra finanziaria adeguata a collocare degnamente l'Italia nell'alveo europeo. Inoltre da un punto di vista procedurale si assiste alla contemporanea discussione del disegno di legge finanziaria e di due disegni di legge collegati, assegnati a due diverse Commissioni, situazione che impedirà una valutazione complessiva della manovra finanziaria del Governo.

L'oratore si sofferma poi su alcuni aspetti specifici della politica economica. Riguardo alle entrate gli unici provvedimenti che il Governo ha assunto sono il condono e la rivalutazione obbligatoria dei beni di impresa, misure discutibili e che non sanano certo i problemi strutturali del sistema fiscale italiano; nè un grosso volume di risorse potrà essere ricavato dalle privatizzazioni, la cui consistenza non è stata affatto chiarita. Il superamento del disavanzo pubblico, in sostanza, non è stato seriamente affrontato dal Governo: il popolo italiano, invece, sarebbe più propenso ad avere certezze e sicurezze, anzichè limitarsi a speculare passivamente sugli interessi derivanti dal finanziamento del debito pubblico. Invita infine la Commissione a riflettere se non sia opportuno ricorrere all'esercizio provvisorio del bilancio in modo tale che un nuovo Governo, a seguito di nuove elezioni, sia in grado di affrontare seriamente la manovra di bilancio.

Il senatore CROCETTA, premesso che il Gruppo di Rifondazione comunista intende tutelare esclusivamente gli interessi del paese, ricorda come una ristretta delegazione della 10^a Commissione permanente - nel corso di un recente sopralluogo in Giappone, svolto nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla competitività tecnologica dell'industria italiana - abbia preso atto che il cospicuo volume di stanziamenti per la ricerca scientifica impegnati dal Governo nipponico è all'origine del grande successo industriale e commerciale di quel paese. Il Governo italiano, invece, anzichè affrontare i problemi reali,

tenta di prospettare soluzioni proprie di una cultura monetaristica, fondata sulla soppressione dello stato sociale, sulle privatizzazioni, sui tagli in materia salariale, sanitaria e previdenziale. Il gettito delle entrate, che presumibilmente deriveranno dal condono fiscale, sarà inferiore a quanto previsto dal Ministro delle finanze, paradossalmente confermando la sostanziale legittimità del ricorso all'evasione.

L'eccessivo divario esistente tra le famiglie italiane - prosegue il senatore Crocetta - è ampiamente documentato da recenti studi effettuati dalla Banca d'Italia: esso richiede misure capaci di ridurre la forbice crescente tra il Nord e il Sud, anche per quanto riguarda i redditi *pro-capite*. Non si comprende, pertanto, la ragione per la quale il Governo decida di aggravare il peso del prelievo proprio sui ceti più deboli: i 2 milioni di disoccupati meridionali, ad esempio, non possono neanche fruire di alcuna esenzione sulle prestazioni sanitarie. Ma tutto il Mezzogiorno risulta in condizioni che da tempo hanno superato i limiti della tollerabilità: ai giovani, infatti, spesso si prospetta l'opportunità di un impiego nelle forze di polizia come unico antidoto all'ampio terreno di coltura del reclutamento operato dalla criminalità organizzata. L'aumento della disoccupazione nelle regioni del Sud è pari all'aumento del *deficit* pubblico e il maggior peso degli interessi per finanziare tale debito costituisce un freno obiettivo, non solo alla crescita della produttività, ma al complessivo sviluppo della società italiana. Anziché enfatizzare i rischi inflazionistici, infine, sarebbe comunque preferibile assicurare una piena occupazione, presupposto di un mercato capace di assorbire la produzione nazionale e di un minore disavanzo della bilancia dei pagamenti.

Il senatore POLLICE sottolinea come la gravità della situazione in cui versa il paese richiederebbe un esame di merito delle proposte di modifica alla manovra disegmata dal Governo.

In una breve interruzione, il senatore BARCA rileva come tale esame non possa aver luogo, atteso che il confronto prescelto dalla maggioranza avviene al di fuori del Parlamento.

Il senatore POLLICE, proseguendo nel suo intervento, richiama le gravi affermazioni del senatore De Vito che confermano la difficoltà di discutere su riferimenti numerici, a dir poco aleatori, e su declamazioni rigoristiche prive di alcun riscontro obiettivo. Il fallimento della politica prefigurata dal Governo è palese: esso, peraltro, testimonia l'assoluta inutilità di un dibattito su documenti che non tengono conto delle reali condizioni in cui versa il paese. Lo stesso Ministro del bilancio, infatti, anziché regista della manovra, è ormai divenuto un soggetto passivo che, nel migliore dei casi, si limita a registrare l'esistente, senza modificarne gli indirizzi. Il Ministro del tesoro, da parte sua, alle conclamate asserzioni rigoriste non dà alcun seguito coerente che modifichi i tradizionali meccanismi di spesa.

Nel soffermarsi, quindi, sulle singole disposizioni previste dal disegno di legge finanziaria, in particolare quelle relative alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo ed alla SACE, il senatore Pollice ribadisce la loro sostanziale inutilità e denuncia gli effetti perversi degli

interventi in materia di trasporti ferroviari, che penalizzano soprattutto i lavoratori pendolari. La sua parte politica, in conclusione, avrebbe ben diversamente valutato una seria politica di rigore e un coerente disegno di risanamento.

Il senatore TAGLIAMONTE, nel soffermarsi sui metodi e le procedure di esame dei provvedimenti finanziari e di bilancio all'esame della Commissione, rileva come gli obiettivi preventivati per la fine dell'esercizio annuale siano stati costantemente aggiornati in ragione dei rischi derivanti da un insoddisfacente andamento dei conti pubblici. Il paventato declassamento dell'Italia nel contesto comunitario può essere scongiurato se il paese, entro il 1996, sarà capace di risanare le proprie finanze.

L'oratore ritiene che le scelte del Governo non tengano conto del fatto che lo sviluppo del Mezzogiorno può costituire il volano per la ripresa economica del paese, superando la vecchia concezione dell'intervento assistenziale. Purtroppo le proposte contenute nel disegno di legge finanziaria non sono soddisfacenti; infatti la rimodulazione delle risorse della legge n. 64 impedirà di far fronte agli impegni già assunti per il 1992, creando non pochi problemi alle imprese meridionali. Anche la rimodulazione della spesa collegata alla legge n. 44 non corrisponde alle esigenze delle aree meridionali e meriterà un ulteriore approfondimento. Il disegno di legge finanziaria prevede inoltre alla Tabella B un apposito accantonamento per rifinanziare la legge n. 64. A parte le riserve circa la denominazione dell'accantonamento, l'oratore mette in guardia dal rischio di perdere le risorse previste se non verrà approvato celermente il provvedimento relativo; chiede quindi al Governo un intervento decisivo al riguardo.

Il senatore SERRI dichiara di volersi soffermare soltanto sul problema della cooperazione allo sviluppo, sostenendo che il taglio proposto dal Governo è emblematico dell'atteggiamento dei paesi cosiddetti progrediti, che porterà ad una tragica contrapposizione con il Sud del mondo. Ricorda che in varie occasioni il Ministro degli affari esteri ha sostenuto che occorrerebbe destinare alla cooperazione allo sviluppo almeno l'1 per cento del PIL; tuttavia tale percentuale negli ultimi anni sta progressivamente calando, con la giustificazione che il sistema degli interventi non funziona, peraltro per cause soltanto imputabili al Governo. Se occorre riformare la legge n. 46, il Parlamento potrà procedervi anche in tempi brevissimi, ma i problemi reali stanno nella applicazione della suddetta legge. Si è infatti privilegiata la realizzazione di grandi opere pubbliche, spesso inutili ma costose, o di stabilimenti industriali del tutto scollegati da un tessuto produttivo, invece di sostenere lo sviluppo dell'agricoltura e del sistema formativo dei paesi assistiti.

L'oratore sostiene che i medesimi errori si stanno compiendo nei confronti dell'Est europeo, per i quali si impone un immediato mutamento di rotta.

A fronte del taglio della cooperazione allo sviluppo si assiste al mantenimento pressochè alterato degli stanziamenti per la difesa, che in un'ottica di distensione tra Est e Ovest non trovano più giustificazione.

In particolare, le risorse impegnate per il mantenimento del potenziale militare italiano dovrebbero essere ridotte a favore di un rafforzamento della politica della cooperazione allo sviluppo. Si tratta anche in questo caso della spia di un montante egoismo dei paesi industrializzati che mirano a creare un *club* esclusivo, proteggendosi economicamente e difendendosi militarmente, senza considerare gli effetti che questa politica potrà produrre per gli equilibri e la pace mondiale.

Il senatore SPETIČ dichiara di volersi soffermare soltanto sul problema della previdenza degli emigrati italiani. Ricorda che con la legge finanziaria dello scorso anno la questione sembrava risolta con la concessione del trattamento pensionistico a coloro che avessero versato i contributi obbligatori in Italia per almeno un anno, modificando l'originaria proposta del Governo per una quinquennale contribuzione obbligatoria. In quella stessa sede il Governo si era impegnato ad affrontare e risolvere il problema in modo organico, nell'ambito della riforma delle pensioni. Nel disegno di legge finanziaria 1992 la questione della contribuzione quinquennale è stata riproposta surrettiziamente dal Governo per risparmiare una cifra davvero irrisoria: 80 miliardi. La sua parte politica si opporrà anche quest'anno a questa proposta, che provocherà inevitabilmente un aumento del flusso dei rientri degli emigrati specie dai paesi dell'America latina, con notevoli oneri per lo Stato. Il Governo inoltre deve impegnarsi a definire una normativa organica per la previdenza per gli emigrati.

Il senatore DIONISI esprime rammarico per il mancato intervento del senatore Ferrari-Aggradi, che avrebbe recato un utile contributo alla discussione, rappresentando l'orientamento della maggioranza. Questo, d'altra parte, è conoscibile solo attraverso le notizie di stampa, perchè i partiti interessati non rendono espliciti i propri intendimenti in sede parlamentare, specie in riferimento alle disposizioni sanitarie e previdenziali. La manovra finanziaria del Governo non coglie la necessità di rispondere positivamente alla crisi dello stato sociale. Quanto alla collocazione dell'Italia nel novero dei paesi avanzati, occorre considerare la posizione relativa, in tale contesto, dei soggetti sociali più deboli. Ritiene in proposito che le disposizioni recate nei disegni di legge in questione sono volte ad attribuire l'onere del dissesto finanziario proprio ai settori sociali meno protetti. In particolare, la spesa sanitaria è determinata da una domanda che non risponde ai meccanismi di formazione spontanea, ma ad impulsi determinati dal lato dell'offerta: perciò è necessario adottare - come proposto dalla sua parte politica - protocolli di diagnosi e cura, che contribuiscano a rompere il legame d'interesse tra i medici prescrittori e le industrie farmaceutiche. Al riguardo rileva poi che una diversa classificazione dei farmaci indurrebbe notevoli risparmi economici.

Inoltre, è inaccettabile il tentativo di far apparire i lavoratori del settore come i soli responsabili del disservizio. Al contrario, le risorse umane dovrebbero essere valorizzate con opportuni interventi di formazione e miglioramento dell'efficienza. Per i problemi relativi alle cure termali occorre poi adottare soluzioni che tengano conto delle esigenze di mantenimento dell'occupazione, in un contesto di complessi-

vo miglioramento del servizio. Quanto alla materia previdenziale, rileva che l'intervento pubblico per gli anziani assume caratteri disastrosi, come indicano i risultati dei lavori della Commissione d'inchiesta istituita dal Senato nel corso della presente legislatura. Preannuncia, infine, una ferma opposizione ai provvedimenti in esame.

Il presidente BOLLINI dichiara conclusa la discussione generale, ringrazia i commissari per il contributo reso all'esame dei disegni di legge e lamenta che la partecipazione del Governo ai lavori parlamentari non sempre ha risposto alle attese della Commissione.

In sede di replica, il relatore PUTIGNANO osserva che il disegno di legge di bilancio risponde nella sostanza all'obiettivo di contenimento del disavanzo pubblico, formulato nel Documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento. La conseguente azione di risparmio postula, necessariamente, una rigorosa politica dei redditi. In tal senso occorre intervenire più incisivamente in materia di spese per il personale e per oneri previdenziali. Particolare interesse assumono poi i settori di spesa inerenti il servizio sanitario e la finanza delle Regioni a statuto speciale. D'altra parte, la riclassificazione delle voci di bilancio risulta utile per l'efficacia dell'azione di risanamento. Al riguardo auspica la tempestiva ridefinizione della normativa vigente in materia di contabilità pubblica.

In sede di replica sul disegno di legge finanziaria, il relatore CORTESE si sofferma anzitutto sulle considerazioni complessivamente critiche formulate dai rappresentanti dei Gruppi comunista-PDS e di Rifondazione comunista. In particolare, risulta apprezzabile l'analisi svolta dal senatore Andriani circa le variabili della spesa pubblica; tuttavia le preoccupazioni espresse dovrebbero indurre a valutazioni equilibrate in ordine alle ipotesi di miglioramento del testo. D'altra parte, la proposta alternativa formulata dal Governo-ombra sembra risolversi in un processo di ridefinizione del sistema fiscale che non potrebbe in alcun modo produrre risultati utili nel prossimo esercizio finanziario. In realtà, le compatibilità economiche impongono scelte obbligate in tema di contenimento della spesa. Quanto alle osservazioni formulate dal senatore Libertini, l'esigenza di un equilibrio sociale nella distribuzione dei costi è condivisa anche dalla maggioranza. Tuttavia ad essa incombe l'onere di rispettare, con senso di responsabilità, gli obiettivi di risanamento finanziario posti nel Documento di programmazione economico-finanziaria, e approvati dal Parlamento. Quanto alle perplessità sollevate dai senatori De Vito e Tagliamonte circa i flussi di spesa per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno e per il risanamento e il recupero edilizio delle zone colpite dal terremoto in Irpinia e nel napoletano, rileva che le difficoltà in materia non derivano dalla scarsità delle risorse impegnate ma dall'inefficienza dei meccanismi di spesa.

Ai senatori SERRI e SPETIĆ replica osservando che l'esigenza di garantire un adeguato impegno in tema di cooperazione allo sviluppo è ben presente anche alle forze di maggioranza: una modifica in tal senso sarà pertanto necessaria.

Rileva infine che la scelta di pervenire all'esercizio provvisorio e alle elezioni anticipate, evocata dal senatore Rastrelli, sarebbe stata intesa come una rinuncia alle responsabilità di Governo: occorre viceversa condurre a termine la manovra finanziaria, in coerenza con gli obiettivi strategici fissati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

Il ministro CIRINO POMICINO esprime apprezzamento per le considerazioni svolte, in sede di replica, dai relatori. Osserva poi, in riferimento a talune indicazioni emerse nel dibattito, che le legittime aspettative di settori economici e sociali o di aree territoriali devono essere riferite al complessivo quadro di compatibilità della manovra finanziaria. Essa, peraltro, tiene in gran conto la questione meridionale, tanto che il rifinanziamento della legge n. 64 del 1986 ne costituisce l'impegno più cospicuo; in ogni caso, occorre superare le difficoltà riscontrate nell'efficienza dei flussi di spesa. L'incremento di competitività dell'apparato produttivo è uno degli obiettivi principali del Governo: in tal senso è particolarmente significativa l'approvazione della nuova legge sulle piccole imprese, che costituiscono una parte fondamentale del sistema economico italiano. D'altra parte, occorre intervenire per la realizzazione di grandi infrastrutture, specie nei settori del trasporto ferroviario ad alta velocità e delle telecomunicazioni. Condividendo le perplessità sull'efficienza nell'allocatione delle spese di investimento, rammenta una proposta formulata dal Governo in materia, che non ha trovato adeguato riscontro in sede parlamentare.

Quanto agli effetti sociali della manovra finanziaria, rileva la necessità di eludere l'impatto inflattivo dei provvedimenti fiscali e, contestualmente, di operare una equa distribuzione dei costi. In tal senso, è bene che gli oneri aggiuntivi a carico dei cittadini in materia di spesa sanitaria siano ripartiti tra una vasta molteplicità di soggetti, ma ridotti nella loro entità finanziaria. Osserva, comunque, che la necessità di perseguire l'equilibrio tra debito pubblico e prodotto interno lordo induce necessariamente a opzioni onerose: resta fermo, peraltro, l'intento di salvaguardare gli interessi dei soggetti più deboli.

La manovra finanziaria del Governo è attestata sulle determinazioni formulate, in ordine ai vincoli di bilancio, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, sia in termini di competenza che di cassa. Nell'ambito di tali previsioni è possibile operare revisioni e aggiustamenti dettati da ragioni di opportunità.

In ordine alle obiezioni formulate dal senatore De Vito circa le giacenze di tesoreria, rileva che l'inconveniente lamentato è dovuto ad un semplice errore materiale. Aggiunge che il Governo è disponibile ad esaminare gli emendamenti proposti dalle forze di maggioranza inerenti i fondi per le aree terremotate. Quanto agli stanziamenti per la difesa, precisa che in essi vanno considerati anche quelli per il personale dell'Arma dei carabinieri e per l'acquisto di beni e servizi. Rileva tuttavia che le spese per il settore sono le più basse nell'ambito dei paesi industrializzati, in un contesto di crescente turbolenza internazionale, specie nell'area del Mediterraneo.

Si apre quindi un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il presidente ANDREATTA propone di dedicare la seduta notturna odierna - già convocata - all'esame degli emendamenti relativi ai primi cinque articoli del disegno di legge n. 3004.

Il senatore BOLLINI, premesso che la sua parte politica ha sempre dimostrato la più ampia volontà di partecipare in modo costruttivo ai lavori della Commissione, ricorda che si era stabilito di esaminare prioritariamente gli emendamenti concernenti la legge finanziaria. Chiede che tale impegno sia rispettato e che la Commissione sia riconvocata nella giornata di domani alle ore 9.

Il presidente ANDREATTA fa presente che la seduta notturna poteva essere utile per avviare l'illustrazione di emendamenti sui quali non sembrano porsi particolari problemi.

Il senatore CROSETTA sottolinea che molti commissari sono in seduta, quasi ininterrottamente, da più di tredici ore. Considera, pertanto, opportuno rinviare l'esame degli articoli alle sedute di domani.

Il senatore FERRARI-AGGRADI osserva che i tempi previsti per le varie fasi della discussione non sono stati rispettati. Ritiene che se vi fosse un impegno a restare nei limiti stabiliti per l'esame degli articoli, si potrebbe rinviare tale esame alle sedute di domani.

Il senatore SPOSETTI invita il Presidente a tener conto delle esigenze dei diversi Gruppi, anche considerando il notevole impegno richiesto ai Commissari nella giornata odierna.

Il presidente ANDREATTA comunica di aver già rappresentato alla Presidenza del Senato le difficoltà derivanti dall'alto numero di emendamenti presentati e di essere in attesa di indicazioni sulle procedure più opportune da seguire. È importante, in ogni caso, che la Commissione possa esaminare tutti gli emendamenti nei tempi previsti.

Propone pertanto che la seduta notturna sia sconvocata e che alle ore 8.30 di domani si riunisca - sull'ordine dei lavori - l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

Così resta stabilito.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il Presidente avverte che la seduta della Commissione già convocata per oggi alle ore 21 non avrà luogo.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO

Il Presidente avverte che l'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, è convocato per domani, venerdì 25 ottobre 1991, alle ore 8.30.

La seduta termina alle ore 21.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 1991

398^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente***BERLANDA***indi del Vice Presidente***TRIGLIA**

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (3005)

(Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento) (Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 23 ottobre.

Vengono illustrati gli emendamenti all'articolo 11.

Il presidente BERLANDA ricorda che il senatore Visentini ha presentato un emendamento (11.1) con il quale propone lo stralcio dell'intero articolo, mentre i senatori Mantica e Rastrelli hanno presentato un emendamento (11.2) che modifica la formulazione della lettera a) del comma 1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 12.

Il senatore GAROFALO dà conto dell'emendamento 12.1 con il quale si propone la soppressione dei primi tre commi dell'articolo e una diversa formulazione del primo periodo del comma 4.

Il presidente BERLANDA ricorda poi che i senatori Vitale e Libertini hanno presentato un emendamento (12.2) che rende più onerosa la definizione dei crediti dichiarati inesigibili.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 13.

Il presidente BERLANDA ricorda che il senatore Visentini ha presentato l'emendamento 13.1, con il quale propone lo stralcio dell'intero articolo.

Il senatore BEORCHIA dà poi conto di una serie di emendamenti (13.2, 13.3, 13.4 e 13.5) tendenti a configurare una diversa disciplina in materia di deroga al segreto bancario. L'obiettivo è quello di conciliare le esigenze di riservatezza con quelle legate al giusto ampliamento dei poteri dell'Amministrazione finanziaria, attraverso un ridimensionamento delle attuali condizioni di deroga al segreto bancario. Egli avverte che la soluzione da preferire è quella indicata nell'emendamento 13.5.

Il presidente BERLANDA ricorda che i senatori Mantica e Rastrelli hanno presentato tre emendamenti (13.6, 13.7 e 13.8) i quali modificano la formulazione delle lettere c) e g) del comma 1.

Il senatore NERI illustra successivamente l'emendamento 13.9, con il quale si propongono alcune modifiche alla lettera a) comma 2, relativamente ai soggetti che possono essere invitati ad esibire documenti e registri contabili.

Il senatore POLLINI illustra tre emendamenti. Il primo (13.10) tende ad garantire una maggiore riservatezza per quanto riguarda l'utilizzo dei dati acquisiti mediante gli accessi presso le aziende e gli istituti di credito. Il secondo (13.11) eleva la misura della pena pecuniaria in caso di trasmissioni di documenti non rispondenti al vero od incompleti. Il terzo (13.12) modifica la formulazione della lettera i) del comma 1.

Il presidente BERLANDA ricorda che i senatori Mantica e Rastrelli hanno presentato due emendamenti. Il primo (13.13) introduce alcune modifiche alla lettera c) del comma 2, mentre il secondo (13.16), aggiungendo un comma dopo il comma 3, prevede alcune disposizioni tendenti a garantire un utilizzo corretto dei dati e delle notizie raccolte in sede di accertamento.

Il relatore DE CINQUE dà poi conto dell'emendamento 13.14, con il quale si propone la soppressione delle lettere e) ed f) del comma 2. Le disposizioni contenute in tali lettere introducono infatti deroghe eccessive al segreto professionale, dando la possibilità di compiere accessi, senza l'autorizzazione giudiziaria, agli studi professionali non inclusivi di abitazione, dove spesso sono custoditi documenti di carattere estremamente riservato.

Il senatore GAROFALO illustra poi l'emendamento 13.15, anch'esso diretto ad introdurre alcune cautele per i casi di accesso negli studi professionali.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 14.

Il presidente BERLANDA ricorda che il senatore Visentini ha presentato un emendamento (14.1) - con il quale propone lo stralcio dell'intero articolo - e che i senatori Mantica e Rastrelli hanno presentato un emendamento (14.5) che sopprime la lettera f) del comma 1.

Il senatore NERI dà poi conto dell'emendamento 14.2 il quale, introducendo una diversa formulazione della lettera c) del comma 1, precisa a quali soggetti può essere richiesta l'esibizione delle registrazioni contabili.

Il senatore BEORCHIA dà poi conto dell'emendamento 14.3 con il quale si propone la soppressione delle lettere d) ed e) del comma 1.

Il senatore GAROFALO illustra l'emendamento 14.4, tendente ad elevare la misura delle pene pecuniarie nei casi di inosservanza dell'obbligo di comunicazioni rilevanti ai fini del perseguimento delle violazioni tributarie.

Il relatore DE CINQUE illustra infine l'emendamento 14.6, con il quale si propone la soppressione del punto 3 della lettera f) del comma 1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti dell'articolo 15.

Il relatore DE CINQUE dà conto dell'emendamento 15.1, tendente a sopprimere il secondo periodo della lettera a) del comma 1.

Il senatore BEORCHIA illustra il successivo emendamento 15.2, con il quale viene proposta la soppressione della lettera b) del comma 2 e dei successivi commi 4 e 5.

Il senatore GAROFALO illustra l'emendamento 15.3, tendente ad introdurre elementi di garanzia circa l'utilizzo dei dati relativi ai rapporti intercorrenti tra contribuenti ed aziende di credito.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 16.

Il senatore LEONARDI dà conto dell'emendamento 16.1, con il quale si propone la soppressione dell'articolo 16. Si rende infatti necessaria una riconsiderazione della materia contenuta in tale articolo alla luce della disciplina prevista dal disegno di legge recante l'istituzione dei centri di assistenza fiscale, già approvato dal Senato.

Il senatore GAROFALO illustra l'emendamento 16.2, di identico contenuto rispetto al successivo emendamento 16.3 del senatore Visentini, con il quale si propone lo stralcio dell'intero articolo. I successivi emendamenti 16.4 e 16.6 tendono ad ampliare la gamma dei soggetti interessati dalle disposizioni dello stesso articolo 16.

Il presidente BERLANDA ricorda che alcuni senatori del Gruppo di Rifondazione comunista hanno presentato tre emendamenti (16.5, 16.7 e 16.8), con i quali viene ampliata la gamma dei soggetti interessati dalle disposizioni dell'articolo e viene prevista la facoltà della apposizione del visto di conformità.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti dell'articolo 17.

Il presidente Berlanda ricorda che i senatori Mantica e Rastrelli hanno presentato un emendamento (17.1) soppressivo dell'intero articolo, mentre, il senatore Visentini ha presentato l'emendamento 17.2, che ne propone lo stralcio.

Il senatore GAROFALO dà conto di due emendamenti. Il primo (17.3) tende ad introdurre criteri più precisi ai fini della qualificazione delle spese di rappresentanza; il secondo (17.4) modifica le disposizioni contenute nel comma 10.

Il relatore DE CINQUE illustra poi l'emendamento 17.5, con il quale viene ridotto a 60 giorni il termine previsto nello stesso comma 10.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 18.

Il presidente BERLANDA ricorda che il senatore Visentini ha presentato l'emendamento 18.1, con il quale si propone lo stralcio dell'intero articolo.

Il senatore GAROFALO dà poi conto dell'emendamento 18.2, il quale prevede che l'istituzione del centro informativo della Direzione generale della finanza locale avvenga d'intesa con le associazioni dei comuni.

Il relatore DE CINQUE illustra l'emendamento 18.3, il quale introduce alcune disposizioni per il potenziamento del sistema informativo del Ministero delle finanze, con particolare riferimento a quello del catasto.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 19.

Il presidente BERLANDA ricorda che i senatori Mantica e Rastrelli hanno presentato gli emendamenti 19.1 e 19.6. Con il primo si propone la soppressione delle lettere a), b) e d) del comma 1, mentre con il secondo si modifica, conseguentemente a tale soppressione, la formulazione del comma 2. Egli ricorda inoltre che i senatori Vitale e Libertini hanno presentato gli emendamenti 19.2, 19.4, 19.7 e 19.8, anch'essi tendenti alla soppressione delle lettere a), b) e d) dello stesso comma 1. Infine il senatore Visentini ha presentato l'emendamento 19.3, con il quale propone lo stralcio delle lettere a) e b) del comma 1 e lo stralcio del successivo comma 5.

Il senatore NERI dà poi conto degli emendamenti 19.5 e 19.9. Il primo introduce la deducibilità dei contributi agli enti di tipo associativo di cui al comma 3 dell'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi; il secondo sopprime il secondo periodo del comma 2.

Il relatore DE CINQUE illustra successivamente quattro emendamenti sempre riferiti all'articolo 19.

Il primo (19.10) modifica la data contenuta nell'ultimo periodo del comma 2. Il secondo (19.11) interviene a modificare alcune incongruenze presenti nella attuale formulazione dell'articolo 28 del testo unico sull'imposta di successione e donazione. Il terzo (19.12) propone la soppressione delle lettere da a) a g) del comma 3 e la soppressione del successivo comma 4. Il quarto (19.13) intende ripristinare la dilazione in dieci anni per il pagamento dell'imposta di successione.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 20.

Il senatore GAROFALO, avendo illustrato l'emendamento 20.1 (soppressivo degli articoli da 20 a 23), fa presente che subordinamente al mancato accoglimento di tale proposta emendativa il Gruppo comunista-PDS ha presentato un emendamento (20.3) contenente una diversa disciplina della rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, la quale si caratterizza, peraltro, per l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione dei beni in base all'anno di acquisizione.

Il senatore NERI dà conto degli emendamenti 20.4 e 20.11. Il primo è connesso ad un successivo emendamento all'articolo 21, mentre il secondo stabilisce il momento in cui deve essere eseguita la rivalutazione.

Il relatore FAVILLA illustra gli emendamenti 20.7 e 20.8, contenenti due distinte ipotesi in cui la rivalutazione di alcune categorie di fabbricati resta facoltativa. Il relatore dà poi conto degli emendamenti 20.2 dei senatori Rastrelli e Mantica (soppressivo dell'articolo 20), 20.5 del senatore Diana (che esclude dalla rivalutazione gli immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939), 20.6 dei senatori Vitale e Libertini (che rende facoltativa la rivalutazione di alcune categorie di beni), 20.10 del senatore Diana (tendente anch'esso ad escludere la rivalutazione degli immobili posseduti da società ed enti che si trovino in particolari condizioni) e 20.14 (che fa salvi dall'obbligo di rivalutazione gli immobili vincolati ai sensi della predetta legge n. 1089 del 1939).

Il senatore LEONARDI dà conto degli emendamenti 20.9 e 20.12. Il primo prevede che non siano rivalutabili alcune categorie di fabbricati ed aree fabbricabili, mentre il secondo emendamento prevede il caso della rivalutazione dei beni derivanti da operazioni di conferimento ai sensi della legge n. 218 del 1990.

Il senatore VISENTINI illustra l'emendamento 20.13, che esclude dalla rivalutazione obbligatoria gli immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939.

Si passa agli esame degli emendamenti all'articolo 21.

Il relatore FAVILLA illustra quindi gli emendamenti 21.2 (volto a migliorare tecnicamente la formulazione del comma 1), 21.5 (il quale, limitatamente alle categorie catastali D ed E, prevede che la rivalutazione possa anche essere eseguita in base ai coefficienti di rivalutazione monetaria dei beni relativi al periodo 1982-1990), 21.8 (che introduce la facoltà di rivalutare un ammontare anche superiore al 42 per cento dell'importo), 21.10 (volto a precisare meglio il concetto di costi dei beni fiscalmente riconosciuti), 21.13 (tendente a sopprimere l'obbligo di effettuare la perizia di cui all'articolo 2343 del codice civile), 21.14 (il quale, pur mantenendo l'obbligo della predetta perizia, ne limita i casi di applicazione), 21.15 (che specifica quale deve essere il valore della rivalutazione attribuibile a ciascun bene), 21.21 (il quale stabilisce che gli importi da versare devono essere utilizzati a titolo di compensazione dei rimborsi dei crediti d'imposta).

Il relatore dà poi conto dell'emendamento 21.1 dei senatori Mantica e Rastrelli (soppressivo dell'intero articolo) e degli emendamenti 21.3, 21.4, 21.6, 21.9, 21.19 dei senatori Vitale e Libertini (tutti tendenti ad introdurre modifiche rilevanti al meccanismo di rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese).

Il senatore NERI illustra gli emendamenti 21.7 e 21.11 (volti a modificare le basi di calcolo dell'ammontare della rivalutazione), 21.18 (tendente ad escludere dalla rivalutazione obbligatoria i soggetti che hanno proceduto alla rivalutazione spontanea di fabbricati ed aree fabbricabili ai sensi della legge n. 408 del 1990), 21.20 (il quale consente la compensazione integrale dei crediti d'imposta), 21.23 (che prevede una norma di coordinamento tra la rivalutazione obbligatoria e quella facoltativa di cui alla predetta legge n. 408 del 1990), 21.24 (il quale tende ad evitare che il limite dei tre anni possa essere eccessivamente oneroso per i contribuenti).

Il senatore LEONARDI dà conto degli emendamenti 21.12, 21.16 e 21.25. Il primo, al fine di evitare l'inclusione di situazioni marginali, riduce il limite di cui al comma 2 a 200 milioni; il secondo emendamento prevede che la rivalutazione obbligatoria dei beni appartenenti ad alcuni gruppi catastali D ed E possa avvenire anche con riferimento ai coefficienti di rivalutazione monetaria previsti per il periodo 1982-1990; infine, il terzo emendamento anticipa di un anno la deducibilità degli ammortamenti.

Il senatore CAPPELLI illustra l'emendamento 21.17, simile all'emendamento 21.16, ma con riferimento a tutti i gruppi catastali D ed E.

Il senatore GAROFALO illustra quindi l'emendamento 21.22, tendente a prevedere la compensazione integrale dei rimborsi per crediti d'imposta.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 22.

Il relatore FAVILLA, dopo aver dato conto dell'emendamento 22.1 dei senatori Mantica e Rastrelli, soppressivo dell'intero articolo, illustra l'emendamento 22.4, il quale prevede le condizioni di utilizzo del saldo attivo di rivalutazione.

Il senatore NERI dà conto dell'emendamento 22.2, tendente a precisare meglio l'ipotesi in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci o ai partecipanti.

Il senatore CAPPELLI illustra l'emendamento 22.3, il quale prevede un'ipotesi in cui il saldo attivo di rivalutazione non concorre più a formare il reddito imponibile della società.

Il senatore FAVILLA illustra l'emendamento 22.5 dei senatori Mantica e Rastrelli, tendente ad escludere dalla rivalutazione obbligatoria gli immobili vincolati ai sensi della legge 1089 del 1939.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 23.

Il senatore GAROFALO illustra l'emendamento 23.2, conseguente all'eventuale soppressione degli articoli sulla rivalutazione obbligatoria.

Il relatore FAVILLA dà conto degli emendamenti 23.1 dei senatori Mantica e Rastrelli (soppressivo dell'intero articolo) e 23.3 dei senatori Vitale e Libertini (che prevede un'inasprimento delle sanzioni a carico degli amministratori e dei sindaci).

Il senatore NERI illustra infine l'emendamento 23.0.1, che prevede un'ulteriore ipotesi di coordinamento rispetto alla legge n. 408 del 1990.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 24.

Il relatore FAVILLA fa presente che i senatori Libertini e Vitale hanno presentato l'emendamento 24.1, soppressivo degli articoli da 24 a 56.

Il senatore LEONARDI dà conto dell'emendamento 24.2, volto a sopprimere l'articolo 24, in quanto esso contiene norme contrastanti con i principi fondamentali della legge n. 218 del 1990, approvata per favorire un processo di ristrutturazione e riorganizzazione degli istituti di credito che ora, invece, viene ad essere penalizzato. Egli fa poi

presente che gli emendamenti 24.4 e 24.5 sono alternativi all'ipotesi principale di soppressione dell'articolo, prevedendo alcuni miglioramenti delle disposizioni per la tassazione di plusvalenze da conferimenti.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 25.

Il presidente TRIGLIA ricorda che i senatori Mantica e Rastrelli hanno presentato l'emendamento 25.1, soppressivo dell'intero articolo, mentre il senatore Visentini ha presentato l'emendamento 25.2, contenente la proposta di stralcio degli articoli 25 e 26.

Il senatore GAROFALO illustra l'emendamento 25.3, con cui si propone lo stralcio degli articoli 25 e 26. Il relatore FAVILLA dà conto poi dell'emendamento 25.6, volto anch'esso a stralciare l'articolo 25, e, subordinatamente a tale proposta, presenta gli emendamenti 25.8, 25.9 e 25.11, volti a migliorare la disciplina sulla riforma del contenzioso tributario.

Il senatore Garofalo dichiara poi di ritirare l'emendamento 25.3.

Il senatore LIBERTINI, richiamandosi alle considerazioni svolte nella precedente seduta e ribadendo che anche sulle norme per la riforma del contenzioso egli proporrà lo stralcio come pregiudiziale, sottolinea che anche questa parte del provvedimento deve essere rimossa, in linea con l'orientamento del Gruppo di Rifondazione comunista, volto a modificare radicalmente il testo in esame. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 25.4 e 26.1 (soppressivi, rispettivamente, degli articoli 25 e 26), nonché gli emendamenti 25.7, 25.12, 25.13, 25.14, 25.16, i quali contengono ipotesi di miglioramento della disciplina sul contenzioso alternative alle proposte principali di soppressione.

Dopo che il presidente TRIGLIA ha dato conto dell'emendamento 25.10 dei senatori Riz ed altri (che prevede disposizioni particolari per la provincia autonoma di Bolzano), si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 27.

Il senatore GAROFALO illustra quindi l'emendamento 27.1, volto a sopprimere gli articoli da 27 a 56 e, subordinatamente, a stralciare i medesimi articoli.

Il senatore LIBERTINI, dopo aver fatto presente che anche per questa parte del provvedimento egli richiederà lo stralcio come pregiudiziale, sottolinea come l'adozione ripetitiva di misure di condono serve ad avallare un sistema fiscale inefficiente, iniquo ed ingiusto, oltre a contenere chiari aspetti di immoralità. Inoltre, tali misure non costituiscono il presupposto per un riordino complessivo del sistema tributario, nè contribuiscono al risanamento della finanza pubblica in quanto prevedono entrate *una tantum* e del tutto aleatorie. In definitiva, per combattere l'evasione fiscale vengono adottate misure vessatorie (come dimostrano i diversi tipi di imposizione sui beni immobili aziendali), ovvero confuse e frammentate, che finiscono per

alimentare l'evasione stessa. Pertanto, poichè l'obiettivo del Gruppo di Rifondazione comunista è quello di sopprimere le disposizioni sul condono, facendo emergere la vera portata della manovra finanziaria, egli preannuncia che, qualora fosse respinta la pregiudiziale di stralcio, la sua opposizione riguarderà ogni singolo aspetto della disciplina in questione.

Un altro aspetto da considerare è che l'esame della legge finanziaria per il 1992 potrà essere iniziato solo dopo l'approvazione dei provvedimenti collegati (disegni di legge nn. 3004 e 3005), i quali influiscono sui saldi finali della finanziaria stessa; peraltro, resta insoluto - come ha già avuto modo di dire nella precedente seduta - il problema se il disegno di legge n. 3005 debba essere o meno considerato organicamente collegato alla legge finanziaria.

In conclusione, egli fa presente che, nell'attuale stato di confusione che investe l'esame della manovra finanziaria nel suo complesso, il suo Gruppo respingerà fermamente ogni tentativo di forzare le norme regolamentari. Dà quindi per illustrati, con tale intervento, tutti gli emendamenti da lui presentati agli articoli 27 e 28.

Il relatore FAVILLA illustra quindi gli emendamenti 27.10 e 27.17. Il primo è volto a consentire un maggior termine ai contribuenti per la presentazione della dichiarazione integrativa; il secondo è volto invece ad anticipare il termine di emanazione del decreto ministeriale previsto al comma 3.

Il relatore illustra quindi l'emendamento 28.1, volto a specificare gli effetti della dichiarazione integrativa.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 29.

Il senatore LIBERTINI, dopo aver ribadito la propria contrarietà ad ogni ipotesi di condono, fa presente che gli emendamenti del Gruppo di Rifondazione comunista all'articolo 29 tendono a rendere più difficili ed aspre le condizioni di accesso al condono stesso. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 29.1, 29.2 e 29.5.

Il relatore FAVILLA, dopo aver illustrato l'emendamento 29.3 dei senatori Forte e Mancina (volto a modulare le ipotesi di risoluzione delle controversie a secondo del grado di giudizio in cui esse si trovano), dà conto degli emendamenti 29.4, 29.6, 29.7, 29.8 e 29.0.1, tutti quanti tendenti a correggere alcuni aspetti delle norme concernenti la definizione delle controversie sulle imposte dei redditi e sull'IVA.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 31.

Il senatore NERI dà conto dell'emendamento 31.1, volto a disciplinare le condizioni alle quali è ammesso l'accertamento in rettificata.

Il relatore FAVILLA dà conto dell'emendamento 31.2, di contenuto analogo all'emendamento 31.1.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 32.

Il senatore GAROFALO illustra gli emendamenti 32.1 (soppressivo dell'intero articolo), 32.1.a (che prevede una disciplina diversa per la definizione automatica delle controversie) e 32.7 (soppressivo del comma 5).

Il senatore LIBERTINI, con riferimento agli emendamenti 32.2 e 32.3, afferma che le norme sul condono aggravano la già pesante sperequazione esistente tra diverse categorie di contribuenti, penalizzando quelle, meno abbienti, dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. In particolare, con l'articolo in questione si dispone la possibilità di aderire al condono in maniera pressochè gratuita, consentendo a chi ha evaso le imposte nel passato, non solo di pagarle successivamente, ma di farlo in maniera irrisoria. Con questa logica si annulla il fondamento dello Stato di diritto nella coscienza dei cittadini, ai quali si dà l'immagine di uno Stato severo con i poveri e solidale con i disonesti.

Il relatore FAVILLA, dopo aver illustrato l'emendamento 32.4 dei senatori Forte e Mancina (che rimodula le condizioni alle quali i contribuenti IRPEG possono avvalersi della definizione automatica), dà conto degli emendamenti 32.6 e 32.8. Il primo prende in considerazione il caso di dichiarazioni dei redditi in perdita, il secondo specifica meglio che ai redditi soggetti a tassazione separata non si applicano le norme sul condono.

Il senatore LEONARDI illustra, infine, l'emendamento 32.5, tendente a ridefinire alcune condizioni di accesso alla definizione automatica delle controversie.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,30.

399^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERLANDA

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (3005)

(Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento) (Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, con l'illustrazione degli emendamenti alle disposizioni in materia di condono tributario.

Il senatore GAROFALO illustra l'emendamento 36.1 il quale, aggiungendo un articolo dopo l'articolo 36, prevede la segnalazione alla polizia giudiziaria delle operazioni di regolarizzazione che, per la loro entità, potrebbero essere collegate a fenomeni di riciclaggio di somme provenienti da attività illecite.

Il senatore NERI dà poi conto dell'emendamento 37.1 tendente a prevedere una differenziazione, ai fini della definizione delle controversie in materia di IVA, tra i casi di accertamento di imposta o di maggiore imposta e i casi di eccedenza di credito non riconosciuta.

Il relatore FAVILLA illustra tre emendamenti riferiti all'articolo 37. Il primo di essi (37.2) apporta alcune modificazioni al comma 1. Il secondo (37.3) detta i criteri di definizione delle controversie nei casi in cui vi sia stato il pronunciamento di organi del contenzioso. Il terzo (37.4) tende ad eliminare gli inconvenienti che possono derivare dalla crescita consistente nel numero degli accertamenti che si registra in prossimità del varo di disposizioni di condono.

Il senatore GAROFALO dà poi conto dell'emendamento 42.1, soppressivo dell'articolo 42, e dell'emendamento 42.2 il quale, subordinatamente all'accoglimento del precedente emendamento, introduce una diversa formulazione dello stesso articolo, prevedendo una particolare forma di definizione automatica dell'imposta sul valore aggiunto, attraverso l'adeguamento dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli calcolati sulla base dei coefficienti presuntivi di cui all'articolo 32 del presente provvedimento.

Il relatore DE CINQUE illustra l'emendamento 42.3, con il quale viene modificata la misura dell'ammontare minimo di maggiore imposta o di minor credito da indicare nelle dichiarazioni integrative.

Il senatore LEONARDI illustra l'emendamento 42.4, anch'esso volto a modificare gli ammontari minimi di maggiore imposta o di minor credito da indicare nelle dichiarazioni integrative.

Il senatore NERI dà poi conto dell'emendamento 43.1, interamente sostitutivo del comma 2 dell'articolo 43, tendente a riproporre una formulazione della norma più vicina a quella che venne introdotta con

il condono del 1982. Egli illustra poi l'emendamento 45.1 il quale, in conseguenza delle modificazioni apportate dal precedente emendamento, modifica la formulazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 45.

Il relatore DE CINQUE dà poi conto di due emendamenti all'articolo 46. Il primo (46.1) intende agevolare la definizione delle controversie di valutazione sorte a seguito di accertamento di valore, effettuato a motivo della mancata presentazione nei termini della domanda di attribuzione di rendita catastale. Il secondo (46.2), per il quale egli propone una nuova formulazione, sostituisce l'intero comma 5 dell'articolo 46, stabilendo diversi termini per la definizione delle violazioni relative all'applicazione delle imposte di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, dell'imposta sulle successioni e donazioni e dell'INVIM.

Il relatore FAVILLA illustra l'emendamento 46.0.1, il quale, aggiungendo un articolo dopo l'articolo 46, modifica i termini di decorrenza delle disposizioni che hanno stabilito la non soggettività IRPEG per gli enti locali. Egli dà conto anche dell'emendamento 46.0.2, aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 46, con il quale viene introdotta una disciplina per la definizione dei rapporti in materia di imposte dirette per gli enti pubblici non più soggetti a tali tributi. Infine, egli illustra l'emendamento 47.1, con il quale si corregge un errato riferimento normativo contenuto nel comma 2 dell'articolo 47.

Il senatore LEONARDI illustra l'emendamento 47.2: con esso si stabiliscono particolari criteri di regolarizzazione per le dichiarazioni che presentano irregolarità formali.

Il relatore FAVILLA dà conto dell'emendamento 47.0.1, aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 47, con il quale si stabilisce che dagli importi dovuti a seguito della definizione delle diverse annualità siano scomputati gli importi già pagati o iscritti al ruolo a titolo provvisorio.

Il presidente BERLANDA ricorda che da parte dei senatori Mantica e Rastrelli è stato presentato l'emendamento 51.1: con esso si fissa l'obbligo per il datore di lavoro, che presenti dichiarazioni integrative di sostituto d'imposta, di trasmetterne copia al lavoratore dipendente interessato. Egli avverte, inoltre, che da parte dei senatori Libertini e Crocetta è stato presentato l'emendamento 55.1, soppressivo di tutto il titolo VII^o.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti aggiuntivi di ulteriori articoli al disegno di legge.

Il senatore LEONARDI illustra gli emendamenti 56.0.2, 56.0.4, 56.0.5, 56.0.6 e 56.0.7 tutti riguardanti le disposizioni di agevolazione fiscale previste per le operazioni di ristrutturazione degli enti creditizi, operate ai sensi della legge n. 218 del 1990. Egli dà poi conto dell'emendamento 56.0.1, il quale interviene in materia di applicazione, agli stessi enti e società che si avvalgono delle norme di cui alla

cosiddetta «legge Amato», delle disposizioni previste per la rivalutazione facoltativa dei beni aziendali, ai sensi della legge n. 408 del 1990. Egli infine illustra l'emendamento 56.0.3, con il quale si stabiliscono i criteri di estensione delle esenzioni, ai fini INVIM, per i fabbricati già appartenenti agli enti e alle società che si sono avvalsi delle disposizioni della stessa «legge Amato».

Il relatore DE CINQUE illustra l'emendamento 56.0.8 dei senatori Forte ed altri, con il quale si dettano disposizioni per la copertura dei posti resisi disponibili nella qualifica di primo dirigente nei ruoli amministrativo e tecnico del Ministero delle finanze. Egli dà poi conto dell'emendamento 56.0.9 che interviene in materia di applicazione dell'I.V.A. sulle prestazioni di servizi afferenti lo stazionamento o il movimento di natanti nei porti o approdi turistici.

Il senatore LEONARDI illustra l'emendamento 56.0.10, concernente l'applicazione dell'I.V.A. nel settore del commercio dei giornali quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi e dei libri.

Il relatore DE CINQUE dà poi conto dell'emendamento 56.0.11 dei senatori Golfari e Fiocchi, con il quale si prevede l'istituzione di un ufficio I.V.A. nella città di Lecco. Egli illustra anche l'emendamento 56.0.12 tendente a differire i termini di applicazione delle norme relative al cosiddetto «condono previdenziale».

Il presidente BERLANDA illustra due emendamenti aggiuntivi di articoli al disegno di legge, dei senatori Triglia e Cappelli. Il primo (56.0.13) prevede che l'istituzione, per la regione Trentino Alto Adige, della Commissione regionale prevista dalla legge n. 1 del 1991 sulle società di intermediazione mobiliare, avvenga mediante l'insediamento di sezioni provinciali presso le Camere di Commercio di Bolzano e di Trento. Il secondo (56.0.14) anticipa al primo gennaio 1992 l'efficacia di alcune disposizioni attuative della stessa legge n. 1 del 1991.

Il presidente Berlanda ricorda poi che da parte dei senatori Vitale e Libertini è stato presentato l'emendamento 56.0.15 in materia di perequazione dei trattamenti di autotassazione. Egli avverte inoltre che si proseguirà con la illustrazione di alcuni emendamenti riferiti a vari articoli del disegno di legge in titolo.

Il senatore CAVAZZUTI illustra l'emendamento 1.11, aggiuntivo di due commi dopo il comma 1 dell'articolo 1: tale emendamento interviene in materia di tassazione degli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi interbancari. La proposta modificativa tende in particolare ad eliminare un fattore di disomogeneità con le normative presenti in altri paesi europei e ad evitare l'attuale fenomeno di accumulo di crediti di imposta in capo alle aziende di credito.

Il senatore GAROFALO dà poi conto dell'emendamento 3.1.a, aggiuntivo di un periodo al comma 1 dell'articolo 3: con esso si stabilisce che l'accertamento parziale avverrà esclusivamente adeguando i ricavi o compensi dichiarati a quelli presumibili applicando il

coefficiente presuntivo basato sul contributo diretto lavorativo. Egli illustra anche l'emendamento 7.24 con il quale, aggiungendo un comma dopo il comma 7 dell'articolo 7, si introducono particolari forme di imposizione sui sacchetti di plastica, al fine di limitarne l'utilizzo.

Il senatore PELLEGRINO Giovanni illustra l'emendamento 8.24.b, sostitutivo dei commi da 4 a 10 dell'articolo 8. Con esso si riconducono ad imposizione IRPEF le plusvalenze realizzate attraverso la percezione di indennità di esproprio o di somme dovute a titolo di risarcimento dei danni per effetto di acquisizione forzosa conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime. Egli dà poi conto dell'emendamento 13.5.a con il quale vengono soppresse alcune disposizioni contenute nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 13, apparendo esse particolarmente lesive dei diritti del contribuente.

Il relatore DE CINQUE illustra l'emendamento 15.2.a: con esso si introduce una diversa formulazione dell'ultimo periodo della lettera f) del comma 2 dell'articolo 15, in materia di comunicazione di dati all'anagrafe tributaria.

Il senatore GAROFALO dà poi conto dell'emendamento 19.14 con il quale, apportando alcune modifiche al comma 5 dell'articolo 19, si stabilisce che le variazioni dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi vengano stabilite in relazione alla variazione dei prezzi medi europei di tali prodotti.

Il senatore NERI illustra l'emendamento 22.4.a il quale stabilisce che le norme in materia di rivalutazione obbligatoria dei beni immobili non riguardano gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Il senatore GAROFALO illustra due emendamenti all'articolo 24. Il primo (24.4.a), interamente sostitutivo dell'articolo, sopprime il comma 3 dell'articolo 7 della legge n.218 del 1990, concernente alcune agevolazioni fiscali per le operazioni di ristrutturazione degli enti creditizi. Il secondo (24.4.b), subordinatamente all'accoglimento del precedente emendamento, propone una riduzione delle stesse agevolazioni.

Il senatore PELLEGRINO Giovanni dichiara di ritirare l'emendamento 25, soppressivo dell'intero articolo 25, e di mantenere l'emendamento 25.6.a con il quale si propone la soppressione delle lettere a), b), c), d), e), f), n), o), p), s), t) e u) del comma 1 dello stesso articolo e la soppressione del comma 3. Egli illustra anche altri tre emendamenti all'articolo 25. Il primo (25.9.a) introduce una diversa articolazione del processo tributario e, in modo simile a quanto stabilito dal secondo emendamento (25.10.a), fissa i criteri di ricorribilità in Cassazione contro le decisioni di secondo grado. Il terzo emendamento (25.16.a) prevede una diversa procedura per la adozione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 25 del disegno di legge in titolo.

Il senatore CAVAZZUTI fa presente che, data la consistenza numerica degli emendamenti - molti dei quali sono di assoluto rilievo - difficilmente la Commissione sarà in grado di esaminare seriamente, nel tempo disponibile, un provvedimento che riforma il sistema fiscale ed il contenzioso tributario. Chiede, pertanto, al presidente Berlanda di valutare l'opportunità di sollevare presso la presidenza del Senato la questione relativa alla non corretta applicazione della legge n. 468 del 1978, la quale prevede l'iscrizione delle maggiori entrate dei provvedimenti collegati negli appositi accantonamenti di segno negativo della legge finanziaria. Applicando correttamente le norme sulla contabilità pubblica, si consentirebbe infatti un esame più approfondito e sereno del provvedimento, in quanto esso risulterebbe sganciato proceduralmente dall'iter della legge finanziaria.

Quando la Conferenza dei capigruppo decise il calendario dei lavori della sessione di bilancio e, quindi, anche del disegno di legge n. 3005, nessuno poteva certo immaginare la portata di questo provvedimento; sarebbe pertanto necessario riconsiderare la decisione di allora.

Il senatore GAROFALO dichiara di condividere le considerazioni del senatore Cavazzuti, anche perchè l'alternativa che sembra delinearsi è quella di stralciare alcune parti del provvedimento, mantenendo invece proprio le disposizioni sul condono fiscale alle quali il Gruppo comunista-PDS è avverso. Pertanto, occorre far confluire nei fondi negativi della legge finanziaria il gettito del provvedimento, allentando la tensione che ne rende difficile l'esame.

Il presidente BERLANDA ricorda di aver fatto presente, in più occasioni, al Governo quali fossero i problemi derivanti dalla complessità del provvedimento, soprattutto a causa dei vincoli temporali posti dalla sessione di bilancio. Altre sue iniziative per semplificare l'iter e l'esame del provvedimento non hanno, d'altra parte, sortito effetti positivi, non essendo concordi tutti i gruppi presenti in Commissione.

In queste condizioni, fermo restando che inviterà nuovamente il Governo a proporre ipotesi risolutive, egli suggerisce di procedere anzitutto all'esame degli articoli di maggiore rilevanza sui quali è necessario un più attento esame.

Il senatore CAVAZZUTI, tenuto conto che il Governo è contrario ad ogni ipotesi di stralcio e che considera inscindibile il provvedimento, ribadisce che egli intende sollevare la questione della errata interpretazione della legge n. 468 del 1978.

Il sottosegretario DE LUCA precisa che il Governo non ritiene essenziali tutti gli articoli del provvedimento, ma solo quelle parti di esso che sono tra loro strettamente connesse come, per esempio, le norme sul contenzioso tributario, sul segreto bancario e sul condono fiscale. Pertanto, mentre non è possibile aderire all'ipotesi di stralcio di queste ultime parti, il Governo è disponibile a collaborare per un miglioramento o una riduzione della portata delle altre norme.

Per quanto concerne la questione sollevata dal senatore Cavazzuti, egli ritiene che casomai essa andrebbe più opportunamente rimessa alla

presidenza del Senato ed alla Conferenza dei capigruppo, non potendo ovviamente essere risolta in Commissione.

Il senatore GAROFALO dichiara di non condividere affatto la proposta di iniziare l'esame del provvedimento, a partire dalle norme concernenti il condono fiscale, le quali, anche se connesse con la riforma del contenzioso e con l'abolizione del segreto bancario, non costituiscono di certo l'aspetto preminente per il Gruppo comunista-PDS.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERLANDA avverte che la seduta della Commissione già fissata per domani, venerdì 25 ottobre 1991, alle ore 9,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (3005)

Art. 1.

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Dal 1° gennaio 1992, le disposizioni contenute nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano anche agli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito, ivi compresi gli istituti centrali di categoria.

1-ter. Dal 1° gennaio 1992, l'articolo 5 della legge 26 aprile 1982, n. 181, e l'articolo 19 della legge 19 marzo 1983, n. 72, sono abrogate».

1.11

GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Art. 3.

Al comma 1, primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'accertamento parziale avverrà esclusivamente adeguando i ricavi o compensi dichiarati a quelli presumibili in base al coefficiente basato sul contributo diretto lavorativo, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 29 aprile 1909, n. 154».

3.1.a

GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Art. 7.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 settembre 1988, n. 327, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 è sostituito dal seguente:

“8. Al fine di limitarne il consumo sul territorio nazionale e allo scopo di difendere e tutelare l'ambiente e il paesaggio, ai sacchetti di plastica utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci, è applicata una imposta di fabbricazione di lire 100 per ogni unità prodotta immessa sul mercato nazionale e una corrispondente sovraimposta di confine. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, definisce, entro sessanta giorni, le modalità di applicazione dell'imposta e della sovraimposta”».

7.24

TORNATI, GAROFALO

Art. 8.

I commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Per i terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al decreto ministeriale n. 1444/68 definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica e economica popolare di cui alla legge n. 167 del 1962 e successive modificazioni, la percezione di indennità di esproprio o di somme dovute a titolo di risarcimento danni per effetto di acquisizione forzata conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime, ove determini plusvalenze ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera b), così come modificato dai precedenti commi del presente articolo, concorre nei limiti della plusvalenza alla formazione dei redditi diversi oggetto di imposizione.

5. Le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle somme di cui al precedente comma costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi di cui all'articolo 81 così come modificato dai precedenti commi del presente articolo.

6. Sulle somme di cui al quarto comma è comunque dovuta l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1962 n. 643.

7. Con decreti del Ministro delle Finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* saranno stabilite le modalità di esecuzione di quanto previsto dai commi da 4 a 6».

8.24.b

PELLEGRINO Giovanni

Art. 11.

Stralciare l'articolo.

11.1

VISENTINI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «gli uffici delle imposte si avvalgono», sopprimere le altre: «di norma».

11.2

MANTICA, RASTRELLI

Art. 12.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3 e sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente:

«4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle domande di rimborso o di discarico presentate dagli esattori o dai concessionari, il concessionario del servizio di riscossione è autorizzato a riprendere gli atti esecutivi secondo le disposizioni contenute nel titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, avvalendosi di tutti i poteri istruttori concessi all'Amministrazione finanziaria dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché su autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette, utilizzando gli uffici finanziari per l'acquisizione di informazioni bancarie, anche relativamente a soggetti che possono fondatamente ritenersi prestanome del debitore. Ai concessionari compete un compenso pari ad un terzo delle somme riscosse coattivamente».

12.1GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «un sesto» con le altre: «un mezzo» e le parole: «10 per cento» con le altre: «30 per cento».

12.2

VITALE, LIBERTINI

Art. 13.

Stralciare l'articolo.

13.1

VISENTINI

Al comma 1, lettera c), numero 7), dopo le parole «richiedere», aggiungere le altre: «, nei soli casi di fondato sospetto di evasione fiscale rilevante».

E conseguentemente:

al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) nel secondo comma dell'articolo 33 le parole "articolo 35" sono sostituite con le altre: "articolo 32, primo comma, numero 7)»;

al comma 1, lettera f), aggiungere, infine, le parole: «e le parole "articolo 35" sono sostituite con le altre "articolo 32, primo comma, numero 7;».

13.2

BEORCHIA, SALERNO

Al comma 2, lettera c), dopo le parole «seguenti:» aggiungere le altre: «, nei soli casi di fondato sospetto di evasione fiscale rilevante».

E conseguentemente:

al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) all'undicesimo comma, primo periodo, dell'articolo 52 le parole “, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 51-bis,” sono sostituite con le seguenti: “nei casi e con le modalità di cui all'articolo 51, secondo comma, numero 7)»;

al comma 2, inserire la seguente lettera g-ter):

«g-ter) al primo comma, primo periodo, dell'articolo 63 sostituire le parole “articoli 51-bis” con le altre: «articoli 51, secondo comma, numero 7)»;

al comma 2, lettera h) aggiungere infine:

«e le parole “articolo 51-bis” sono sostituite con quelle “articolo 51, secondo comma, numero 7)».

13.3

BEORCHIA, SALERNO

Al comma 1:

dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 32 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti delle richieste ad essi relative pervenute ai sensi del primo comma, numero 7)»;

dopo la lettera g), inserire la seguente:

“g-bis) all'articolo 33 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti dell'esecuzione degli accessi che li riguardano”.

Al comma 2:

dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 51 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti delle richieste ad essi relative pervenute ai sensi del secondo comma, numero 7)”»;

dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 52 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti dell'esecuzione degli accessi che li riguardano”».

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è sostituito con il seguente: “Le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti dei controlli ad essi relativi effettuati dal Servizio centrale degli ispettori tributari”».

13.4

BEORCHIA, SALERNO

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) richiedere, nei soli casi di deroga al segreto bancario indicati dall'articolo 35 e con le modalità ivi previste, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti negli stessi casi con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro».

Al comma 1, la lettera e) è soppressa.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

“L'Ufficio delle imposte dirette può richiedere i documenti, i dati e le notizie indicati al n. 7) dell'articolo 32 previa autorizzazione, non

soggetta a ricorso, del presidente della Commissione tributaria di primo grado territorialmente competente e può accedere presso le aziende ed istituti di credito e l'Amministrazione postale a norma del secondo comma dell'articolo 33 previa autorizzazione del competente ispettore compartimentale nelle seguenti ipotesi:

a) quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi, pur essendone obbligato;

b) quando il contribuente non ha indicato nella dichiarazione dei redditi presentata il reddito d'impresa prodotto ovvero taluno dei dati e notizie indicativi di capacità contributiva di cui all'articolo 2, secondo comma;

c) quando il contribuente, pur essendone obbligato, non ha tenuto le scritture contabili prescritte dagli articoli 14, 18, 18-bis, 19 e 20 o quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del primo comma dell'articolo 39 sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica;

d) quando da elementi certi in possesso dell'Ufficio risulta che il contribuente ha conseguito nel periodo d'imposta ricavi o altre entrate non dichiarati, rilevanti per la determinazione dell'imponibile ed analiticamente individuati, per un ammontare non inferiore a lire 80 milioni e ad un quarto di quelli dichiarati;

e) quando il maggior reddito attribuibile al contribuente, in base ai coefficienti cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, non è inferiore a lire 80 milioni ed a un quarto di quello dichiarato;

f) quando il maggior reddito complessivo fondatamente attribuibile al contribuente, in base ad elementi ed a circostanze di fatto certi, ai sensi del quarto comma dell'articolo 38 e salva la facoltà di cui al successivo quinto comma dello stesso articolo, non è inferiore a lire 80 milioni e ad un quarto di quello dichiarato.

La richiesta può riguardare anche i conti successivi al periodo o ai periodi d'imposta cui si riferiscono i fatti indicati nel precedente comma e può essere estesa ai conti intestati ai familiari, nonché a quelli intestati agli amministratori e ai soci delle società e associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero agli amministratori delle società e degli enti di cui all'articolo 87 del medesimo decreto.

Con le richieste e nel corso degli accessi indicati nel primo comma non possono essere rilevati dagli Uffici documenti, dati e notizie relativi a soggetti diversi dal contribuente e dai soggetti indicati nel precedente comma. Tali documenti, dati e notizie sono tuttavia utilizzabili ai fini fiscali se forniti dal contribuente o, autonomamente, dalle aziende e istituti di credito.

L'ispettore compartimentale competente deve esprimersi sulla richiesta di autorizzazione all'accesso formulata dall'ufficio entro il termine di giorni quindici dalla richiesta stessa.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 34».

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) il primo comma dell'articolo 52 è sostituito dal seguente:

“Se i documenti trasmessi a norma dell'articolo 32, primo comma, n. 7, e le certificazioni rilasciate a norma dell'articolo 34 non rispondono al vero o sono incompleti si applica la pena pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 30.000.000 a carico dell'azienda o istituto di credito e la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto le risposte e le certificazioni. La pena a carico dell'azienda o istituto di credito si applica anche nel caso di omissione dell'invio dei documenti o del rilascio delle certificazioni. Si considera omesso l'invio o il rilascio avvenuto oltre il termine di cui all'articolo 32, ultimo comma, e 34. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di violazioni da parte delle società ed enti di assicurazione e delle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto terzi ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria relativamente alle richieste di cui all'articolo 32, primo comma, numero 5)”».

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) nel secondo comma dell'articolo 51, il numero 7) è sostituito dal seguente:

“7) richiedere, nei soli casi di deroga al segreto bancario indicati dall'articolo 51-bis e con le modalità ivi previste, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti negli stessi casi con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro”».

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) l'articolo 51-bis è sostituito dal seguente:

“L'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può richiedere i documenti, i dati e le notizie indicati al n. 7 dell'articolo 51 previa autorizzazione, non soggetta a ricorso, del presidente della Commissione tributaria di primo grado territorialmente competente e può accedere presso le aziende ed istituti di credito e l'Amministrazione postale a norma dell'ultimo comma dell'articolo 52 previa autorizzazione del competente ispettore compartimentale nelle seguenti ipotesi:

a) quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione di cui all'articolo 28, pur essendone obbligato, ovvero quando risulta che ha emesso o utilizzato fatture per operazioni inesistenti;

b) quando, in ordine all'osservanza degli adempimenti contabili, ricorrono le ipotesi di cui al secondo comma, numeri 1) e 3), dell'articolo 55;

c) quando dagli atti e documenti di cui all'articolo 54, terzo comma, ovvero da altri elementi certi in possesso dell'Ufficio risulta che il contribuente ha effettuato nel corso di un anno solare operazioni imponibili, non imponibili, non soggette o esenti da imposta per corrispettivi non dichiarati superiori a lire 80 milioni e ad un quarto di quelli dichiarati;

d) quando dagli elementi in possesso dell'Ufficio risulta che l'ammontare dell'imposta detraibile o rimborsabile indicato nella dichiarazione annuale è superiore di oltre un ventesimo a quella spettante e la differenza è superiore a lire 80 milioni;

e) quando i maggiori corrispettivi attribuibili al contribuente in base ai coefficienti di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, siano di importo superiore a lire 80 milioni e ad un terzo di quello dichiarato.

La richiesta può riguardare anche i conti successivi al periodo o ai periodi d'imposta cui si riferiscono i fatti indicati nel precedente comma e può essere estesa ai conti intestati ai familiari, nonché a quelli intestati agli amministratori e ai soci delle società e associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero agli amministratori delle società e degli enti di cui all'articolo 87 del medesimo decreto.

Con le richieste e nel corso degli accessi indicati nel primo comma non possono essere rilevati dagli Uffici documenti, dati e notizie relativi a soggetti diversi dal contribuente e dai soggetti indicati nel precedente comma. Tali documenti, dati e notizie sono tuttavia utilizzabili ai fini fiscali se forniti dal contribuente o, autonomamente, dalle aziende e istituti di credito.

L'ispettore compartimentale competente deve esprimersi sulla richiesta di autorizzazione all'accesso formulata dall'ufficio entro il termine di giorni quindici dalla richiesta stessa.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni».

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

13.5

BEORCHIA, CAPPELLI, SALERNO

Al comma 2, lettera a), sub. 2, sopprimere le parole: «i prelevamenti annotati negli stessi conti, se il contribuente non ne indica il beneficiario, sono considerati relativi ad acquisti;».

13.5.a

PELLEGRINO Giovanni

Al comma 1, lettera c) sopprimere le seguenti parole: «ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona».

13.6

MANTICA, RASTRELLI

Al comma 1, lettera g) sopprimere le seguenti parole: «ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona».

13.7

MANTICA, RASTRELLI

Al comma 1, lettera g) sopprimere le seguenti parole: «e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano».

13.8

MANTICA, RASTRELLI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) nel secondo comma dell'articolo 51, il numero 2) è sostituito dal seguente:

“2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti nonchè, limitatamente agli esercenti arti e professioni e agli esercenti imprese in regime di contabilità semplificata, anche scritture con l'esclusione comunque dei libri e dei registri in corso di scritturazione, ovvero per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del successivo numero 7), o rilevate a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; i prelevamenti annotati negli stessi conti, se il contribuente non ne indica il beneficiario, sono considerati relativi ad acquisti; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'articolo 52;”».

13.9

NERI, SANTALCO, SALERNO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «non inferiore a capitano» aggiungere le altre: «i quali devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti».

13.10

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Al comma 1, lettera i), sostituire la cifra: «30.000.000» con l'altra: «250.000.000».

13.11

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al soggetto che fornisce le informazioni suddette è riconosciuto un credito d'imposta pari a 10.000 lire per ogni operazione segnalata con un massimo di 500.000 lire per ogni nominativo cui l'indagine si riferisce».

13.12

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POLLINI

Al comma 2, alla fine della lettera c), sopprimere le seguenti parole: «ovvero, per la Guardia di Finanza, del comandante di zona».

13.13

MANTICA, RASTRELLI

Al comma 2 sopprimere le lettere e) ed f).

13.14

DE CINQUE

Al comma 2, lettera e), aggiungere le seguenti parole: «dopo il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 52 è aggiunto il seguente periodo: "per accedere nei locali destinati all'esercizio di arti e professioni, che non siano adibiti anche all'esercizio di imprese commerciali o agricole, è necessaria l'autorizzazione dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette"».

13.15

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. L'ispettore compartimentale delle imposte dirette, l'ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari ed il direttore dei Servizi centrali degli ispettori tributari sono personalmente responsabili dell'utilizzo dei dati e delle notizie raccolti e rilevanti ai fini dell'accertamento dell'IVA e/o delle imposte sui redditi».

13.16

MANTICA, RASTRELLI

Art. 14.

Stralciare l'articolo.

14.1

VISENTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) nell'articolo 32. primo comma, il secondo periodo del numero 3, è sostituito dai seguenti: "Agli esercenti arti e professioni e agli esercenti imprese in regime di contabilità semplificata può essere richiesta l'esibizione dei libri o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;».

14.2

NERI, SANTALCO, SALERNO

Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).

14.3

BEORCHIA, SALERNO

Al comma 1, lettera e), sostituire le cifre: «100.000» e: «1.000.000», rispettivamente, con le altre: «1.000.000» e: «10.000.000».

14.4GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

14.5

MANTICA, RASTRELLI

Al comma 1, alla lettera f), sopprimere il numero 3).

14.6

DE CINQUE

Art. 15.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

15.1

PELLEGRINO Giovanni

Sopprimere la lettera b) del comma 2 e i commi 4 e 5.

15.2

BEORCHIA, SALERNO

Al comma 2, lettera f), l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Con decreto del Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro del tesoro verranno stabiliti il contenuto, i termini e le modalità della comunicazione per i soggetti di cui al primo comma del citato articolo 29. Per i soggetti di cui al quarto comma dello stesso articolo, il contenuto, i termini e le modalità della comunicazione saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le rispettive Presidenze».

15.2.a

SANTALCO, DE CINQUE

Al comma 4, dopo le parole: «sono stabilite» aggiungere le altre: «con il massimo di elementi di riservatezza».

15.3

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Art. 16.

Sopprimere l'articolo.

16.1

LEONARDI

Stralciare l'articolo.

16.2

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Stralciare l'articolo.

16.3

VISENTINI

Al comma 1, dopo le parole: «dei ragionieri liberi professionisti» aggiungere le altre: «dei consulenti del lavoro, e periti ed esperti tributari iscritti nei ruoli istituiti presso le Camere di Commercio».

16.4

BRINA, POLLINI, PELLEGRINO Giovanni,
BERTOLDI

Al comma 1, sostituire le parole da: «I soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti» fino alle parole: «dei dati esposti» con le seguenti: «I soggetti iscritti in albi, elenchi e ruoli obbligati alla tenuta del repertorio della clientela a norma del decreto ministeriale 27 settembre 1989 e depositari delle scritture contabili devono apporre nelle dichiarazioni dei redditi o nelle dichiarazioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, redatte per conto dei loro clienti, il visto di conformità dei dati esposti».

16.5

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «dei ragionieri liberi professionisti» aggiungere le altre: «nonchè i soggetti iscritti in albi, elenchi e ruoli, obbligati alla tenuta del repertorio della clientela e depositari delle scritture contabili».

16.6BRINA, POLLINI, PELLEGRINO Giovanni,
BERTOLDI

Al comma 1 sostituire le parole: «devono apporre», con le altre: «possono apporre».

16.7

VITALE, LIBERTINI

Al comma 1 sostituire le parole: «solo al soggetto che ha posto detto visto», con le altre: «solidalmente al contribuente ed al soggetto che ha apposto detto visto».

16.8

VITALE, LIBERTINI

Art. 17.*Sopprimere l'articolo.***17.1**

MANTICA, RASTRELLI

*Stralciare l'articolo.***17.2**

VISENTINI

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «la spesa si considera in ogni caso di rappresentanza qualora non sia chiaramente percepibile per il pubblico il carattere pubblicitario del messaggio ricevuto».

17.3

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Al comma 10, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le altre: «novanta giorni» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La mancata risposta da parte del comitato consultivo suddetto entro novanta giorni dalla richiesta del contribuente equivale a silenzio-assenso».

17.4

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Al comma 10, sostituire le parole: «120 giorni» con le altre: «60 giorni».

17.5

DE CINQUE

Art. 18.

Stralciare l'articolo.

18.1

VISENTINI

Al comma 1, dopo la parola: «è istituito» aggiungere le altre: «d'intesa con le associazioni dei comuni».

18.2

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

«3. Per la prosecuzione, nell'ambito del potenziamento del sistema informativo del Ministero delle finanze, dell'ammodernamento e dell'aggiornamento degli archivi del catasto e della nuova cartografia catastale, nonché per l'acquisizione su supporto magnetico delle schede planimetriche delle unità immobiliari del nuovo catasto edilizio urbano, indispensabile anche per consentire la misurazione delle superfici, in metri quadrati anziché in vani catastali, è autorizzata, per ciascuno degli

anni 1992, 1993 e 1994 la spesa rispettiva di lire 100 miliardi, 150 miliardi e 200 miliardi, da iscrivere, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6041 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1992.

4. Le attività di manutenzione, conduzione e sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze, strumento di preminente rilevanza per l'interesse dello Stato anche sotto il profilo della sicurezza e segretezza, ivi comprese le attività di cui al comma 1 possono essere affidate in concessione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma primo, della legge 11 marzo 1988, n. 66 a società specializzate aventi comprovata esperienza pluriennale nella realizzazione e conduzione termica dei sistemi informativi complessi per la Pubblica Amministrazione prevalentemente nelle aree di competenza dell'Amministrazione finanziaria, secondo i criteri ed in conformità agli obiettivi fissati dall'Amministrazione stessa.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede utilizzando una quota parte del maggior gettito previsto dalla presente legge. Le somme non impegnate alla chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo.

6. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.3 ZANELLA, SALERNO, PUTIGNANO, SANTALCO,
MANCIA, COVIELLO, AZZARÀ

Art. 19.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d).

19.1 MANTICA, RASTRELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

19.2 VITALE, LIBERTINI

Al comma 1, stralciare le lettere a) e b) e stralciare il comma 5.

19.3 VISENTINI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

19.4 VITALE, LIBERTINI

Nelle lettere a), b) e c) del comma 1, sostituire le parole: «ad associazioni sindacali e di categoria» con le altre: «agli enti di tipo associativo di cui all'articolo 111, comma 3».

19.5

NERI, SANTALCO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a partire dal periodo di imposta avente inizio successivamente a quello in corso alla data del 31 dicembre 1991».

19.6

MANTICA, RASTRELLI

Al comma 2 sopprimere le parole: «di cui alle lettere a), b) e d)» fino alle parole: «1° gennaio 1992; quella» e sostituire le parole: «le disposizioni» con le altre: «la disposizione».

19.7

VITALE, LIBERTINI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

19.8

VITALE, LIBERTINI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

19.9

NERI, SANTALCO, SALERNO

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 1991» con le altre: «31 dicembre 1990».

19.10

DIANA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 28 del testo unico 30 ottobre 1990, n. 346 sull'Imposta di successione e donazione, aggiungere al comma 3, tra la parola: "registro" e la parola: "conforme" la particella "o", sopprimendo la virgola».

19.11

DE CINQUE

Sopprimere le lettere da a) a g) del comma 3 ed il comma 4.

19.12

DE CINQUE

Al comma 3, lettera e), ultimo periodo, sostituire le parole: «oltre il quinto anno successivo» con le altre: «oltre il decimo anno successivo».

19.13

DE CINQUE, SALERNO, LEONARDI

Al comma 5, sostituire le parole: «delle variazioni dei prezzi internazionali», con le seguenti: «delle variazioni dei prezzi medi europei rilevati dal Ministero dell'Industria in base alla direttiva CEE 76/491, che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo nazionali».

19.14

GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

«1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

“g) le spese per frequenza di corsi di istruzione primaria e secondaria e di corsi di formazione professionale nella misura massima stabilita per ogni anno di imposta con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* entro il mese di settembre dell'anno precedente. Per ogni ordine e grado di scuola detta misura dovrà corrispondere ad una quota pari al 50 per cento del costo medio per alunno sostenuto dallo Stato nel corrispondente ordine e grado della scuola statale nel secondo anno precedente a quello di pubblicazione del decreto. Le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi dei corrispondenti atenei statali».

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle finanze, di concerto con quelli del Tesoro e della Pubblica istruzione, fissa con apposito decreto le modalità per il reperimento dei dati, anche a campione, necessari per stabilire il costo medio per alunno nella scuola statale ai fini della determinazione della quota di cui al comma 1”».

19.0.1

BERLANDA

Art. 20.

Sopprimere gli articoli 20, 21, 22 e 23.

20.1

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Sopprimere l'articolo.

20.2

MANTICA, RASTRELLI

Sostituire gli articoli 20, 21 e 22 con il seguente:

«Art. 20. - 1. Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le aziende municipalizzate, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, devono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e alle altre norme di legge o di statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1) e 3) del primo comma del medesimo articolo 2425, nonché le azioni e le quote di società controllate e di società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

2. Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati costruiti dalla società o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli adibiti, alla data del 31 dicembre 1989 e alla data in cui viene eseguita la rivalutazione, a uffici della società o dell'ente o all'esercizio di attività da parte di essi. Non possono inoltre essere rivalutate le azioni e le quote ricevute dalla società apportante a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

3. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e deve avvenire moltiplicando il prezzo di acquisto o il costo iscritto in bilancio, al netto degli effetti di precedenti leggi di rivalutazione e di ogni altra rivalutazione, per i coefficienti riportati nella tabella A allegata alla presente legge. Gli eventuali fondi di ammortamento devono essere rivalutati moltiplicando le quote accantonate e dedotte dal reddito di impresa per il coefficiente di rivalutazione relativo all'anno di accantonamento delle singole quote.

4. Qualora la rivalutazione del capitale proprio, effettuata applicando i coefficienti riportati nella allegata tabella A alla parte di capitale proprio costituitasi nell'esercizio chiuso in ciascuno degli anni indicati nella tabella medesima, sia inferiore al complessivo saldo di rivalutazione di cui al comma precedente, il maggior valore attribuibile ai beni è ridotto, agli effetti tributari, in misura pari al rapporto tra la rivalutazione del capitale proprio di cui al presente comma e la complessiva rivalutazione dell'attivo di cui al comma precedente. Per capitale proprio si intende quello definito dal terzo e quarto comma dell'articolo 3 della legge 19 marzo 1983, n. 72, comprensivo anche delle riserve o fondi che il terzo comma dello stesso articolo 3 esclude dal computo, ma al netto delle riserve costituite in base a precedenti leggi di rivalutazione.

5. Le perdite riportabili a nuovo ai sensi degli articoli 8 e 134 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ridotte, a partire da quelle dell'esercizio più remoto, di un importo corrispondente all'ammontare dei fondi di rivalutazione monetaria di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, ed alla legge 19 marzo 1983, n. 72, nonché dei fondi di cui all'articolo 55, ultimo comma, del medesimo testo unico, utilizzati per la copertura di perdite nel quinquennio precedente. La copertura delle perdite mediante riduzione del capitale si considera effettuata utilizzando prima di tutto gli importi dei fondi di rivalutazione ad esso in precedenza eventualmente imputati.

6. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi dei commi precedenti deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

7. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza obbligo di osservare le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

8. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 6 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti.

9. Ai fini del comma 8 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già scritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

10. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano, per i beni di cui all'articolo 1 relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87,

comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano per i beni acquisiti nei periodi di imposta in cui l'impresa era assoggettata a regime di contabilità ordinaria. Per le imprese in regimi semplificati di contabilità nonchè per le imprese di cui al periodo precedente limitatamente ai beni acquistati in periodi nei quali erano adottati regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione è ammessa in misura dell'80 per cento dell'ammontare che risulta applicando al costo dei beni i coefficienti di cui alla allegata tabella A. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto deve essere allegato alla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge.

11. In caso di violazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti, gli amministratori e i sindaci o revisori o il titolare dell'impresa individuale, sono puniti con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale, per la durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni».

20.3

BERTOLDI, GAROFALO, BRINA, VITALE, POLLINI

ALLEGATO

TABELLA A
COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE DEI BENI
IN BASE ALL'ANNO DI ACQUISIZIONE

Beni acquisiti precedentemente all'esercizio chiuso nell'anno 1974	7,19
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1974	6,02
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1975	5,14
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1976	4,41
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1977	3,73
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1978	3,32
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1979	2,87
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1980	2,37
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1981	2,00
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1982	1,72
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1983	1,49
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1984	1,35
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1985	1,24
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1986	1,17
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1987	1,12
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1988	1,07
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1989	1,00

Al comma 1, le parole: «sono tenuti a rivalutare» sono sostituite dalle altre: «sono tenuti, salvo quanto stabilito dal comma 2-bis dell'articolo 21, a rivalutare».

20.4

NERI, SANTALCO, SALERNO

Al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione degli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939 n. 1089».

20.5

DIANA

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Tale rivalutazione è facoltativa qualora i beni rivalutabili siano di proprietà di società o di enti di cui al presente comma appartenenti a soci intestatari fiduciari per conto di associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, associazioni sindacali, associazioni e cooperative di volontariato, partiti politici, e siano principalmente destinati ad attività annesse o connesse agli scopi statutari delle associazioni, dei partiti o delle cooperative».

20.6

VITALE, LIBERTINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Non è obbligatoria la rivalutazione dei fabbricati indicati alle lettere e), f) e g) dell'articolo 25 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, ed agli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089».

20.7

FAVILLA, DE CINQUE, POLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Non è obbligatoria la rivalutazione dei fabbricati indicati alle lettere e), f) e g) dell'articolo 25 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643».

20.8

FAVILLA, DE CINQUE, POLLINI

Aggiungere al comma 2, le seguenti parole: «Non sono inoltre rivalutabili i fabbricati e le aree fabbricabili posseduti dai soggetti indicati al numero 3 dell'articolo 16 del testo unico delle leggi

sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165».

20.9

CAPPELLI, LEONARDI, SALERNO

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Non sono altresì rivalutabili gli immobili posseduti da società e da enti che si avvalgono delle disposizioni previste nel comma 2-ter.

2-ter. Fino al 31 dicembre 1992 le assegnazioni di beni soggetti al vincolo di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, a singoli soci, persone fisiche ed enti non commerciali, conseguenti a scioglimenti deliberati tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 1992 dalle società di qualsiasi tipo ed oggetto, esistenti alla data del 31 luglio 1991, il cui patrimonio sia costituito, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio, almeno per il 75 per cento dai beni di cui sopra, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, non sono considerate cessioni agli effetti della imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito e sono soggette all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ridotta a metà. Restano tuttavia soggette alle imposte sul reddito, sia per le società che per i soci assegnatari, le plusvalenze da rivalutazione monetaria e le plusvalenze accantonate in sospensione d'imposta. Per le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata la disposizione si applica a condizione che i soci assegnatari risultino iscritti nel libro dei soci alla predetta data del 31 luglio 1991 o che vengano iscritti nel libro dei soci entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 31 luglio 1991. Ai fini di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i successivi trasferimenti da parte dei soci assegnatari a seguito degli scioglimenti previsti nel comma precedente, come valore d'acquisto sarà considerato quello iscritto nell'ultimo bilancio della società di cui è stato deliberato lo scioglimento».

20.10

DIANA

Al comma 3, i primi due periodi sono sostituiti dal seguente: «La rivalutazione deve essere eseguita nel primo bilancio o rendiconto da approvarsi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

20.11

NERI, SANTALCO, SALERNO

Al comma 3, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «In tal caso, se i beni sono stati conferiti ad un valore superiore a quello riconosciuto agli effetti delle imposte sui redditi, la società conferitaria

deve comunque rivalutare il costo dei beni stessi fiscalmente riconosciuto con il pagamento dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 21, terzo comma».

20.12

LEONARDI, NERI, CAPPELLI

Aggiungere infine il seguente comma: «4. Non sono soggetti alla rivalutazione obbligatoria gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089».

20.13

VISENTINI, COVI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «4. Non sono soggetti alla rivalutazione obbligatoria gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089».

20.14

FIOCCHI

Art. 21.

Sopprimere l'articolo.

21.1

MANTICA, RASTRELLI

Al comma 1, sopprimere, al secondo rigo, le parole: «su cui».

21.2

FAVILLA

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «con esclusione delle categorie A/10 e C/1» e le altre: «e nelle categorie A/10».

Sopprimere, altresì, le parole: «e nella categoria C/1».

21.3

VITALE, LIBERTINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «con esclusione delle categorie» fino a: «nella categoria C/1» con le altre: «D ed E».

21.4

VITALE, LIBERTINI

Aggiungere al comma 1 dopo la lettera a) la seguente:

a-bis) limitatamente alle categorie D ed E, in assenza di rendita catastale di cui al precedente punto 1 lettera a), la rivalutazione può essere eseguita per un ammontare pari alla differenza tra il prezzo di costo o di acquisto, eventualmente rivalutato in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria ma al netto di ogni altra rivalutazione, moltiplicato per i seguenti coefficienti:

1990	1,05;
1989	1,10;
1988	1,15;
1987	1,20;
1986	1,30;
1985	1,40;
1984	1,50;
1983	1,60;
1982 e precedenti	1,70,

e le relative quote di ammortamento rivalutate con lo stesso coefficiente del bene.

21.5

FAVILLA, DE CINQUE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «l'80 per cento» con le altre: «il 100 per cento».

21.6

VITALE, LIBERTINI

Al comma 2, le parole: «è costituito dal 42 per cento» sono sostituite dalle altre: «non può essere inferiore al 42 per cento» e le parole: «un miliardo di lire, e va» sono sostituite dalle seguenti: «un miliardo di lire. Detto ammontare va».

21.7

NERI, SANTALCO

Al comma 2, sostituire le parole: «è costituito dal 42 per cento dell'importo» con le altre: «è costituito da non meno del 42 per cento dell'importo».

21.8

FAVILLA, DE CINQUE, LEONARDI

Sostituire le parole: «42 per cento», con le altre: «50 per cento».

21.9

VITALE

Al comma 2, sostituire le parole: «che eccede i costi dei beni fiscalmente riconosciuti» con le altre: «che eccede il valore contabile dei beni al netto degli ammortamenti contabilizzati e fiscalmente riconosciuti».

21.10

FAVILLA, DE CINQUE

Al comma 2, le parole: «aumentati di un miliardo di lire» sono sostituite dalle altre: «aumentati di 100 milioni di lire».

21.11

NERI, SALERNO

Al comma 2, sostituire le parole: «aumentati di un miliardo di lire» con le altre: «aumentati di 200 milioni di lire».

21.12

LEONARDI, SALERNO

Al comma 2, sopprimere, in fine, le parole: «risultante da apposita perizia redatta ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile».

21.13

FAVILLA, DE CINQUE

Al comma 2, sostituire le parole da: «e comunque in misura» fino alla fine del periodo con le seguenti:

«Nel caso di una rivalutazione di maggiore o di minore entità, dovrà esser redatta apposita perizia ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile».

21.14

FAVILLA, DE CINQUE

Al comma 2, sostituire le parole: «maggior valore» con le altre: «42 per cento del maggior valore, al netto di 1 miliardo di lire».

21.15

FAVILLA, DE CINQUE, LEONARDI

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-bis. Limitatamente ai gruppi catastali D1, D7, D8 ed E1, E3, E4, E9, e in deroga al disposto di cui ai precedenti commi 1, lettera a) e 2, la rivalutazione può essere eseguita per un ammontare pari alla differenza di valore tra i prezzi di costo o di acquisto, rivalutati sulla base di coefficienti annuali, ed il relativo fondo di ammortamento, anch'esso

rivalutato con gli stessi coefficienti. Il prezzo o costo del bene è comprensivo del valore attribuito in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria.

I coefficienti annuali di cui al punto precedente sono i seguenti:

- 1,05 per i beni acquisiti nell'esercizio 1990;
- 1,10 per i beni acquisiti nell'esercizio 1989;
- 1,15 per i beni acquisiti nell'esercizio 1988;
- 1,20 per i beni acquisiti nell'esercizio 1987;
- 1,30 per i beni acquisiti nell'esercizio 1986;
- 1,40 per i beni acquisiti nell'esercizio 1985;
- 1,50 per i beni acquisiti nell'esercizio 1984;
- 1,60 per i beni acquisiti nell'esercizio 1983;
- 1,70 per i beni acquisiti nell'esercizio 1982 e precedenti».

21.16

LEONARDI, NERI

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-bis. Limitatamente ai gruppi catastali D ed E, e in deroga al disposto di cui ai precedenti commi 1, lettera a) e 2, la rivalutazione può essere eseguita per un ammontare pari alla differenza di valore tra i prezzi di costo o di acquisto, rivalutati sulla base di coefficienti annuali, ed il relativo fondo di ammortamento, anch'esso rivalutato con gli stessi coefficienti. Il prezzo o costo del bene è comprensivo del valore attribuito in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria.

I coefficienti annuali di cui al punto precedente sono i seguenti:

- 1,05 per i beni acquisiti nell'esercizio 1990;
- 1,10 per i beni acquisiti nell'esercizio 1989;
- 1,15 per i beni acquisiti nell'esercizio 1988;
- 1,20 per i beni acquisiti nell'esercizio 1987;
- 1,30 per i beni acquisiti nell'esercizio 1986;
- 1,40 per i beni acquisiti nell'esercizio 1985;
- 1,50 per i beni acquisiti nell'esercizio 1984;
- 1,60 per i beni acquisiti nell'esercizio 1983;
- 1,70 per i beni acquisiti nell'esercizio 1982 e precedenti».

21.17

CAPPELLI, SALERNO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno eseguito la rivalutazione di fabbricati ed aree fabbricabili a norma della legge 29 dicembre 1990, n. 408, non sono tenuti all'osservanza della disposizione dell'articolo 20, comma 1, limitatamente a tali beni, se l'ammontare complessivo della rivalutazione su di essi eseguita non è inferiore, per la parte ai medesimi complessivamente attribuibile, a quello minimo stabilito nel comma 2; a tal fine i costi fiscalmente riconosciuti dei beni predetti si assumono al netto della rivalutazione già eseguita. Qualora l'ammontare complessivo della rivalutazione già eseguita risulti inferiore, la rivalutazione a norma delle

disposizioni di questo Capo deve essere eseguita per un ammontare non inferiore alla differenza, da imputare a ciascun bene a norma del comma 2».

21.18

NERI, SANTALCO

Al comma 3, sostituire le parole: «al 16 per cento» con le altre: «al 20 per cento».

21.19

VITALE, LIBERTINI

Al comma 6, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Qualora il contribuente abbia diritto a rimborsi di crediti di imposta sulla base di dichiarazioni relative a periodi di imposta precedenti o risultanti da quelle relative al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, gli importi da versare devono essere interamente utilizzati a titolo di compensazione dei predetti rimborsi, compresi i relativi interessi maturati, a partire da quello meno recente. La suddetta compensazione può essere eseguita anche utilizzando i crediti di imposta di spettanza di altre società o enti con i quali sussistono vincoli di controllo o collegamento, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, del codice civile. Il minor gettito di imposta scaturente dall'esecuzione delle compensazioni sopra indicate viene coperto con una corrispondente variazione in diminuzione dello stanziamento di lire milioni 7.500.000 indicato nella tabella A allegata al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, alla voce "Ministero del tesoro - Rimborso dei crediti d'imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari"».

21.20

CAPPELLI, NERI

Al comma 6, alle righe diciottesima e diciannovesima, dopo le parole: «utilizzati fino al», sopprimere le parole: «25 per cento del».

21.21

FAVILLA, DE CINQUE

Al comma 6, sostituire le parole: «25 per cento» con le altre: «100 per cento».

21.22GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Al comma 7, sostituire le parole «Per i beni di cui al comma 1, rivalutati ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408», con le altre «Per i beni di cui al comma 1, già rivalutati ai sensi della legge 29 dicembre

1990, n. 408 antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge».

21.23

NERI, SANTALCO

Al comma 8, sostituire le parole: «a quella di inizio del terzo esercizio successivo» con le altre: «a quella di inizio del primo esercizio successivo».

21.24

CAPPELLI, NERI

Al comma 8, sostituire le parole «in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo» con le altre: «in data anteriore a quella di inizio del secondo esercizio successivo».

21.25

LEONARDI, SALERNO

Art. 22.

Sopprimere l'articolo.

22.1

MANTICA, RASTRELLI

Al comma 3, le parole: «e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «e, per l'importo corrisposto ai soci o ai partecipanti, il reddito imponibile di questi».

22.2

NERI, SALERNO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Tuttavia il saldo attivo, se viene reinvestito in beni strumentali ammortizzabili entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione, non concorre più a formare il reddito imponibile della società o dell'ente in caso di utilizzo per qualsiasi scopo; in tal caso il saldo attivo si computa per l'intero ammontare ai fini delle disposizioni relative alla maggioranza di conguaglio».

22.3

CAPPELLI, SALERNO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il saldo attivo di rivalutazione potrà essere utilizzato, per qualsiasi scopo, in esenzione dalle imposte sul reddito e dalla

maggiorazione di conguaglio, sino a concorrenza dell'ammontare degli investimenti in beni ammortizzabili effettuati, per ciascun periodo di imposta, nel triennio 1992/1994 che eccedono l'ammontare degli ammortamenti effettuati nell'esercizio precedente. Nell'ammontare degli investimenti si computano anche le spese di ricerca e di carattere ambientale».

22.4

FAVILLA, DE CINQUE

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

22.4.a

NERI, SALERNO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono esclusi dalla rivalutazione di cui agli articoli 20 e 21 gli immobili di importanza storica ed artistica soggetti ai vincoli di cui alla legge n. 1089 del 1939 e successive modificazioni».

22.5

MANTICA, RASTRELLI

Art. 23.

Sopprimere l'articolo.

23.1

MANTICA, RASTRELLI

Al comma 1, le parole: «degli articoli 20 e 21 o dell'articolo 22» sono sostituite delle altre: «dell'articolo 20».

23.2GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Al comma 1 sostituire le parole: «da lire 2 milioni a lire 20 milioni» con le altre «da lire 10 milioni a lire 100 milioni» e sostituire le parole: «salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare» con le parole: «ed inoltre si applica».

23.3

VITALE, LIBERTINI

Dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente:

«Art. 23-bis

1. La rivalutazione di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 408, può essere eseguita, anche dai soggetti che l'abbiano già effettuata, nel termine stabilito dall'articolo 21, comma 3.

2. Possono essere rivalutati i beni, diversi dagli immobili di cui all'articolo 21, indicati nell'articolo 1 della predetta legge acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990 e risultanti nel bilancio o rendiconto relativo.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono ancora eseguire la rivalutazione di cui alla predetta legge».

23.0.1

NERI, SANTALCO

Art. 24.

Sopprimere gli articoli da 24 a 56.

24.1

VITALE, LIBERTINI

Sopprimere l'articolo.

24.2

LEONARDI, TRIGLIA, SALERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24.

1. Il secondo ed il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, sono sostituiti dai seguenti:

“L'eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti, quale iscritto nel bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento, e l'ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell'ente conferente nella misura del 15 per cento. La differenza tassata è considerata costo fiscalmente riconosciuto per la società conferitaria e può essere dalla medesima attribuita in tutto o in parte all'avviamento, ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte, maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo, non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore

riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento, maggiorato della differenza tassata di cui al presente comma; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento, per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita ai sensi del presente comma".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli atti di conferimento perfezionati dopo l'entrata in vigore della presente legge».

24.4

LEONARDI, CAPPELLI, NERI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, è soppresso».

24.4.a

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

In subordine: Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. La percentuale di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, è ridotta allo 0,6 per cento».

24.4.b

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La disposizione del comma precedente si applica agli atti di conferimento perfezionati dopo l'entrata in vigore della presente legge».

24.5

LEONARDI

Art. 25.

Sopprimere l'articolo.

25

PELLEGRINO Giovanni

Sopprimere l'articolo.

25.1

MANTICA, RASTRELLI

Stralciare gli articoli 25 e 26.

25.2

VISENTINI

Stralciare gli articoli 25 e 26.

25.3

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Sopprimere l'articolo.

25.4

VITALE, LIBERTINI

Stralciare l'articolo.

25.6

FAVILLA, DE CINQUE

*Sopprimere nel comma 1 le lettere a), b), c), d), e), f), n), o), p), s),
t) e u) e sopprimere, altresì, il comma 3.*

25.6.a

PELLEGRINO Giovanni

*Al comma 1, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi
recanti» con le altre: «un decreto legislativo recante».*

25.7

VITALE, LIBERTINI

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

*«b) riesame preventivo da parte di uffici di conciliazione, istituiti
nei capoluoghi di provincia, dell'atto impugnato o del rapporto
controverso entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamen-
to e disciplina della conciliazione con particolare riguardo a:*

*1) composizione degli uffici di conciliazione, prevedendo la
nomina dei membri fra i magistrati ordinari o amministrativi a riposo o
fra soggetti la cui qualificazione professionale venga assicurata da
adeguata preparazione nelle discipline giuridiche o economiche*

acquisita con l'esercizio protrattosi per almeno dieci anni di attività professionali; determinazione dei requisiti soggettivi per ricoprire l'ufficio nonché dei criteri per la nomina; determinazione del regime delle incompatibilità, della durata della carica, dello stato giuridico e retributivo; previsione di specifiche cause di decadenza;

2) disciplina della conciliazione, con la previsione dello svolgimento del giudizio dinanzi ad un giudice conciliatore, alla presenza di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria e del contribuente o di un suo difensore; previsione di conclusione del giudizio con la sottoscrizione delle parti di un verbale di raggiunta o di mancata conciliazione; nel caso di mancata conciliazione dovrà prevedersi altresì l'invio del verbale, recante tutti gli elementi utili ai fini della comprensione dei motivi della mancata conciliazione e delle posizioni delle parti, al tribunale tributario competente;

3) disciplina degli effetti della conciliazione e previsione, nel caso di mancato raggiungimento della stessa, della possibilità di adire il tribunale tributario mediante presentazione di ricorso entro sessanta giorni dalla redazione del verbale di mancata conciliazione».

25.8

FAVILLA, DE CINQUE

Al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) articolazione del processo tributario in due gradi di giudizio da espletarsi in primo grado da tribunali tributari istituiti nei capoluoghi di provincia e in grado di appello, da Corti tributarie istituite nei capoluoghi di regione;».

25.9

FAVILLA, DE CINQUE

Al comma 1, la lettera d) è sostituita dalle seguenti:

«d) articolazione del processo tributario in due gradi di giudizio da espletarsi in primo grado da tribunali tributari istituiti in capoluoghi di provincia e in grado d'appello, da corti tributarie regionali con sede nei capoluoghi di regione;

d-bis) previsione della ricorribilità in Cassazione delle decisioni delle corti tributarie regionali ai sensi degli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile».

25.9.a

PELLEGRINO Giovanni

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nella provincia autonoma di Bolzano si tengono fermi i tribunali tributari di 1° e 2° grado nel rispetto delle disposizioni statutarie e delle norme di attuazione vigenti».

25.10

RIZ, RUBNER, BERTOLDI

Alla lettera d), del comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previsione della possibilità di ricorrere in Cassazione, contro le decisioni della Corte tributaria centrale per i soli motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi dell'articolo 111, terzo comma, della Costituzione».

25.10.a

GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, POLLINI, PELLEGRINO Giovanni

Al comma 1, lettera b):

1) sostituire le parole «tra i magistrati ordinari o amministrativi in servizio o a riposo» con le seguenti: «tra i Presidenti ed i vice Presidenti della Commissioni tributarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, purchè in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza».

2) *Alla fine della lettera f) aggiungere le seguenti parole: «ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Per i pubblici dipendenti, nominati Presidenti o Giudici tributari, prevedere la posizione di fuori ruolo.*

25.11

PATRIARCA, FAVILLA

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

25.12

VITALE, LIBERTINI

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

25.13

VITALE, LIBERTINI

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

25.14

VITALE, LIBERTINI

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

25.16

VITALE, LIBERTINI

Il comma 2, dell'articolo 25, è sostituito dal seguente:

«2. I decreti legislativi di cui al presente articolo saranno adottati su proposta del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere il testo dei decreti legislativi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, quarto comma, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime entro novanta giorni dalla ricezione il proprio parere, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega. Il Governo nei sessanta giorni successivi esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo sull'intero testo, parere che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio».

25.16.a

BERTOLDI, BRINA, PELLEGRINO Giovanni,
POLLINI

Art. 26.

Sopprimere l'articolo.

26.1

VITALE LIBERTINI

Art. 27.

Sopprimere gli articoli da 27 a 56;

in subordine, stralciare gli articoli da 27 a 56.

27.1

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche».

27.2

VITALE, LIBERTINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dell'imposta locale sui redditi».

27.3

VITALE, LIBERTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «al 1° settembre 1991», con le altre: «al 1° settembre 1990».

27.4 VITALE, LIBERTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «a un mese», con le altre: «a due mesi».

27.5 VITALE, LIBERTINI

Al comma 1, sostituire la cifra: «500.000», con l'altra: «1.200.000».

27.6 VITALE, LIBERTINI

Al comma 1, sostituire la cifra: «500.000», con l'altra: «1.000.000».

27.8 VITALE, LIBERTINI

Al comma 1, sostituire la cifra: «500.000», con l'altra: «700.000».

27.9 VITALE, LIBERTINI

Al comma 2, primo periodo, le parole: «tra il 1° e il 31 marzo 1992», sono sostituite dalle altre: «tra il 1° e il 31 luglio 1992».

27.10 FAVILLA, DE CINQUE

Al comma 2, sostituire le parole: «tra il 1° ed il 31 marzo 1992», con le altre: «tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 1992».

27.11 VITALE, LIBERTINI

Al comma 2, sopprimere le parole: «dalla fusione o incorporazione».

27.12 VITALE, LIBERTINI

Al comma 2, sopprimere le parole: «fuse o incorporate».

27.13 VITALE, LIBERTINI

Al comma 2, sopprimere la parola: «anteriori».

27.14 VITALE, LIBERTINI

Al comma 3, sopprimere le parole: «a pena di nullità».

27.15 VITALE, LIBERTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «il 31 gennaio 1992», con le altre: «31 dicembre 1991».

27.16 VITALE, LIBERTINI

Al comma 3, primo periodo, le parole: «entro il 31 gennaio 1992», sono sostituite dalle altre: «entro il 31 dicembre 1991».

27.17 FAVILLA, DE CINQUE

Al comma 3, sopprimere la parola: «relative».

27.18 VITALE, LIBERTINI

Al comma 4, sopprimere la parola: «regolarmente».

27.19 VITALE, LIBERTINI

Art. 28.

Al comma 1, dopo le parole: «originariamente dichiarate», inserire le seguenti: «fatta eccezione per quelle direttamente inerenti al maggior reddito dichiarato.».

28.1 FAVILLA

Sopprimere il comma 2.

28.2 VITALE, LIBERTINI

Al comma 3, sopprimere le parole: «o dell'altro coniuge».

28.3 VITALE, LIBERTINI

Al comma 4, sopprimere la parola: «dovute».

28.4 VITALE, LIBERTINI

Al comma 5, sopprimere la parola: «automatica».

28.5 VITALE, LIBERTINI

Al comma 8, sostituire le parole: «31 dicembre 1991», con le altre: «31 dicembre 1990».

28.6 VITALE, LIBERTINI

Al comma 8, sopprimere le parole: «o in quello del periodo di imposta in corso».

28.7 VITALE, LIBERTINI

Al comma 9, sostituire le parole: «20 per cento», con le altre: «40 per cento».

28.8 VITALE, LIBERTINI

Al comma 10, sostituire le parole: «al 1° gennaio 1991», con le altre: «al 1° gennaio 1990».

28.9 VITALE, LIBERTINI

Al comma 10, sopprimere la parola: «quattro».

28.10 VITALE, LIBERTINI

Al comma 10, sostituire le parole: «del quarto», con le altre: «dell'ultimo».

28.11

VITALE, LIBERTINI

Art. 29.

Al comma 1, sostituire le parole: «60 per cento», con le altre: «80 per cento».

29.1

VITALE, LIBERTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le altre: «30 per cento».

29.2

VITALE, LIBERTINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In caso di controversia pendente in grado superiore al primo, il 60 per cento del maggior reddito accertato, di cui al comma precedente è così modificato:

a) ricorsi pendenti in Commissione tributaria di 2° grado: 20 per cento del maggior reddito accertato più il 40 per cento del maggior reddito definito in 1° grado;

b) ricorsi pendenti in Commissione tributaria centrale: 60 per cento del reddito definito in Commissione tributaria di 2° grado;

c) ricorsi pendenti presso la Corte di Cassazione: 60 per cento del maggior reddito definito in Commissione tributaria centrale».

29.3

FORTE, MANCIA

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le disposizioni del comma 1 non consentono in nessun caso di effettuare un versamento di imposta, integrativo di quello corrisposto in conseguenza della dichiarazione originaria, di ammontare inferiore al 20 per cento della differenza fra l'imposta corrispondente all'imponibile accertato e quella corrispondente all'imponibile dichiarato».

29.4

FAVILLA, DE CINQUE

Al comma 2, sostituire le parole: «20 per cento» e «30 per cento», rispettivamente, con le altre: «40 per cento» e «15 per cento».

29.5

VITALE, LIBERTINI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La definizione di cui ai commi 1, 2 e 3 si rende applicabile agli accertamenti notificati entro il 30 settembre 1991. Per gli accertamenti notificati in data successiva, il contribuente interessato alla definizione dei propri rapporti tributari, ai sensi del titolo VI della presente legge, può optare per l'applicazione delle norme contenute nel presente articolo o per la definizione automatica di cui al successivo articolo 32».

29.6

FAVILLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per la definizione di cui al presente articolo, gli Uffici delle imposte inviano ai contribuenti, entro il 31 gennaio 1992, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'invito a definire le pendenze mediante il pagamento delle somme suindicate, ripartite per annualità, entro il 31 marzo 1992 presso la competente esattoria».

29.7

FAVILLA, DE CINQUE

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Nel caso in cui sia intervenuta la decisione della commissione tributaria di 1° grado e penda ancora il ricorso, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca, rispetto alla dichiarazione originaria, un maggior imponibile che risulti non inferiore al 30 per cento del maggior imponibile accertato dall'ufficio e non inferiore all'80 per cento del maggior imponibile stabilito dalla commissione tributaria.

7-ter. Nel caso in cui sia intervenuta decisione di commissioni tributarie successive al 1° grado e penda ancora il ricorso, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca, rispetto alla dichiarazione originaria, un maggior imponibile che risulti non inferiore al 15 per cento del maggior imponibile accertato dall'ufficio e non inferiore al 90 per cento del maggior imponibile stabilito dalla commissione di secondo grado o dalla commissione centrale».

29.8

FAVILLA, DE CINQUE

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse relative ad infrazioni che non prevedono applicazione di imposta, possono essere definite mediante il pagamento del 10 per cento delle predette sanzioni nei termini e nei modi previsti negli articoli precedenti».

29.0.1

FAVILLA, DE CINQUE

Art. 31.

Sostituire l'articolo 31 con il seguente:

«Art. 31. - 1. Per i periodi di imposta per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 27 gli uffici, nell'ambito di programmi annuali di accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti, secondo le regole ordinarie anche per quanto concerne la competenza; l'accertamento in rettifica è ammesso, per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, a condizione che l'ammontare del reddito imponibile accertabile superi quello cumulativamente risultante dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa di un importo non inferiore al 50 per cento del reddito aggiunto in sede di integrazione. Se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non è inferiore al dieci per cento di quella corrispondente alla dichiarazione originaria, la maggior imposta dovuta a seguito dell'accertamento è comunque limitata alla eccedenza rispetto all'imposta corrispondente alla somma degli imponibili dichiarati aumentata della franchigia indicata nel precedente periodo. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

31.1

NERI, SALERNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei casi disciplinati dal comma 1, l'accertamento in rettifica è ammesso, per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, a condizione che il maggior importo dei redditi imponibili accertabili, rispetto a quelli risultanti cumulativamente dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa, superi l'ammontare risultante dalla somma del dieci per cento del reddito imponibile originariamente dichiarato e della metà di quello aggiunto in sede di integrazione. Se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non è inferiore al dieci per cento di quella corrispondente alla dichiarazione originaria, la maggiore imposta dovuta a seguito dell'accertamento è comunque limitata

all'eccedenza rispetto all'imposta corrispondente alla somma degli imponibili dichiarati aumentata della relativa franchigia».

31.2

FAVILLA, DE CINQUE

Art. 32.

Sopprimere l'articolo.

32.1

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. I contribuenti titolari di reddito d'impresa che hanno dichiarato in un periodo d'imposta ricavi non superiori a 700 milioni se esercenti attività di servizi di intermediazione, di trasporto, alberghiera e di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o a 2 miliardi se esercenti attività di produzione di beni o a 5 miliardi se esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto compresi gli ambulanti, ovvero i contribuenti esercenti arti e professioni, possono richiedere, per i periodi d'imposta diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 29, che l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi siano definite a norma dei seguenti commi.

2. La dichiarazione integrativa, riguardante a pena di nullità tutti i periodi d'imposta per i quali non sono scaduti al 31 dicembre 1991 i termini per l'accertamento deve adeguare i ricavi o i compensi dichiarati a quelli calcolati sulla base di coefficienti presuntivi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre 1991. Sui maggiori ricavi e compensi così determinati deve essere corrisposta un'imposta sostitutiva di quelle indicate al precedente comma 1, calcolata con l'aliquota del 30 per cento».

32.1.a

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «25 per cento», con le altre: «50 per cento».

32.2

VITALE, LIBERTINI

Al comma 2, sostituire le parole: «30 per cento», con le altre: «60 per cento».

32.3

VITALE, LIBERTINI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «500.000» sino al termine del periodo, con le altre: «200.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 18 milioni, a lire 400.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 70 milioni, a lire 600.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 200 milioni, a lire 800.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 360 milioni, a lire 1.000.000 se l'ammontare dei ricavi non è superiore a 1 miliardo, a lire 2.000.000 se supera 1 miliardo».

32.4

FORTE, MANCIA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: da «detto importo» fino a «360 milioni di lire», con le seguenti: «detto importo è elevato a 500 mila lire se l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati non è superiore a 360 milioni di lire, a 1 milione di lire se detto ammontare è superiore a 360 milioni ma non a un miliardo, ovvero a un milione 500 mila se è superiore a un miliardo di lire».

32.5

LEONARDI

Al comma 4, nel primo periodo sopprimere le parole: «e deve essere versato un importo pari al 10 per cento della differenza tra la perdita originariamente dichiarata e quella ridotta ai sensi del presente comma».

32.6

FAVILLA

Sopprimere il comma 5.

32.7GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ai fini del calcolo degli importi da versare ai sensi del presente articolo, non si tiene conto delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata».

32.8

FAVILLA, DE CINQUE

Art. 36.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Qualora vengano iscritte in bilancio, a seguito delle regolarizzazioni contabili di cui all'articolo 28, attività precedentemente omesse superiori a 100 milioni, l'ufficio delle imposte segnala l'operazione alla polizia giudiziaria per accertamenti relativi a possibile riciclaggio di somme provenienti da attività illecite».

36.1

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Art. 37.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le controversie in materia di imposta sul valore aggiunto, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non siano intervenuti accertamento definitivo o pronuncia non più impugnabile, possono essere definite con il solo pagamento di un importo pari al sessanta per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata, diminuita del venticinque per cento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione e, in ogni caso, al venti per cento della maggior imposta accertata; in caso di eccedenza di credito non riconosciuta ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la controversia può essere definita con il solo pagamento di un importo pari al cinquanta per cento di tale eccedenza».

37.1

NERI, SANTALCO

Al comma 1, sopprimere le parole: «dell'imposta o».

37.2

FAVILLA, DE CINQUE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Se nella controversia vi sia già stato il pronunciamento di organi del contenzioso, la controversia si estingue se la dichiarazione reca un'imposta non inferiore al seguente importo:

a) il 50 per cento della maggior imposta rilevata o dell'eccedenza di credito non riconosciuta dalla Commissione tributaria di primo grado;

b) il 50 per cento della maggior imposta rilevata o dell'eccedenza di credito non riconosciuta dalla Commissione tributaria di secondo grado;

c) il 50 per cento della maggior imposta rilevata o dell'eccedenza di credito non riconosciuta dalla Commissione centrale per le vertenze giacenti avanti alla Corte di cassazione».

37.3

FAVILLA, DE CINQUE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La definizione di cui ai commi 1, 2 e 3 si rende applicabile agli accertamenti notificati entro il 30 settembre 1991. Per gli accertamenti notificati in data successiva, il contribuente interessato alla definizione dei propri rapporti tributari ai sensi del titolo VI della presente legge può optare per l'applicazione delle norme contenute in questo articolo o per la definizione automatica di cui al successivo articolo 42».

37.4

FAVILLA, DE CINQUE

Art. 42.

Sopprimere l'articolo.

42.1

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 42. - 1. I contribuenti titolari di reddito di impresa che hanno dichiarato in un periodo di imposta ricavi non superiori a 700 milioni se esercenti attività di servizi, di intermediazione e di trasporto, alberghiera o di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, o a 2 miliardi se esercenti attività di produzione di beni o a 5 miliardi se esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto compresi gli ambulanti ovvero gli esercenti arti e professioni possono richiedere che l'imposta sul valore aggiunto sia definita automaticamente a norma del seguente comma.

2. La dichiarazione integrativa, riguardante a pena di nullità tutti i periodi di imposta per i quali non sono scaduti al 31 dicembre 1991, i termini per l'accertamento, deve adeguare i ricavi o i compensi

dichiarati a quelli calcolati sulla base dei coefficienti presuntivi di cui all'articolo 32. I maggiori ricavi e compensi devono essere depurati di una somma pari al loro stesso importo moltiplicato per il rapporto tra acquisti dell'anno e relativo volume d'affari. Sulla relativa differenza è applicata l'aliquota media ottenuta rapportando l'imposta sulle operazioni attive di ciascun anno rispetto al volume d'affari».

42.2

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Al comma 5, sostituire le parole da: «di almeno», sino alla fine del comma, con le seguenti: «almeno pari al 50 per cento degli importi previsti al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 32».

42.3

FORTE, MANCIA

Al comma 5 sostituire le lettere a), b) e c), con le seguenti parole: «lire 300 mila per i soggetti con volume di affari fino a lire 360 milioni; lire 600 mila per quelli con volume di affari superiore a 360 milioni ma non a un miliardo; lire 900 mila per gli altri soggetti».

42.4

LEONARDI

Art. 43.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Qualora il contribuente si avvalga della facoltà di cui al comma 1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, nell'ambito dei programmi annuali d'accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti secondo le regole ordinarie anche per quanto concerne la competenza; l'accertamento in rettifica, per ciascun periodo di imposta, è ammesso, nei casi di dichiarazione a debito, a condizione che l'ammontare della imposta accertabile, rispetto a quello risultante cumulativamente dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa, superi la metà dell'ammontare risultante dalla dichiarazione integrativa; se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa supera di almeno il dieci per cento di quella indicata nell'originaria dichiarazione, la maggiore imposta dovuta a seguito dell'accertamento è comunque limitata all'eccedenza rispetto agli importi cumulativamente dichiarati, aumentati della franchigia indicata nel precedente periodo. Se trattasi di dichiarazione a credito, l'accertamento dell'ufficio è ammesso e la franchigia del cinquanta per cento opera relativamente all'imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di

cui all'articolo 60, secondo comma, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

43.1

NERI, SALERNO

Art. 45.

Al comma 1, le parole: «articoli 37 e 42», sono sostituite dalle seguenti: «articoli 37, 42 e 43».

Conseguentemente al comma 2, le parole: «ai sensi degli articoli 37 e 42», sono sostituite dalle seguenti. «ai sensi degli articoli 37, 42 e 43; tuttavia, nell'ipotesi di cui all'articolo 43, comma 2, rimangono ferme le sanzioni e gli interessi di mora relativi alla dichiarazione e al versamento limitatamente alla eccedenza dell'imposta accertata rispetto a quella cumulativamente dichiarata, aumentata della franchigia».

45.1

NERI, SALERNO, SANTALCO

Art. 46.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In caso di accertamento di valore effettuato a seguito della mancata presentazione nei termini della domanda di attribuzione di rendita, ai sensi dell'articolo 12 della legge 13 maggio del 1988, n. 154, la controversia di valutazione potrà essere definita in ogni caso per un valore corrispondente alla rendita catastale attribuita, rivalutata ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, senza soprattasse e penalità ma con i soli interessi».

46.1

FAVILLA, DE CINQUE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le violazioni commesse fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge relative alla applicazione delle imposte di cui al comma 1, il cui presupposto si sia verificato entro il 31 marzo 1991, possono essere definite, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte, a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto all'adempimento delle formalità omesse e al conseguente versamento del tributo».

46.2

DE CINQUE

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

«1. Il comma 3-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 31 ottobre 1990 n. 310 convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1990, n. 403, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del comma 3-bis hanno effetto dal 1° gennaio 1984. Non si fa luogo, comunque, al rimborso di imposte già pagate"».

46.0.1

FAVILLA, DE CINQUE

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis.

1. I Comuni, le Comunità Montane, le Provincie e le Regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora provveduto a presentare le dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 1987 al 1990, e sempre che non sia stato notificato accertamento, sono esonerati dal presentarle se provvedono a versare, nei termini e con le modalità di cui al comma 6 e per ognuno degli anni per i quali la dichiarazione non sia stata presentata, una somma a titolo di definizione delle relative imposte nella misura risultante della tabella allegata alla presente legge. Gli stessi enti sono altresì esonerati dal presentare le dichiarazioni dei redditi non presentate per gli anni dal 1981 al 1986, sempre che non sia stato notificato accertamento, ove provvedano a versare, nei termini e con le modalità di cui al comma 6 e per ognuno degli anni per i quali la dichiarazione non sia stata presentata, una somma a titolo di definizione delle relative imposte in misura doppia di quella di cui al precedente periodo. L'esonero dalla presentazione delle dichiarazioni è comunque subordinato al fatto che vengano definiti, mediante versamento delle somme in precedenza indicate, i rapporti di imposta relativi a tutti gli anni dal 1981 al 1990 per i quali la dichiarazione non risulti ancora presentata alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stato ancora notificato accertamento.

2. Per gli anni per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata la dichiarazione ma non sia ancora stato notificato accertamento, i relativi rapporti di imposta possono essere definiti, a richiesta dell'ente, elevando del dieci per cento l'imponibile dichiarato e provvedendo a versare, nei termini e con le modalità di cui al comma 6, l'ammontare delle maggiori imposte eventualmente dovute in base agli imponibili così definiti. Nel caso di dichiarazione in perdita, i rapporti si intendono definiti con il pagamento, per ognuna delle dichiarazioni in perdita, di una somma in misura pari alla metà di quella prevista dall'allegata tabella. La definizione deve comprendere tutti gli anni per i quali sia stata

presentata la dichiarazione e non sia stato ancora notificato accertamento.

3. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato notificato accertamento d'ufficio o in rettifica, e questo non sia divenuto definitivo nè sia stata notificata alcuna decisione delle Commissioni, i relativi rapporti di imposta possono essere definiti, a richiesta dell'ente, riducendo l'imponibile o il maggior imponibile accertati, rispettivamente, del settanta o del novanta per cento, a seconda che si tratti di accertamento d'ufficio o in rettifica. Nel caso di accertamento che si limiti a ridurre la perdita dichiarata, il rapporto si definisce, a richiesta dell'ente, riducendo la perdita dichiarata di un ammontare pari al dieci per cento della differenza tra perdita dichiarata e perdita accertata.

4. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già state notificate una o più decisioni delle Commissioni tributarie, e queste non siano ancora divenute definitive, la controversia si estingue, a richiesta dell'ente, sulla base di quanto stabilito dall'ultima decisione, oppure sulla base degli imponibili o maggiori imponibili accertati dall'ufficio, ridotti rispettivamente del trenta o del cinquanta per cento, a seconda che si tratti di accertamento d'ufficio e in rettifica.

5. Le maggiori imposte eventualmente dovute in base agli imponibili o ai maggiori imponibili così definiti devono essere versate nei termini e con la modalità di cui al comma 6 e non possono comunque essere compensate con gli eventuali crediti d'imposta risultanti dalle dichiarazioni già presentate. Al rimborso di tali crediti si provvederà d'ufficio.

6. La definizione dei rapporti di imposta ai sensi dei commi da 1 a 5 è in ogni caso subordinata alla presentazione, a pena di nullità, di apposita domanda dell'ente interessato. La domanda deve essere presentata o spedita mediante raccomandata entro il 30 giugno 1992 all'ufficio delle imposte competente e ad essa devono essere allegate le attestazioni comprovanti i versamenti previsti dai precedenti commi. Le domande e i versamenti devono essere effettuati mediante utilizzo di stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 marzo 1992 con decreto del Ministro delle Finanze, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*. Con lo stesso decreto sono dettate le istruzioni per la compilazione dei modelli.

7. In caso di definizione ai sensi dei commi da 1 a 6, non si terrà conto nè degli accertamenti nè delle decisioni eventualmente notificati dopo l'entrata in vigore della presente legge. Per i rapporti di imposta così definiti non si fa luogo all'applicazione di sanzioni, nè all'applicazione di interessi sulle somme a tale titolo versate.

8. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 giugno 1992. Successivamente a tale data i giudizi restano sospesi subordinatamente all'esibizione, da parte dell'ente, di copia anche fotostatica della domanda di definizione e della ricevuta o di altro documento dell'amministrazione postale comprovante la consegna all'ufficio postale della raccomandata di trasmissione. I giudizi sospesi si estinguono a

seguito della comunicazione, da parte dell'ufficio, dell'intervenuta definizione.

9. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti relativi alle imposte sui redditi e per l'adempimento di tutti gli obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni, già differiti dall'articolo 9 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e successivi provvedimenti di proroga, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1992.

10. Gli accertamenti dei redditi relativi a tutti gli anni per i quali è stato differito il termine di presentazione della dichiarazione e che non siano stati definiti ai sensi della presente legge dovranno comunque essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre 1993».

«TABELLA

(Art. 46-bis, comma 1)

COMUNI E COMUNITÀ MONTANE		PROVINCE	
Classi demografiche	Importo annuale (lire)	Classi demografiche	Importo annuale (lire)
0 - 999	100.000	0 - 399.999	2.500.000
1.000 - 4.999	200.000	400.000 - 799.999	5.000.000
5.000 - 19.999	400.000	800.000 - 1.199.999	7.500.000
20.000 - 59.999	1.000.000	oltre 1.200.000	10.000.000
60.000 - 99.999	2.000.000	REGIONI	
100.000 - 499.999	5.000.000		
oltre 500.000	10.000.000	-	10.000.000

46.0.2

FAVILLA, DUJANY, BRINA

Art. 47.

Al comma 2, sostituire le parole: «dell'articolo 48», con le seguenti: «dell'articolo 46».

47.1

FAVILLA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Sono considerate valide le dichiarazioni non sottoscritte presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè il contribuente, entro 45 giorni dalla richiesta dell'ufficio che ha riscontrato l'irregolarità, si rechi presso l'organo competente per apporre la propria firma sul documento fiscale».

47.2

LEONARDI

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Gli importi dovuti sulle annualità definite ai sensi degli articoli 29 e 37 della presente legge saranno da computarsi al netto degli importi pagati o iscritti a ruolo e versati ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. A tal fine, alla dichiarazione integrativa dovrà essere allegata la fotocopia delle cartelle esattoriali, se esistenti, e delle ricevute di versamento da cui risultino le causali di versamento, ovvero quest'ultime vengano attestate dal competente ufficio tributario».

47.0.1

FAVILLA, DE CINQUE

Art. 51.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il datore di lavoro che presenti dichiarazioni integrative ai sensi dei commi precedenti è tenuto a trasmetterne copia al lavoratore dipendente interessato».

51.1

MANTICA, RASTRELLI

Art. 55.

Sopprimere gli articoli 55 e 56.

55.1

LIBERTINI, CROCETTA

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

All'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

“9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 non si applicano nel caso in cui, per effetto del conferimento dei beni rivalutati, nel patrimonio netto della società conferitaria venga ricostituito, anche ai soli fini fiscali, il saldo attivo di rivalutazione per un ammontare corrispondente al maggior valore attribuito ai beni conferiti. In tal caso le disposizioni di cui al comma 4 si applicano nei confronti della società conferitaria”».

56.0.1.

LEONARDI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

All'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

“2-bis. Nei confronti dell'ente conferente, i conferimenti di cui al precedente comma non sono considerati cessioni di beni e non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze, anche relativamente ai beni non conferiti. Le stesse plusvalenze concorrono a formare il reddito dell'ente conferente nel momento del successivo realizzo.

2-ter. L'atto di conferimento può stabilire che gli effetti del conferimento decorrono da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio dell'ente conferente ovvero degli enti conferenti. Anche in questo caso, permangono gli effetti di neutralità e di continuità fiscali di cui ai commi precedenti. I beni ricevuti dalla società conferitaria possono essere iscritti in bilancio al lordo delle relative partite rettificative.

2-quater. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la società bancaria conferitaria subentra agli effetti fiscali negli obblighi, nei diritti e nelle situazioni giuridiche concernenti l'azienda conferita a norma dell'articolo 1, ivi compresi gli obblighi di dichiarazione nonché quelli di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie che alle ritenute sui redditi altrui. Il patrimonio netto della società conferitaria, comunque determinato, conserva il regime fiscale di quello dell'ente o degli enti conferenti, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218».

56.0.2

LEONARDI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

Per i fabbricati indicati nell'articolo 25, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, già appartenenti agli enti e alle società che si siano avvalsi delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 e di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, la esenzione ivi prevista continua ad applicarsi nei confronti delle società conferitarie anche se i fabbricati stessi siano dati in locazione alle altre società componenti il gruppo creditizio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, o altrimenti posti a loro disposizione, per lo svolgimento dell'attività commerciale delle medesime».

56.0.3

LEONARDI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2-ter, della legge 30 luglio 1990, n. 218, si applicano anche alle operazioni di conferimento di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202».

56.0.4

LEONARDI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

All'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, dopo il comma 3, inserire il seguente:

“3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nei confronti delle aziende ed istituti di credito ivi individuati risultanti da

operazioni di concentrazione perfezionate prima dell'entrata in vigore della presente legge, fermi rimanendo i limiti temporali e quantitativi stabiliti per l'effettuazione dei previsti accantonamenti";».

56.0.5

LEONARDI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, si applicano anche alle operazioni di conferimento di pacchetti azionari di controllo diretto o indiretto di aziende ed istituti di credito, detenuti da soggetti autorizzati dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 27 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, purchè dette operazioni, in quanto idonee a realizzare una ristrutturazione aziendale, siano approvate secondo le stesse modalità previste dagli articoli 1 e 2 della citata legge e vengano a costituire un gruppo creditizio, ai sensi dell'articolo 5 della legge stessa».

56.0.6

LEONARDI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

L'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, fermo rimanendo quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 13 maggio, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è modificato come segue:

“5. Alle operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria, ovvero da altri enti o società, al fine di costituire un gruppo creditizio, ai sensi dell'articolo 5, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2”».

56.0.7

LEONARDI, CAPPELLI, NERI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

Il 50 per cento dei posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nei ruoli amministrativo e tecnico del Ministero delle finanze

e di quelli che si rendono tali nei citati ruoli fino al 31 dicembre 1995 sono assegnati, con la procedura indicata nell'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 10 luglio 1984, n. 301, ai funzionari appartenenti ai profili professionali risultati idonei in concorsi dirigenziali già espletati, ai sensi della predetta legge n. 301 del 1984, dal medesimo Ministero delle finanze alla data di entrata in vigore della presente legge».

56.0.8

FORTE, MANCIA, PIZZO

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

Le prestazioni di servizi comunque afferenti lo stazionamento o il movimento di natanti nei porti o approdi turistici si considerano operazioni imponibili a decorrere dal 1° gennaio 1989 e ad esse è applicabile l'aliquote del 9 per cento. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta versata, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, in misura superiore a quella indicata nel comma precedente. Le rettifiche effettuate dagli Uffici, relativamente alle prestazioni di cui al primo comma, per periodi di imposta decorsi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge non comportano l'irrogazione di sanzioni amministrative».

56.0.9

DE CINQUE

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

Nel primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 34, comma 3, lettera e) del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) per il commercio dei giornali quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi e dei libri, sulla base del 70 per cento del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito del 60 per cento a titolo di forfetizzazione della resa. Per periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di

libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul 70 per cento del corrispettivo complessivo dei beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta è dovuta in relazione al numero delle copie vendute».

56.0.10

TRIGLIA, LEONARDI, SALERNO

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. È istituito un ufficio IVA nella città di Lecco a servizio della circoscrizione formata dai comuni appartenenti alla istituenda provincia».

56.0.11

GOLFARI, FIOCCHI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 è così modificato:

– *le parole:* “i soggetti che provvedono al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, ivi compreso il servizio per i contributi agricoli unificati, relativi al periodo fino a tutto il mese di agosto 1990,”, *sono sostituite dalle seguenti:* “i soggetti che provvedono al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, ivi compreso il servizio per i contributi agricoli unificati, relativi al periodo fino a tutto il mese di agosto 1991,”;

– *le parole:* “in due rate di pari importo di cui la prima entro il 25 giugno 1991 e la seconda entro il 25 luglio 1991. I soggetti predetti sono tenuti, entro il 25 giugno 1991,” *sono sostituite dalle seguenti:* “in due rate di pari importo di cui la prima entro il 20 dicembre 1991 e la seconda entro il 25 gennaio 1992. I soggetti predetti sono tenuti entro il 25 novembre 1991,”».

56.0.12

DE CINQUE

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Per la regione Trentino-Alto Adige la commissione regionale di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, è istituita mediante insediamento di sezioni provinciali presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di Bolzano e di Trento».

56.0.13

TRIGLIA, CAPPELLI, POSTAL, VETTORI, BERTOLDI, RIZ

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. I provvedimenti di cui all'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 18 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, limitatamente alle società di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) per quanto concerne la negoziazione di valori mobiliari per conto terzi in borsa e nel mercato ristretto, acquistano efficacia dal 1° gennaio 1992».

56.0.14

TRIGLIA, CAPPELLI

Dopo l'articolo 56, aggiungere i seguenti:

«Art. 56-bis.

Perequazione dei trattamenti di autotassazione.

1. A decorrere dall'anno 1992, i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno la facoltà di versare, entro il mese di febbraio, a titolo di primo acconto dell'imposta dovuta per il periodo di imposta in corso, un importo pari ai cinque dodicesimi dell'imposta indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti di imposta e delle ritenute d'acconto, nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. In caso di omessa dichiarazione, il primo acconto è commisurato ai cinque dodicesimi dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto.

2. Entro il mese di settembre i contribuenti di cui al comma 1 devono versare, a titolo di secondo acconto, i dieci dodicesimi

dell'imposta relativa al periodo precedente, quale risulta dalla dichiarazione presentata nel mese di maggio dello stesso anno, previa detrazione della somma versata a titolo di primo acconto.

3. Qualora il versamento a titolo di primo acconto non sia stato effettuato, o risulti di entità inferiore a quella indicata al comma 1, le somme versate a titolo di secondo acconto, o la differenza tra queste ultime e le somme effettivamente versate a titolo di primo acconto, sono maggiorate del dieci per cento a titolo perequativo.

4. Qualora il secondo acconto risulti inferiore a quanto stabilito nel comma 2, sulla differenza si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il secondo acconto risulti inferiore a quello dovuto ai sensi del comma 2, ma non inferiore al 100 per cento dell'imposta dovuta nell'anno.

Art. 56-ter.

1. Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche all'imposta locale sui redditi dovuta dalle persone fisiche. I contribuenti soggetti all'ILOR non devono effettuare i versamenti d'acconto se l'imposta, calcolata con l'aliquota dell'ILOR e corrispondente al reddito ad essa assoggettato risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente, è di ammontare non superiore a lire quarantamila.

Art. 56-quater.

1. A decorrere dall'anno 1992, i contribuenti soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche hanno la facoltà di versare, entro il secondo mese dell'esercizio o periodo di gestione, un primo acconto dell'imposta dovuta ai fini IRPEG e ILOR per il periodo di imposta in corso, non inferiore ai cinque dodicesimi dell'imposta indicata, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. In caso di omessa dichiarazione dei redditi, il primo acconto è commisurato ai cinque dodicesimi dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto.

2. Entro il nono mese dell'esercizio o periodo di gestione, i contribuenti di cui al comma 1 devono versare a titolo di secondo acconto i dieci dodicesimi dell'imposta relativa al periodo precedente quale risulta dalla dichiarazione presentata nel mese di maggio, previa detrazione della somma versata a titolo di primo acconto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 56-bis, si applicano anche ai contribuenti soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche.

Art. 56-quinquies.

1. I versamenti di acconto di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 56-*bis* ed ai commi 1 e 2 dell'articolo 56-*quater* non devono essere effettuati se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso, è di importo non superiore alle centomila lire per i contribuenti soggetti all'IRPEF e a lire quarantimila per i contribuenti soggetti all'IRPEG.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni possono essere variati i dati e le informazioni dei versamenti diretti mediante delega alle aziende di credito e all'amministrazione delle poste e delle comunicazioni, che dovranno essere trasmessi su supporto magnetico al centro informativo della direzione generale delle imposte dirette, nonchè i tempi e le modalità tecniche di attuazione delle relative forniture».

56.0.15

VITALE, LIBERTINI

ISTRUZIONE (7ª)

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 1991

317ª Seduta*Presidenza del Presidente*

SPITELLA

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Saporito.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

(R 139 b, 7ª)

Schema del piano di sviluppo delle università italiane per il triennio 1991-1993

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 245. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MONTINARO sostiene che un'efficace attività di programmazione del settore universitario non può prescindere da alcuni obiettivi fondamentali: ridurre il sovraffollamento delle sedi universitarie maggiori, programmare il numero dei laureati in relazione alle esigenze dei diversi settori produttivi ed inoltre rispondere alle esigenze territoriali realizzando opportuni decentramenti delle strutture universitarie. In questo quadro dovrebbe inserirsi un'opera di riequilibrio e razionalizzazione della presenza universitaria nel territorio pugliese. Infatti la creazione del Politecnico di Bari, pur se molto rilevante per lo sviluppo culturale ed economico della regione, deve essere completata per rispondere meglio alle esigenze di un vasto bacino di utenza che comprende l'intera area del Mediterraneo centrale. Occorre quindi dotare il Politecnico di tutti i corsi di laurea in ingegneria, anche dei più innovativi, realizzando peraltro un forte decentramento nel territorio, per evitare il sovraffollamento dell'università di Bari. Ritiene quindi che il nuovo corso di laurea in ingegneria chimica potrebbe essere validamente collocato presso l'università di Foggia, importante centro dell'industria chimica meridionale. A questo proposito, informa che l'ENI sarebbe disponibile a creare un parco

tecnologico insieme al Politecnico ed al consorzio «Tecnopolis». Critica invece la duplicazione proposta dal piano per il corso di laurea in ingegneria aeronautica (presente sia nell'università di Bari che a Lecce), più opportunamente collocato nella sede barese. Anche l'istituzione del corso di laurea in ingegneria gestionale risponde all'esigenza di forte innovazione dell'area pugliese, già avviata con la creazione del centro di ricerche «Tecnopolis»; anche tale corso potrebbe essere utilmente localizzato nella città di Foggia. Altra forte esigenza territoriale è costituita dall'istituzione di un corso di laurea in ingegneria agraria che, specie per l'area di Foggia, corrisponderebbe alle particolari necessità di un sistema agricolo quanto mai rilevante per l'economia nazionale. Il completamento del Politecnico impone poi ulteriori scelte relative all'istituzione delle ingegnerie elettroniche, con l'indirizzo di strumentazione e delle telecomunicazioni. Non condivide invece le richieste avanzate dall'università di Bari riguardo alle facoltà di medicina e di lettere e filosofia, che offrono scarsi sbocchi nel mercato del lavoro. Il senatore Montinaro ritiene inoltre che la città di Foggia abbia tutte le strutture necessarie ad accogliere anche la nuova facoltà in scienze fisiche e motorie.

In conclusione, afferma che lo sviluppo del sistema universitario pugliese risponde alle esigenze più complessive di innovazione industriale e tecnologica della regione, che vanta una forte concentrazione di attività agricole e industriali e che può costituire uno dei poli trainanti dello sviluppo del Mezzogiorno. Di questo ruolo sono consapevoli gli amministratori locali che, ad esempio, all'università di Foggia hanno destinato risorse considerevoli, al fine di permetterne il miglior avvio.

Il senatore GIAGU DEMARTINI esprime apprezzamento per le scelte del Governo per la regione Sardegna, che corrispondono alle esigenze di sviluppo della formazione universitaria e al suo collegamento con il territorio e l'ambiente. La creazione del corso di laurea in scienze ambientali e forestali a Nuoro e la gemmazione del corso di laurea in ingegneria gestionale a Sassari rispondono all'obiettivo di rafforzare il sistema universitario nell'isola, nell'ottica di uno sviluppo più armonico delle diverse attività produttive.

Il senatore PINNA, dopo aver svolto alcune considerazioni sulla peculiarità della Sardegna, osserva che il rafforzamento del sistema universitario della regione corrisponde alla necessità di dotare il suo territorio di quegli strumenti formativi e di ricerca necessari allo sviluppo sociale e economico e soprattutto di combattere quelle situazioni di degrado e di distacco dalle istituzioni che purtroppo negli ultimi anni caratterizzano la vita regionale. La creazione di un corso di laurea in scienze forestali e ambientali permetterà un miglior supporto scientifico alla realizzazione del parco naturale previsto dal disegno di legge-quadro sui parchi naturali. Tutte le forze politiche della regione sono consapevoli dell'importanza di realizzare una fitta rete universitaria, specie nelle zone interne, tanto che finanzieranno con proprie risorse autonome le due nuove iniziative proposte nel piano.

Il senatore CARTA manifesta a sua volta apprezzamento per le scelte del Governo, che dimostrano l'interesse per le esigenze della regione sarda. Le due nuove istituzioni (il corso di laurea in scienze ambientali e forestali e il corso di laurea in ingegneria gestionale) rappresentano un valido rafforzamento del complessivo sistema universitario sardo, che permetterà alla regione di partecipare in modo adeguato al complessivo sviluppo sociale ed economico della nazione.

Il senatore NOCCHI, dopo aver dichiarato di condividere le valutazioni di ordine generale sullo schema del piano di sviluppo espresse dai senatori Vesentini, Callari Galli e Alberici nella seduta di ieri, si sofferma in particolare sulle proposte governative relative all'attivazione dei corsi di diploma universitario, sulle cui reali possibilità di istituzione chiede chiarimenti al Governo e al relatore. Non sono chiare a suo avviso nè le priorità, nè i criteri informativi della programmazione e soprattutto risultano inadeguate le risorse stanziare. Occorre quindi dare una risposta precisa, per permettere alle forze sociali di porre in essere iniziative adeguate a realizzare gli obiettivi individuati dallo schema del piano.

Il senatore Nocchi si sofferma poi sulla particolare situazione della regione umbra, le cui prospettive di sviluppo del settore universitario risultano frustrate dalla attuale proposta, limitata com'è alla creazione del corso di laurea in scienze dell'alimentazione. Si tratta invece di un territorio che reclama una forte innovazione del sistema, per rispondere alle esigenze di trasformazione, specie del settore industriale, che in alcune aree sta diventando drammaticamente urgente. Si tratta di completare in sostanza la struttura universitaria ternana e a questo proposito chiede un'ulteriore riflessione da parte del relatore e del Governo.

Il senatore GIUSTINELLI richiama a sua volta l'esigenza di strappare l'area ternana da un rischio di degrado irreversibile, dovuto alla crisi del settore siderurgico e chimico che ormai l'attanaglia da anni. Le forze locali sono consapevoli del ruolo propulsivo che può avere la creazione di strutture universitarie, per realizzare quella trasformazione industriale e tecnologica di cui l'area ha urgenza. In quest'ottica è stato realizzato un istituto di ricerca su materiali speciali (ISRIM) anche con i contributi della Comunità economica europea. Lamenta poi che non si sia potuto attivare anche il terzo anno del corso di laurea in ingegneria dei materiali decentrato a Terni, che avrebbe permesso uno sviluppo più armonico della nuova sede universitaria. A questo proposito, due sono gli obiettivi prioritari: istituire un corso di laurea in ingegneria gestionale che, secondo la corretta interpretazione dell'articolo 13 della legge n. 245 del 1990, non dovrebbe necessariamente essere previsto dal piano; il secondo obiettivo è costituito dalla creazione di un corso di laurea in scienze delle comunicazioni, per la cui realizzazione gli enti locali sono disposti a stornare una parte dei finanziamenti destinati al centro di ricerca per la comunicazione di impresa (Video-Centro) recentemente istituito. Inoltre potrebbe essere costituito un consorzio *ad hoc*, convogliando verso la nuova istituzione risorse provenienti dalla CEE, dallo Stato e dagli enti locali.

Il sottosegretario SAPORITO, in una breve interruzione, precisa che entrambe le richieste del senatore Giustinelli possono essere realizzate senza una specifica previsione nel piano, pur se, riguardo al corso di laurea in scienze della comunicazione, il relatore potrebbe nel parere far riferimento alla disponibilità delle forze locali a finanziare l'iniziativa, permettendo quindi al Governo di porre in essere gli atti conseguenti.

Il senatore MANCIA critica la previsione dello schema del piano contenuta all'articolo 15-bis e relativa alla gemmazione di una facoltà di architettura ad Ascoli Piceno dall'università di Chieti, sostenendo che per uno sviluppo equilibrato del sistema universitario marchigiano occorrerebbe piuttosto collegare la nuova istituzione con l'università di Ancona.

Il senatore MANZINI, nel dirsi pienamente d'accordo con il senatore Bompiani, osserva che il piano quadriennale 1986-1990 e il piano triennale 1991-1993 stanno indirizzando lo sviluppo dell'università secondo un criterio territoriale, sempre meno legato agli aspetti storici e culturali, così da condurre verso un modello di università profondamente diverso rispetto a quello tradizionale. Di fronte a questa realtà, occorre almeno non autorizzare nuove strutture nè nei mega-atenei nè nelle altre grandi università e promuovere lo sviluppo delle aree territorialmente più svantaggiate.

Quanto poi alla riforma delle facoltà di magistero, il senatore Manzini sottolinea la necessità di tener conto in primo luogo delle prospettive offerte agli studenti, privilegiando quindi la costituzione dei corsi di laurea per i maestri e delle scuole di specializzazione per i docenti. Di conseguenza, senza ovviamente opporsi alla trasformazione di talune delle suddette facoltà in facoltà di lettere ove ciò risulti opportuno, segnala l'opportunità che una ricca esperienza nel campo dell'educazione non vada dispersa.

Passando ai problemi dell'Emilia Romagna, è pienamente d'accordo sulla proposta di attivare a Reggio Emilia - unico capoluogo della regione ancora privo di sedi universitarie - un corso di laurea in ingegneria gestionale ed uno in agraria; tuttavia giudica del tutto inopportuno che il primo nasca come sede gemmata dell'ateneo bolognese, oltretutto sulla base di soluzioni organizzative quantomai insolite. Sarebbe invece molto più ragionevole che il corso di laurea in questione traesse origine dall'università di Modena.

Il senatore STRIK LIEVERS manifesta piena adesione all'ampio intervento svolto dal senatore Vesentini, osservando che lo schema in esame non sembra neppure rivestire i caratteri di uno strumento di programmazione vero e proprio. Manca infatti ogni linea direttiva e l'unico criterio generale rinvenibile è quello, indicato dal senatore Manzini, di una distribuzione territoriale, che peraltro non è menzionata fra gli obiettivi dichiarati del piano. Vi è dunque una clamorosa divaricazione fra fini e contenuti, che rende oltretutto particolarmente difficile alla Commissione esprimere un parere motivato. Egli è ben consapevole delle difficoltà incontrate dal Ministro nel predisporre lo

schema; tuttavia il metodo seguito - la pura e semplice mediazione fra le diverse richieste avanzate dalle singole realtà territoriali - vanifica il ruolo spettante al Governo, di costruire un quadro di riferimento programmatico ispirato a finalità d'interesse generale. A suo avviso, il principio da porre a base del nuovo piano avrebbe dovuto essere l'attuazione delle grandi novità introdotte nell'ordinamento universitario: si riferisce in particolar modo alla riforma degli ordinamenti didattici (legge n. 341 del 1990), di cui invece nel piano vi sono ben poche tracce, fatta eccezione per l'insegnamento a distanza. Per i corsi di diploma, infatti, non si è tenuto gran conto del parere espresso dal CUN, mentre per quanto riguarda l'altra grande novità introdotta dalla predetta riforma - la laurea per i maestri e il corso di specializzazione per i docenti - nel piano vi è un totale e stupefacente silenzio. La cosa appare tanto più grave poichè in questo modo sarà impedita fino al 1993 l'attivazione di tali corsi, contraddicendo una espressa disposizione della legge n. 341.

Il relatore ZECCHINO interrompe brevemente il senatore Strik Lievers per far presente come il Ministro si sia già impegnato ad integrare per questa parte lo schema del piano con un decreto che sarà al più presto sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari.

Il senatore STRIK LIEVERS riprende il suo intervento giudicando particolarmente grave - in accordo con il senatore Vesentini - la mancanza di criteri standard nel piano, senza i quali non è possibile giustificare le scelte effettuate nè contrastare le pressioni degli interessi locali. A questo proposito, segnala il caso sollevato dall'università statale di Milano, che ha chiesto la trasformazione in autonoma facoltà del corso di laurea in economia e commercio esistente presso la facoltà di scienze politiche. Le motivazioni addotte dall'ateneo appaiono ben fondate, ma rimane la difficoltà di esprimere una valutazione di ordine generale, dal momento che non esistono gli auspicati criteri generali di riferimento. Infine condivide la preoccupazione del senatore Vesentini sulle ipotizzate nuove strutture a costo zero, osservando che si rischia di riprodurre una dinamica, ben nota ad altri comparti della pubblica amministrazione, che ha condotto la finanza pubblica italiana alle presenti condizioni.

Il sottosegretario SAPORITO si scusa per la necessità di doversi assentare brevemente, a causa di un impegno non prorogabile.

Il presidente SPITELLA si impegna ad aggiornare il rappresentante del Governo sul seguito del dibattito.

La senatrice MANIERI esprime un giudizio positivo sul carattere innovativo dello schema di piano, pur nella consapevolezza che esso da solo non può bastare a risolvere tutti i problemi dell'università italiana. Si apre comunque una fase di trasformazione, frutto della strategia riformatrice perseguita con determinazione nel corso della legislatura dal Parlamento e dal Governo, grazie anche all'impulso del Ministro. Dopo aver rilevato un'inversione di tendenza rispetto al passato,

allorchè era la periferia del sistema universitario a premere sul centro (mentre oggi essa non sembra sempre pronta a rispondere alle tante innovazioni introdotte dal legislatore negli ultimi tempi) manifesta piena adesione agli obiettivi indicati dal piano e agli strumenti predisposti per il loro conseguimento. Purtroppo non è stato possibile approvare per tempo la legge sul diritto allo studio, per cui nella programmazione universitaria manca ancora questo importante elemento.

La senatrice Manieri si sofferma poi sul tema del riequilibrio, sottolineando che, in un quadro di risorse finanziarie molto limitate, la priorità va assegnata, a suo avviso, a quello fra Nord e Mezzogiorno del Paese, pena un grave freno allo sviluppo complessivo della nazione e l'irrefrenabile dilagare dei localismi e degli interessi particolari. Sotto questo punto di vista, lo schema di piano suscita qualche perplessità: infatti gran parte delle nuove strutture di cui si propone l'istituzione sono concentrate al Nord. Anche l'affermazione secondo la quale esse non comportano oneri finanziari aggiuntivi non è pienamente condivisibile, dal momento che, una volta attivate, esse concorreranno alla ripartizione delle limitate risorse comuni. Inoltre la creazione di nuovi modelli di canali formativi al Nord rafforzerà l'esodo di studenti e docenti dal Mezzogiorno, indebolendo ancora di più il sistema universitario meridionale. Del resto, se è comprensibile l'idea di concentrare le strutture di nuovo tipo nelle università più solide, resta il fatto che queste ultime sono quasi tutte al Nord. Vi è dunque il rischio di ottenere un effetto perversamente opposto rispetto alle finalità dichiarate e, in effetti, tenacemente perseguite dal Ministro. Occorre dunque riservare il 40 per cento delle risorse previste dal piano al sistema universitario meridionale, spezzando il circolo vizioso che ne ostacola lo sviluppo. La medesima riserva dev'essere applicata anche ai diplomi di primo livello, tanto più che questi nuovi titoli dovrebbero servire anche a combattere il fenomeno della mortalità universitaria, particolarmente grave proprio nel Mezzogiorno.

Il principio del riequilibrio - prosegue la senatrice Manieri - dev'essere applicato anche all'interno delle singole regioni, evitando l'ulteriore crescita dei grandi atenei e rafforzando quelli di medie dimensioni, così da costituire sistemi equilibrati ed efficienti: cita gli esempi positivi della Lombardia e dell'Emilia Romagna, esprimendo al riguardo una valutazione quanto mai favorevole per le previsioni dello schema di piano relative a Mantova. In particolare, per quanto riguarda la Puglia, non ha senso rafforzare ulteriormente l'università di Bari, ove sono iscritti già più di 55.000 studenti, mentre l'ateneo di Lecce, che vanta ormai una consolidata tradizione, appare per certi versi sottoutilizzato.

La senatrice Manieri sottolinea poi l'importanza di promuovere nel Mezzogiorno la cultura scientifica ed in particolare la formazione ingegneristica, dal momento che i ritardi del Sud sono legati anche al prevalere di modelli culturali non aggiornati e poco legati alle prospettive di sviluppo economico. Per quanto riguarda le facoltà di magistero, segnala l'esigenza di procedere sollecitamente alla loro riforma.

Dopo aver auspicato che lo schema di piano venga integrato da una parte relativa al diritto allo studio, fa osservare che l'università di Bari non ha formulato alcuna indicazione di priorità, mentre le uniche chiaramente espresse sono quelle dell'ateneo di Lecce. Invita comunque la Commissione a non svolgere un ruolo passivamente ratificatorio di tutte le proposte che provengono dal sistema universitario.

La senatrice Manieri ritiene poi giustificata la richiesta di attivazione della facoltà di giurisprudenza presso l'università di Lecce, per realizzare il decongestionamento dell'omologa facoltà dell'università di Bari, poichè da una ricerca specifica è risultato che il 30 per cento degli studenti della sede barese provengono dall'area salentina. Anche la trasformazione della facoltà di scienze economiche in facoltà di economia e commercio presso l'università di Lecce merita una valutazione positiva, così come l'istituzione del corso di laurea in scienze ambientali risponde alle particolari esigenze territoriali, sociali ed economiche dell'area salentina.

Il senatore LONGO sottolinea con disappunto che la politica universitaria si caratterizza ormai per un grave fenomeno di schizofrenia tra le indicazioni programmatiche e le effettive risorse stanziare, fenomeno confermato anche dallo schema di piano proposto dal Governo. Condivide le valutazioni generali espresse dai senatori Callari Galli e Vesentini sulle proposte governative, che rispondono all'ormai vecchia logica quantitativa, mentre occorrerebbe procedere a scelte di qualità coraggiose e più rispettose dell'autonomia dei diversi atenei. In generale, lo schema del piano pecca di una carenza di trasparenza nelle procedure piuttosto grave; ne è esempio eloquente la vicenda del corso di laurea in scienze ambientali, più volte richiesto dall'università di Padova, che le è stato negato ed invece concesso all'università di Torino, che non ne aveva fatta una specifica richiesta. Dopo aver ribadito la necessità di dotare il sistema universitario italiano di questa nuova branca scientifica, osserva che nell'università di Padova sussisterebbero tutte le condizioni per garantirne lo sviluppo armonico. Chiede quindi una integrazione dello schema del piano al riguardo.

Non comprende inoltre perchè non sia stata accolta la richiesta dell'università di Siena per l'istituzione di un corso di diploma universitario per la formazione del personale docente dei corsi professionali degli infermieri. Anche in questo caso ad una esigenza reale del mondo del lavoro, il Governo non ha saputo dare risposta adeguata.

Il senatore DE ROSA riconosce che lo schema del piano di sviluppo ha degli indubbi pregi, relativi in particolare allo sforzo di delineare un complessivo intervento di programmazione e di riequilibrio del sistema universitario. Peraltro esistono alcune carenze strutturali che non possono essere sottaciute. La sua impressione è che si assiste ormai da anni ad una proliferazione di corsi di laurea, di facoltà e quindi di titoli di studio che minano la compattezza del sapere scientifico, proponendo agli studenti spiccioli di scienza poco utili alla loro formazione. Si assiste quindi alla polverizzazione delle sedi universitarie in modesti

blasoni locali, senza preoccupazione per le effettive esigenze della scienza e della ricerca. Manca quindi una programmazione effettiva del sistema universitario anche in rapporto al mondo del lavoro, che specie nel Mezzogiorno sta assumendo tratti preoccupanti. Le università meridionali continuano a chiedere l'attivazione di facoltà di carattere umanistico che, per quanto poco costose, non rispondono più alle esigenze degli studenti, sempre in maggior numero indirizzati agli atenei del Nord.

Il presidente SPITELLA, dopo aver dichiarato di condividere le riflessioni svolte dalla sua parte politica sullo schema del piano di sviluppo, si sofferma in particolare sul problema dell'attivazione dei corsi di diploma universitario, rispetto al quale ritiene indispensabile che il Governo presenti proposte concrete di istituzione al Parlamento per averne il preventivo parere. Segnala poi che l'evidente squilibrio tra le aree geografiche italiane impone di rafforzare l'impegno dello Stato a favore delle aree centro-meridionali, onde non introdurre ulteriori elementi di squilibrio anche riguardo a questa importante innovazione. Rileva poi che non si potrà procedere all'istituzione delle facoltà di scienze fisiche e motorie, dopo l'approvazione del relativo disegno di legge, se non dopo aver acquisito un ulteriore parere del Parlamento.

Anche il problema delle scuole di interpreti e traduttori merita particolare attenzione e ritiene che occorra riformare in tempi brevi l'unica facoltà statale esistente in Italia - quella di Trieste - per dare a tutte le altre istituzioni private un modello cui conformarsi e autorizzare il sorgere di nuove scuole, sulla base del parere del Parlamento.

Il Presidente prosegue soffermandosi sul problema delle facoltà di magistero; rileva che il destino di queste facoltà è legato prioritariamente all'istituzione dei nuovi corsi di laurea per insegnanti delle scuole materne ed elementari. A questo proposito ricorda le indicazioni della Commissione bilancio, particolarmente stringenti al riguardo. In sostanza, per la creazione dei nuovi corsi di laurea per gli insegnanti di scuola materna ed elementare occorrerà utilizzare prevalentemente le risorse umane e materiali delle facoltà di magistero. Ciò non toglie che parte dei docenti potranno essere accolti nelle facoltà di lettere e filosofia e che gli studiosi specializzati in scienza dell'educazione potranno costituire il nerbo del nuovo corso di laurea in scienze dell'educazione da istituire all'interno di alcune facoltà di lettere. A questo proposito ricorda che attualmente le facoltà di magistero statali sono 22, sette delle quali dovrebbero essere trasformate in facoltà di lettere e filosofia secondo le proposte governative, sicchè soltanto 15 costituirebbero quel bacino di risorse da destinare in primo luogo alla creazione dei nuovi corsi di laurea per la formazione degli insegnanti delle scuole elementari. Ulteriori proposte di trasformazioni assottiglierebbero ulteriormente le risorse esistenti, mettendo in forse la realizzazione delle nuove strutture.

Riferendosi poi all'intervento del senatore Bompiani, riconosce valide le esigenze del settore medico, che potrebbero trovare una risposta nello schema del piano con un'indicazione circa i corsi di primo livello e quanto meno una prospettiva di avvio del corso di laurea in scienze infermieristiche.

In conclusione, il presidente Spitella richiama l'attenzione sulla richiesta dell'università di Perugia per attivare un corso di laurea in scienze economiche e turistiche nella città di Assisi, che corrisponde alle esigenze territoriali ed economiche dell'area. Dichiarando poi di valutare positivamente, in ordine all'assetto della sede universitaria di Terni, l'intendimento di creare nuovi corsi di laurea in ingegneria nelle sedi ove esistono già corsi di laurea di quella facoltà. Per i diplomi di primo livello precisa che l'elenco proposto dal comitato di coordinamento delle università umbre, come integrato dal Governo nella proposta odierna, è una base soddisfacente per l'ulteriore sviluppo delle iniziative da realizzare.

La senatrice CALLARI GALLI segnala che un'osservazione da lei sviluppata nella seduta di ieri non appare nel verbale. Lamentava ieri la mancanza di un indirizzo nel coordinamento tra il Ministero della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, particolarmente rilevante proprio in relazione alla realizzazione dei corsi di formazione per insegnanti elementari e materni e dei corsi di formazione per insegnanti della scuola secondaria. L'inadeguatezza delle risorse complessive del piano potrebbero, ad avviso della sua parte politica, essere colmate almeno riguardo alle suddette iniziative, utilizzando uno specifico capitolo del Ministero dell'università (Cap. 1254) destinato ad interventi per la promozione di iniziative a favore della preparazione all'insegnamento, rimpinguandolo opportunamente.

Il PRESIDENTE sospende la seduta per i concomitanti lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 12,05, riprende alle ore 13,45.

Concluso il dibattito, si passa alle repliche.

Il relatore ZECCHINO osserva che molte delle osservazioni circa i pregi e i limiti dello schema di piano erano state da lui indicate nella relazione. Del resto il suddetto atto difficilmente può avere un carattere fortemente programmatico per la carenza di una strumentazione adeguata ad individuare i parametri delle scelte e per i caratteri del sistema politico nel quale queste scelte sono effettuate, che impone un'opera di mediazione spesso contrastante con le effettive esigenze del settore.

Indubbiamente lo schema di piano ha il pregio di indicare alcuni obiettivi prioritari, definendo in modo altrettanto chiaro le risorse disponibili per perseguirli. Comprende le critiche del senatore Vesentini sulla carenza di indicazioni per lo sviluppo della ricerca universitaria e sulla destinazione del 54 per cento delle risorse complessive al completamento del piano 1986-1990: sono conseguenze della vicenda della programmazione universitaria che egli auspica possa essere ad una svolta, cosicché il prossimo piano, oltre ad essere tempestivo, sia adeguato agli obiettivi prefissati.

Condivide poi le riserve del senatore Vesentini circa le successive integrazioni allo schema del piano, che avrebbero dovuto essere

sottoposte comunque al vaglio del CUN. Circa la questione dei diplomi universitari, nel dibattito è stata chiarita la procedura con cui si giungerà alla loro attivazione, nella quale il Parlamento sarà chiamato ad esercitare una funzione consultiva. Medesime considerazioni valgono circa le istituende facoltà di scienze fisiche e motorie, le scuole di interpreti e traduttori, nonché i corsi di laurea per la formazione degli insegnanti delle scuole materne ed elementari e i corsi di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria. Per questi ultimi, accogliendo la richiesta pressante della senatrice Callari Galli, invita il Governo ad una specifica menzione nel piano.

Il relatore si sofferma poi sull'annosa questione del riequilibrio territoriale, osservando che né il piano 1986-1990 né quello 1991-1993 hanno realizzato miglioramenti effettivi; riferendosi all'intervento del senatore De Rosa, riconosce che per le regioni meridionali occorrerebbe puntare a scelte qualitative piuttosto che quantitative, se si vuole promuoverne lo sviluppo, assicurando l'opportuna maturazione delle nuove istituzioni. A questo proposito, denuncia il sottosviluppo di molte sedi universitarie meridionali, che ancora garantiscono l'insegnamento solo attraverso i contratti.

La situazione dei mega atenei non troverà a suo avviso soluzione definitiva con le proposte dello schema del piano, soprattutto in ordine alla regolamentazione dei flussi studenteschi.

La mancanza di indicazioni nello schema del piano per la facoltà di ingegneria trova la sua spiegazione nel riferimento all'articolo 13 della legge n. 245 del 1990, che prevede una procedura di attivazione svincolata dalle previsioni del piano. Occorre però precisare che i nuovi corsi potranno essere realizzati con le risorse proprie delle università e che comunque dovranno essere combattute le spinte localistiche a trasformare le sedi decentrate in autonome università.

Il relatore infine sottopone alla valutazione della Commissione una proposta di parere, nella quale sono state accolte molte delle osservazioni emerse nel dibattito e che condiziona il giudizio favorevole sullo schema di piano all'accoglimento di vari emendamenti. Essa propone anche talune nuove istituzioni.

Il sottosegretario SAPORITO, premesso che il Governo si è attenuto ad uno scrupoloso rispetto della legge n. 245, osserva che il piano triennale rappresenta per certi aspetti un naturale completamento del precedente piano 1986-90, del quale colma le lacune. Il Governo - prosegue il Sottosegretario - accoglie positivamente il contributo offerto dal dibattito parlamentare e si dichiara disponibile a rimettersi alle indicazioni che il Parlamento vorrà esprimere sulla progressiva attuazione delle varie previsioni contenute nel piano. Dà quindi assicurazione ai senatori Callari Galli e Vesentini che il Governo terrà conto anche delle proposte pervenute tardivamente, osservando inoltre che il Governo stesso condivide le preoccupazioni emerse dal dibattito circa gli oneri sommersi che potrebbero derivare dall'istituzione delle nuove strutture cosiddette a costo zero. Dichiarando poi che il Governo è pienamente favorevole alla proposta di parere presentata dal relatore Zecchino, tanto per le osservazioni di carattere generale quanto per le

singole proposte di modifica allo schema di piano, pur rivendicando il necessario margine di discrezionalità amministrativa.

Per quanto riguarda i corsi di diploma, il Governo si impegna ad accelerarne l'*iter* di formazione e ad informare puntualmente il Parlamento; il Governo condivide anche le indicazioni del relatore sulla riforma degli ISEF, di cui sottolinea comunque l'urgenza. Dopo aver fatto presente che la trasformazione delle facoltà di magistero va affrontata con gradualità nel quadro della attuazione della legge n. 341, fa presente che il disegno di legge governativo sul personale tecnico ed amministrativo degli atenei si è visto sottrarre le risorse dal disegno di legge finanziaria 1992, che ha soppresso l'apposito accantonamento; egli confida in un suo ripristino, altrimenti l'attuazione del piano triennale sarà, almeno per questa parte, impedita.

Tornando alla proposta di parere del relatore, il Sottosegretario si dichiara convinto che le disposizioni del piano sui mega atenei non implicano affatto una divisione delle università italiane in due categorie poichè, al contrario, la vera forza del sistema universitario italiano è rappresentata dal tessuto dei piccoli e medi atenei. Dichiarando quindi di accogliere pienamente le indicazioni sul riequilibrio a favore del Mezzogiorno, sulla Lombardia - formulando una precisazione in ordine alla facoltà di giurisprudenza prevista a Como - nonchè su Teramo. Per quanto riguarda poi Terni, il problema del corso di laurea in ingegneria potrà essere risolto nel quadro di una corretta interpretazione della legge n. 245, manifestando la disponibilità del Governo a valutare le proposte di soluzione, quando saranno meglio precisate.

Il PRESIDENTE avverte che il Governo ha presentato un elenco di integrazioni alle proposte di istituzione dei diplomi universitari di primo livello (già trasmesse come allegato n. 7 allo schema di piano) ed un *errata corrige* ai predetti elenco e proposte. Avverte poi che sono stati presentati alcuni ordini del giorno. Al riguardo fa presente che l'ordine del giorno appare, in questa sede, uno strumento improprio (e infatti non risultano precedenti in materia), in quanto eventuali istruzioni al Governo possono essere inserite nel contenuto del parere. Peraltro giudica ammissibile l'esame di tale strumento, ritenendo che in tal modo possa risultare ancora più chiaro l'intendimento della Commissione.

Il sottosegretario SAPORITO fa presente che l'elenco di diplomi universitari con le integrazioni e l'*errata corrige* testè presentati deve ritenersi esaustivo e non suscettibile di ulteriori aggiunte. Nel triennio 1991-1993 potranno essere quindi costituiti corsi di diploma universitario solo nell'ambito del predetto elenco, una volta emanato il relativo ordine degli studi ed esperite le successive necessarie procedure.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno presentati.

La senatrice MANIERI rinuncia ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente,

nell'esaminare lo schema di piano di sviluppo delle università italiane per il triennio 1991-93,

impegna il Governo

in conformità alle leggi vigenti:

a) ad investire il 40 per cento dei finanziamenti disponibili per l'istituzione dei corsi di laurea e di diploma universitari nel Sud;

b) ad investire il 40 per cento delle risorse previste per l'innovazione, per la creazione di laboratori, di parchi tecnologici e scientifici, di nuove tecnologie didattiche nel Mezzogiorno;

c) a promuovere la formazione ingegneristica, tecnologica e scientifica con maggiore impegno nelle aree meridionali».

1.

MANIERI, MONTINARO, BOMPIANI

Il relatore ZECCHINO si dichiara disponibile a modificare la propria proposta di parere nel senso di recepire il contenuto dell'ordine del giorno; conseguentemente la senatrice MANIERI ritira l'ordine del giorno stesso.

Il senatore BOMPIANI illustra un ordine del giorno, che il sottosegretario SAPORITO accoglie come raccomandazione, nel seguente testo:

«La 7^a Commissione permanente,

nell'esaminare lo schema di piano di sviluppo delle università italiane per il triennio 1991-93,

raccomanda al Governo

che nel corso del triennio venga autorizzata l'attivazione del corso di laurea in scienze infermieristiche - ove istituito e secondo l'ordinamento didattico che sarà stabilito nell'apposita tabella - per trasformazione anche delle scuole dirette a fini speciali per dirigenti delle scuole per infermieri professionali laddove attualmente operanti, nel rispetto delle previste procedure di piano».

2.

BOMPIANI

Il senatore GIUSTINELLI rinuncia ad illustrare il seguente ordine del giorno, accolto anch'esso dal sottosegretario SAPORITO come raccomandazione:

«La 7^a Commissione permanente,

nell'esaminare lo schema di piano di sviluppo delle università italiane per il triennio 1991-93;

vista la proposta dell'Università di Perugia di attivazione di un corso di laurea in scienza della comunicazione, nel quadro del piano triennale di sviluppo universitario,

impegna il Governo

all'istituzione e alla localizzazione dello stesso corso di laurea presso la città di Terni, previa convenzione tra Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, università di Perugia, istituzioni

e associazioni locali, per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie, in collegamento anche con gli investimenti previsti per la costituzione del Video-centro per la comunicazione d'impresa».

3. GIUSTINELLI, NOCCHI

Il senatore LONGO rinuncia ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente,

nell'esaminare lo schema di piano di sviluppo delle università italiane per il triennio 1991-93,

raccomanda al Governo

che nel corso del triennio vengano attivati i corsi di laurea in scienza dei materiali secondo l'ordinamento didattico che sarà stabilito dall'apposita tabella, nelle università che ne hanno fatto richiesta per il primo e secondo piano di sviluppo delle università italiane».

4. LONGO, EMO CAPODILISTA

Il sottosegretario SAPORITO lo accoglie come raccomandazione.

Successivamente il senatore MONTINARO illustra brevemente il seguente ordine del giorno, anch'esso accolto dal rappresentante del Governo come raccomandazione:

«La 7^a Commissione permanente,

nell'esaminare lo schema di piano di sviluppo delle università italiane per il triennio 1991-93,

impegna il Governo

per favorire lo sviluppo agricolo, industriale e del terziario avanzato nel Meridione, a sviluppare la creazione nel Mezzogiorno di facoltà scientifiche ed ingegneristiche e ad ampliare il Politecnico di Bari, con opportuni decentramenti a Foggia e Bari, per la sua funzione strategica nell'intera area meridionale e per tutto il bacino Sud del Mediterraneo».

5. MONTINARO, BOMPIANI

Il PRESIDENTE avverte che, oltre alla proposta di parere presentata dal relatore Zecchino, la senatrice Callari Galli ed il senatore Vesentini hanno presentato due proposte di parere contrario.

Pone quindi ai voti la proposta di parere del relatore.

La senatrice CALLARI GALLI annuncia voto contrario del Gruppo comunista-PDS per le ragioni già illustrate: lo schema di piano presentato dal Governo merita infatti un giudizio negativo per l'inadeguatezza delle risorse finanziarie, la mancanza di standard di

riferimento e di criteri per la verifica delle attività svolte, per il silenzio sul diritto allo studio e per la totale indifferenza rispetto alla recente riforma degli ordinamenti didattici universitari.

Il senatore VESENTINI annuncia a sua volta che anche il Gruppo della Sinistra indipendente esprimerà voto contrario, sottolineando che il dibattito sullo schema di piano dovrebbe rappresentare uno dei momenti più importanti della vita parlamentare, poichè esso delinea le prospettive future del sistema universitario. Invece le discussioni svoltesi si sono risolte in una contrattazione di corsi di laurea che egli non può accettare.

Il senatore AGNELLI Arduino annuncia il voto favorevole dei senatori socialisti, dichiarando di consentire con molte delle argomentazioni svolte dal relatore sulle luci e le ombre del sistema universitario. Anche molti rilievi del senatore Vesentini gli paiono condivisibili, ma le cause dei fenomeni lamentati risiedono anche in caratteri profondamente radicati nel mondo universitario. In definitiva, se occorre rifuggire da particolarismi invero deprecabili, non si può non esprimere una valutazione positiva sull'operato del Ministro.

Il senatore STRIK LIEVERS apprezza lo sforzo compiuto dal relatore per sintetizzare nella sua proposta di parere gli esiti del dibattito, ma ribadisce il proprio giudizio negativo sullo schema di piano, annunciando quindi voto contrario. Voterà invece a favore del parere presentato dal senatore Vesentini ed eventualmente anche di quello della senatrice Callari Galli, che in gran parte condivide.

Il senatore BOMPIANI annuncia il voto favorevole del Gruppo democristiano, pur ricordando le critiche a suo tempo indirizzate all'originaria stesura dello schema di piano; tuttavia le assicurazioni ottenute in ordine al riequilibrio del rapporto fra mega atenei e piccole sedi, al rafforzamento dei nuovi atenei di recente istituzione, agli incentivi a favore del Mezzogiorno, nonchè al rispetto del ruolo delle Commissioni parlamentari consentono di superare i dubbi ricordati.

Posta quindi ai voti, la proposta di parere del relatore Zecchino è approvata, restando quindi preclusa la votazione delle proposte dei senatori Callari Galli e Vesentini.

La Commissione conviene - su suggerimento del presidente Spitella - di allegare i due predetti testi al parere approvato.

La seduta termina alle ore 15,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 1991

201ª Seduta

Presidenza del Presidente

MORA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste Noci.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUL RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI IERI
(R. 060, 9ª)

Il senatore CASCIA precisa che dal resoconto sommario della seduta di ieri, in relazione all'esame della proposta di indagine conoscitiva sulla Federconsorzi, non risulta che egli ha anche dichiarato che il Gruppo dei senatori comunisti-PDS avrebbe abbandonato l'aula se non si fosse affrontato il problema della predetta indagine. Inoltre - sempre sullo stesso argomento - egli ha messo in rilievo il disagio derivante dall'assenza dei senatori del Gruppo socialista che avevano proposto l'indagine conoscitiva.

Il presidente MORA prende atto delle precisazioni del senatore Cascia che verranno riportate nel resoconto sommario della seduta di oggi.

Il senatore PEZZULLO interviene per precisare che la sua assenza nella seduta di ieri è dovuta alla sua partecipazione ai lavori della Commissione bicamerale sulle partecipazioni statali.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004)

(Parere alla 5ª Commissione: seguito e conclusione: parere con proposta di stralcio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il relatore CARLOTTO, premesso di avere già illustrato la filosofia delle finalità del provvedimento che accompagna il disegno di legge finanziaria, con la quale il Governo mira ad ottenere strumenti legislativi che consentano di rimettere ordine nella finanza pubblica e collocare il nostro Paese sullo stesso livello degli altri *partners* comunitari, ribadisce la preoccupazione per la prevista soppressione, all'articolo 15, di mille uffici postali: una riduzione di servizi che inciderebbe sulla vita delle popolazioni delle aree rurali e che pertanto è inaccettabile.

Facendo poi particolare riferimento agli aumenti contributivi previdenziali previsti dall'articolo 9, il relatore sottolinea la palese forzatura del provvedimento «*omnibus*» in esame che riguarda problematiche diverse e complesse che richiederebbero approfondimenti nelle apposite Commissioni di merito e non solo valutazioni di carattere finanziario.

Evidenziato di avere già espresso perplessità sugli aumenti contributivi previsti dal citato articolo 9 (si tratta di aumenti che vanno dall'80 al 144 per cento, con maggiore incidenza sulle zone svantaggiate e montane) il relatore pone l'accento sulle osservazioni avanzate dai senatori Lops e Micolini, rilevando in particolare come in una famiglia-tipo con tre addetti l'esborso per contributi ammonti a circa dieci milioni l'anno.

Ricorda poi che, su 33 mila iscritti allo SCAU in una provincia campione, non più della metà sono soggetti per legge alla tenuta della contabilità, e sottolinea che il volume di affari nelle aziende agricole non può essere confuso con il reddito indotto ai fini IRPEF.

Relativamente agli interrogativi posti al Governo circa la manovra diretta a sanare il bilancio dell'INAIL, l'oratore ricorda che dai dati in suo possesso rilevati nella stessa provincia campione per l'anno 1990, fra le entrate di 24 miliardi e le uscite di 22 miliardi l'Istituto realizza un attivo di 2 miliardi.

Questi ed altri interrogativi, prosegue il relatore Carlotto, non possono essere sciolti nel giro di poche ore, sotto la pressione del calendario dei lavori sui vari provvedimenti legislativi finanziari. Occorre a suo avviso investire la Commissione di merito per un maggiore approfondimento.

In conclusione, pur riconoscendo giustificato l'intento del Governo di giungere con appropriati interventi ad un miglioramento dei conti pubblici, egli non ritiene appropriata nè giustificata la proposta contenuta nell'articolo 9 del disegno di legge in titolo e propone che il problema relativo alle contribuzioni previdenziali e sociali in agricoltura sia organicamente affrontato seguendo una linea politica finalizzata al ripianamento pluriennale a carico dello Stato del disavanzo patrimoniale della gestione agricoltura dell'INAIL; ad una più attenta revisione dei salari convenzionali su cui si calcolano contributi e prestazioni; al finanziamento a carico dello Stato di *deficit* delle future gestioni non assorbibili dalla capacità contributiva del settore e ad una eventuale previsione di aliquote differenziate in rapporto al rischio nelle singole lavorazioni.

Conclude proponendo che nel parere si chieda alla Commissione di merito lo stralcio del citato articolo 9 del disegno di legge.

Il presidente MORA ringrazia il relatore per la chiara sintesi compiuta nel suo intervento e chiede che i Gruppi si pronuncino sulla proposta del relatore stesso.

Intervengono quindi i senatori LOPS, PEZZULLO e DIANA.

Il senatore LOPS - nel prendere atto delle perplessità espresse dal relatore Carlotto e dopo essersi dichiarato confortato per il fatto che il relatore abbia posto in evidenza la forzatura del Governo, che penalizzerebbe fortemente gli agricoltori, specie nelle aree svantaggiate - osserva che una risposta ai problemi sollevati potrà emergere solo nella discussione in Commissione di merito o in Assemblea.

Sottolineato poi che occorre non solo cambiare l'articolo 9, ma anche altre parti del disegno di legge in questione, modificandone la filosofia di base, e dopo aver preso atto delle considerazioni svolte dal senatore Micolini e di quanto rilevato dal senatore Diana circa una malintesa solidarietà, il senatore Lops sottolinea come il Governo non riesca a vedere l'impatto sociale e le difficoltà emerse nel settore agricolo.

La verità è, a suo avviso, che la Democrazia cristiana, dopo aver seguito la via assistenziale e la ricerca del consenso, ora rimette in discussione i problemi penalizzando il mondo agricolo.

Evidenziato poi che i senatori del Gruppo comunista-PDS hanno la coscienza tranquilla, sottolinea che essi hanno indicato la soluzione della fiscalizzazione degli oneri; osserva che il Governo avrebbe dovuto proporre l'abolizione della quota capitaria che tratta i coltivatori alla stessa stregua dei proprietari di aziende di decine di ettari. Per tutte queste considerazioni, egli conclude, non resta che aderire alla proposta del relatore.

Il senatore PEZZULLO, premesso che il relatore ha evidenziato come una intera categoria esca penalizzata dal provvedimento in esame ed ha pertanto proposto lo stralcio dell'articolo 9, dichiara che il Gruppo socialista voterà a favore di tale proposta.

Il senatore DIANA, rilevato che è opportuno dare alcuni chiarimenti in ordine all'intervento del senatore Lops, ricorda di avere egli dichiarato ieri che avrebbe visto con favore l'abbattimento delle aliquote per le zone svantaggiate e di montagna, anche accettando un appesantimento delle quote per le aziende operanti in zone di pianura (anche se tra queste rientra la sua azienda).

Il senatore Lops - aggiunge il senatore Diana - accusa la Democrazia cristiana ignorando le colpe del Partito comunista che sono pari a quelle degli altri e ignorando che proprio la sua Regione è piena di invalidi.

Conclude avvertendo che se non si trova una soluzione, il buco che resta nei conti dello Stato sarà più largo nella prossima legislatura.

Il sottosegretario NOCI osserva che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non esprime un giudizio sull'articolo 9 trattandosi di materia non di sua competenza.

Aggiunge di ritenere impossibile che ogni *deficit* finisca a carico dello Stato senza la partecipazione di chi lavora. Si rischia, a suo avviso, di andare a finire non in Europa ma «nelle Indie».

La Commissione infine passa ad approvare all'unanimità la proposta di parere avanzata dal relatore Carlotto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'esame della proposta di indagine conoscitiva sulla Federazione italiana dei Consorzi agrari (Federconsorzi) ed approvazione (R 048, 9ª)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 25 settembre.

Il presidente MORA illustra alla Commissione uno schema di programma di indagine conoscitiva sulle cause della crisi del sistema federconsortile (Federazione italiana dei Consorzi agrari e Consorzi agrari provinciali), da lui predisposto tenendo conto dei contributi dati dalle varie parti politiche.

Nella prima parte di tale schema di programma si prevede l'acquisizione di notizie, informazioni e documentazioni in ordine : a) alle cause della crisi del sistema federconsortile (Federazione italiana dei Consorzi agrari e Consorzi agrari provinciali), nell'ambito della crisi generale dell'agricoltura italiana dal 1988 ed in connessione con la contemporanea crisi di altre grandi strutture associative agricole. In tale ottica va posta una particolare attenzione alle carenze strutturali; all'evoluzione del costo dei fattori produttivi, dell'approvvigionamento dei mezzi tecnici e finanziari, dei prezzi dei prodotti e dei redditi delle aziende agricole, nonché all'evoluzione dei finanziamenti pubblici, nazionali e comunitari ed alla loro incidenza; b) alle conseguenze della crisi del sistema federconsortile con particolare riferimento all'approvvigionamento dei mezzi tecnici e finanziari, ai servizi, allo stoccaggio e al primo condizionamento dei prodotti agricoli.

Nella seconda parte dello schema di programma (procedura: acquisizione di documenti e audizioni), in relazione all'oggetto dell'indagine si sottolinea l'utilità, in una prima fase, di: A) acquisire le relazioni trasmesse dal 1988 dai competenti uffici ministeriali al Ministro dell'agricoltura; i bilanci e le relazioni del Collegio sindacale dal 1988; le relazioni dei Commissari governativi; la relazione del Commissario giudiziale; B) procedere all'audizione dei Commissari governativi, del Commissario giudiziale, del Presidente e del Direttore generale della Federconsorzi dal 1988, del Collegio sindacale della Federconsorzi dal 1988, dei rappresentanti dell'Enichem e della Fiat, dell'Associazione bancaria italiana.

Si prevede infine, sempre nello stesso schema illustrato dal Presidente, che in una successiva fase - secondo un programma integrativo da definire - si possa procedere all'audizione dei Ministri dell'agricoltura a partire dal 1988 ed all'audizione dei dirigenti di alcuni consorzi agrari provinciali e di alcune banche nazionali ed estere da individuare.

Il presidente Mora conclude annunciando che il senatore Cascia ha predisposto alcune modifiche al suddetto schema e dicendosi sin d'ora d'accordo sulla sostituzione concernente il punto a).

Il senatore CASCIA illustra quindi la proposta intesa a sostituire, al punto a) della prima parte dello schema, tutto ciò che segue dopo le parole «consorzi agrari provinciali» con il seguente periodo: «In particolare l'indagine deve riguardare l'organizzazione della Federconsorzi, le scelte aziendali, la politica patrimoniale, finanziaria e delle partecipazioni nonché il rapporto con i Consorzi agrari provinciali».

Ribadendo quindi che - come ha già fatto presente in Ufficio di presidenza - ritiene necessario che l'indagine sia incentrata sulla Federconsorzi e non sull'agricoltura, l'oratore ribadisce la necessità che la Commissione si avvalga nel suo lavoro di consulenti esperti in analisi di bilancio; ritiene inoltre necessario che fra i documenti da acquisire vi siano anche gli allegati ai bilanci nonché l'elenco delle società partecipate, delle quote di partecipazione e l'elenco degli amministratori.

Per quanto riguarda le audizioni il senatore Cascia propone di aggiungere ai soggetti già individuati nello schema illustrato dal Presidente anche i dirigenti dei diversi settori della Federconsorzi (amministrativo, commerciale, finanziario, affari generali e legali), nonché le organizzazioni professionali e della cooperazione agricola e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e la Banca d'Italia.

Successivamente l'oratore ribadisce il proprio dissenso in ordine a quanto il rappresentante del Governo ha dichiarato circa la nomina di due Commissari governativi a Consiglieri di amministrazione del FATA sottolineando l'incompatibilità fra le funzioni di controllore e di controllato e giudicando irregolari i cambiamenti avvenuti.

Segue a questo punto un intervento del sottosegretario NOCI per affermare che non è il Governo che procede alle nomine in questione.

Il presidente MORA dopo avere chiesto la cortesia ai Commissari di evitare interventi e interruzioni con sovrapposizioni (che peraltro impediscono di ascoltare interamente quanto si dice), fa osservare al senatore Cascia che il problema cui negli ha fatto cenno - peraltro già affrontato più volte in precedenza - non può essere trattato in questa sede, anche per evitare rischi di perdere l'obiettivo principale del dibattito e di non giungere alle conclusioni.

Il senatore CASCIA riprende l'intervento ribadendo il proprio dissenso dal sottosegretario Noci e sottolineando ulteriormente l'incompatibilità nella posizione dei Commissari governativi chiamati alla carica di Consiglieri del FATA.

Il senatore PEZZULLO concorda anzitutto sulla parte prima, punto a) dello schema del Presidente, così come modificato con la proposta del senatore Cascia, con il quale concorda anche per quanto riguarda gli allegati ai bilanci e l'elenco delle società partecipate.

Per quanto attiene alla utilizzazione dei consulenti esterni, pur comprendendo lo spirito della proposta egli non la condivide non solo in riferimento agli oneri finanziari ma anche perchè ciò potrebbe appesantire i tempi. Conclude sottolineando che si può ricorrere a dei tecnici della Commissione bilancio.

Il senatore DIANA richiama l'attenzione sulla necessità di distinguere tra Commissione d'inchiesta e Commissione di indagine. Quanto ripetuto dal senatore Cascia, egli aggiunge, si inquadra bene in una inchiesta ma non in una procedura informativa che deve individuare anche ipotesi di soluzione e prospettive per il futuro dell'agricoltura italiana, indicando gli strumenti più idonei. In tale direzione sono state compiute le indagini sia sul settore agroalimentare sia sulla ippicoltura.

Per quanto riguarda la soppressione del periodo del punto a) relativo alla crisi generale dell'agricoltura, soppressione su cui conviene anche il senatore Pezzullo, saranno gli stessi soggetti convocati - aggiunge il senatore Diana - a parlarne.

Propone infine di aggiungere dopo la lettera b) il riferimento alle possibili soluzioni della crisi federconsortile con particolare riferimento alle esigenze dell'agricoltura italiana, alle prospettive di una nuova struttura di servizio dei produttori agricoli, alle considerazioni di maggiore integrazione del mondo agricolo con quello dell'industria nella prospettiva del mercato unico europeo.

Il senatore PEZZULLO si dice favorevole alle proposte del senatore Diana.

Il sottosegretario NOCI, premessa la piena disponibilità del Governo, osserva per quanto riguarda il punto a) sull'oggetto del programma che il riferimento alla crisi generale dell'agricoltura può creare preoccupazioni, mentre è considerato positivo precisare che l'indagine riguarda la Federconsorzi.

Dichiarato quindi di non condividere l'impostazione del senatore Cascia che non gli appartiene culturalmente, fa notare che con detta impostazione si tenta di far passare in modo surrettizio uno strumento che ha le caratteristiche di un «tribunale del popolo» e che come tale è inaccettabile.

Dopo una breve interruzione del senatore MARGHERITI (si augura che non si verifichi l'ipotesi testè prospettata) il sottosegretario NOCI riprende l'intervento dicendosi perplesso sulle previsioni di ascoltare soltanto un parte di creditori, che sono già privilegiati, e non anche i creditori chirografari.

Aggiunge l'auspicio che nel corso dell'indagine emergano elementi che rafforzino l'esigenza di tutelare le aziende sane della Federconsorzi, di cui è necessario evitare il depauperamento e tutelare il patrimonio di professionalità e tecnologia.

Conclude chiedendo che vengano ascoltati dapprima i Commissari governativi.

Il presidente MORA ribadisce di concordare sulla proposta emendativa del senatore Cascia relativa al punto a); propone di recepire

gli emendamenti del senatore Diana nel seguente periodo da aggiungere alla fine del punto b): «nonchè alle possibili soluzioni della crisi con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura italiana e alle prospettive di una nuova struttura a servizio dei produttori agricoli». Si dice altresì d'accordo ad aggiungere, come proposto dal senatore Cascia, l'acquisizione degli allegati relativi ai bilanci e alle relazioni del Collegio sindacale dal 1988, nonché l'acquisizione dell'elenco delle società partecipate, delle quote di partecipazione ed elenco degli amministratori.

È invece contrario al ricorso ad esterni esperti di bilancio per le stesse motivazioni addotte dal senatore Pezzullo. Aggiunge al riguardo che ciascun Commissario è in grado di procedere all'esame dei bilanci, chiedendo eventuali chiarimenti agli stessi amministratori che saranno convocati e avvalendosi anche dei funzionari del Senato. È altresì contrario all'audizione dei dirigenti dei settori della Federconsorzi e si dice in via di massima favorevole ad una eventuale audizione, in successiva fase, delle organizzazioni agricole professionali e cooperative.

Il senatore NEBBIA ritiene opportuno che nel programma si faccia un più esplicito riferimento circa la necessità di individuare - così come specificato nel disegno di legge con cui si propone l'istituzione della Commissione d'inchiesta - gli strumenti necessari a salvaguardare i servizi essenziali e gli interessi dei piccoli creditori.

Il presidente MORA fa rilevare che non è compito della Commissione avere una specifica cura degli interessi dei piccoli creditori, la cui tutela è in atto affidata ad una apposita procedura giudiziaria: scopo della indagine è la conoscenza delle cause della crisi.

Il senatore NEBBIA riprende l'intervento ricordando che nel citato disegno di legge si fa riferimento a proposte da avanzare. Ritiene infine che il periodo oggetto dell'indagine dovrebbe decorrere dal 1983 e non dal 1988.

La Commissione quindi approva la prima parte, punto a) dello schema con le modifiche del senatore Cascia su cui si è dichiarato d'accordo il Presidente relatore.

Prende quindi la parola il senatore CASCIA il quale invita il sottosegretario Noci ad una maggiore prudenza nel rapporto con la Commissione e a non dare giudizi sulle deliberazioni da essa adottate. Precisa quindi che la sua cultura è quella della democrazia e della libertà, sottolinea che per quanto riguarda il ricorso ai consulenti esterni, c'è una apposita disposizione nel regolamento che prevede l'autorizzazione in tal senso. Al riguardo egli comunque, riferendosi a quanto rilevato dal senatore Pezzullo circa la possibilità di ricorrere a funzionari del Senato, si riserva di riproporre il problema.

Relativamente all'audizione delle banche non si tratta, egli aggiunge, di tendere a soddisfare o meno i crediti, bensì di vedere come mai esse abbiano concesso credito ad un organismo che era in difficoltà e quindi inaffidabile.

Sottolineato poi che l'audizione di Enichem e Fiat è motivata dalla esigenza di conoscere la politica seguita in questi settori in difficoltà, il senatore Cascia ribadisce l'esigenza di ascoltare le organizzazioni professionali agricole, cooperative e sindacali, trattandosi di una situazione in cui sono stati danneggiati soggetti del mondo agricolo. A questo riguardo egli prende atto delle dichiarazioni del Presidente relatore che non è contrario in linea di principio e si riserva di ripresentare le proposte.

Ribadisce infine la necessità di ascoltare un Istituto centrale delle Casse rurali.

Il sottosegretario NOCI precisa che a suo avviso prevedere le audizioni dell'Enichem e della Fiat significa volere ascoltare i grandi e non i piccoli.

Seguono ulteriori brevi interventi del senatore CASCIA (si potrebbe fare riferimento ad alcune strutture non bancarie), del presidente MORA (ribadisce che i creditori hanno già una sede di tutela che è quella giudiziale; non è comunque contrario a togliere il riferimento all'Enichem ed alla Fiat), del sottosegretario NOCI (con l'audizione delle organizzazioni professionali si corre il rischio che vengano fuori elementi devianti rispetto alla crisi della Federconsorzi), del senatore NEBBIA (ascoltare i rappresentanti dell'Abi non vuol dire sentirli come creditori ma capire i motivi della esposizione; le organizzazioni professionali potrebbero dare elementi informativi utili a meglio comprendere la situazione di crisi) e del senatore MICOLINI (sarà nello stesso corso delle audizioni che verranno fuori le connessioni tra andamento gestionale e condizioni obiettive di crisi dell'agricoltura di carattere interno ed internazionale).

Il presidente MORA si dice quindi contrario all'audizione delle Casse rurali; sopprime dallo schema di programma la previsione dell'audizione dei rappresentanti dell'Enichem e della Fiat e dichiara eccessivo fare partire l'indagine dal 1983.

Seguono ulteriori interventi del senatore CASCIA, il quale dichiara che il Gruppo comunista-PDS voterà le restanti parti del programma così come modificate dal relatore anche in accoglimento delle sue proposte di modifica relative all'acquisizione dei documenti (si riserva di ripresentare in una seconda fase le restanti proposte emendative), e del senatore CASADEI LUCCHI per alcuni brevi chiarimenti.

La Commissione quindi all'unanimità approva le restanti parti del programma illustrato dal presidente MORA con le modifiche aggiuntive proposte dallo stesso Presidente al punto b) della prima parte (si recepiscono, in una nuova formulazione le proposte del senatore Diana); e ai punti A) (si recepiscono le proposte emendative del senatore Cascia concernenti i documenti da acquisire) e B) (si sopprime il riferimento all'Enichem ed alla Fiat) della seconda parte.

Il presidente MORA infine dichiara che provvederà a chiedere su detto programma l'assenso del Presidente del Senato.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991) (2931), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione: seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il senatore CASCIA dichiara di concordare sulle questioni sollevate dal senatore Diana nell'ampia ed approfondita relazione svolta ieri e sugli stessi emendamenti da lui presentati.

Per quanto riguarda l'articolo 38 del disegno di legge relativo ai componenti dei concimi egli si sofferma sul parere espresso dalla Giunta per gli affari europei nel quale si richiama la necessità di fare riferimento alla etichettatura per la identificazione del prodotto, così come richiesto dalle direttive comunitarie n. 89/284 e n. 89/530.

Relativamente alle sanzioni per acquisizione indebita di erogazioni FEOGA (articolo 73) egli ritiene necessario introdurre una modifica che faccia riferimento all'articolo 640-*bis* del codice penale.

Il senatore NEBBIA si dichiara contrario ritenendo che il provvedimento vada contro i consumatori e a danno dell'agricoltura.

Il senatore DIANA invita il senatore Cascia a fornigli un appunto scritto sulle osservazioni avanzate per poterne tener conto nel testo di parere da lui illustrato alla Commissione.

La Commissione quindi conferisce al senatore Diana l'incarico di stendere il parere nei termini da lui proposti e tenendo conto di quanto suggerito dal senatore Cascia.

PER COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA SUI NEGOZIATI IN CORSO IN SEDE COMUNITARIA

(A1, 9ª)

Il senatore DIANA richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità che il Ministro dell'agricoltura venga a riferire in Commissione sui negoziati in corso in sede CEE per la riforma della politica agricola comune.

Il presidente MORA assicura che si adopererà nel senso richiesto, auspicando che il Ministro possa venire già nella prossima settimana.

La seduta termina alle ore 17.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 1991

Presidenza del Presidente
MARZO

Intervengono il presidente dell'ENI, ingegner Gabriele Cagliari, ed il presidente del consorzio Eniacqua, avvocato Carlo Da Molo.

La seduta inizia alle ore 10.

**INDAGINE CONOSCITIVA SUL RUOLO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI NELLA
CRISI DELLE RISERVE IDRICHE**

Audizione dei presidenti dell'ENI e del consorzio Eniacqua

Dopo un'introduzione dell'ingegner CAGLIARI, svolge un'ampia relazione l'avvocato DA MOLO.

Intervengono quindi i deputati Vincenzo RUSSO, SINESIO, MERLONI ed il senatore CARDINALE, i quali formulano domande, richieste di chiarimento e di integrazione.

A questi replica diffusamente il presidente del consorzio Eniacqua, avvocato DA MOLO.

La seduta termina alle ore 12.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 1991

93ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUALTIERI

La seduta inizia alle ore 11,10.

In apertura di seduta il presidente GUALTIERI dà conto di alcuni documenti, pervenuti dopo l'ultima seduta, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Comunica poi che il senatore Mazzola, nel restituire il testo del resoconto stenografico della sua audizione del 15 ottobre scorso, ha trasmesso una nota recante alcune precisazioni integrative.

**AUDIZIONE DEL MINISTRO FORMICA SULLE VICENDE CONNESSE AL DISASTRO
AEREO DI USTICA**

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del ministro delle finanze, onorevole Rino Formica, che all'epoca del disastro ricopriva la carica di ministro dei trasporti.

Dopo un breve intervento introduttivo, il ministro FORMICA risponde ai quesiti posti dal presidente GUALTIERI, dal senatore MACIS e dai deputati MACERATINI, CICCIOMESSERE, ROJCH, BELLOCCHIO e SERRA.

Nel corso dell'audizione, il ministro Formica consegna alcuni documenti che vengono acquisiti agli atti dell'inchiesta.

Il PRESIDENTE, ringraziato il ministro Formica, dichiara conclusa la sua audizione.

Sospende quindi la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 13,00, è ripresa alle ore 17,05).

*AUDIZIONE DELL'ONOREVOLE COLOMBO SULLE VICENDE CONNESSE AL
DISASTRO AEREO DI USTICA*

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione dell'onorevole Emilio Colombo, che all'epoca del disastro ricopriva la carica di ministro degli Affari esteri.

L'onorevole COLOMBO risponde ai quesiti posti dal presidente GUALTIERI, dai senatori MACIS e BOATO e dai deputati CICCIONESERE, DE JULIO e SERRA.

Il PRESIDENTE, ringraziato l'onorevole Colombo, dichiara conclusa la sua audizione.

SU ALCUNE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE GUALTIERI

Il senatore BOSCO chiede che i lavori proseguano in seduta segreta al fine di sviluppare alcune osservazioni sulle notizie divulgate dal Presidente Gualtieri in ordine ai documenti, di carattere riservato, concernenti l'utilizzo dei resti del Mig 23 precipitato in Sila non restituiti alla Libia, documenti recentemente trasmessi dal giudice Priore.

Non avendo il PRESIDENTE ritenuto di accogliere la richiesta di passaggio in seduta segreta, il senatore BOSCO rileva che a suo giudizio la lacunosità delle informazioni rese ieri dal Presidente ha determinato una interpretazione distorta, da parte della stampa, del contenuto degli atti in oggetto, tale da suggerire che l'Aeronautica militare avrebbe tentato di affondare alcuni resti del Mig al fine di sopprimere una prova.

In realtà la documentazione pervenuta spiega chiaramente come una parte del relitto dell'aereo libico sia stata utilizzata per motivi di *intelligence*, d'intesa con i Servizi di alcuni paesi alleati. In particolare, sui reperti vennero effettuate prove di esplosione per verificarne la resistenza alla testa di guerra del missile Aspide. Una volta effettuato tale esperimento, l'Aeronautica militare ha semplicemente chiesto di procedere alla alienazione del materiale testato.

Il senatore Bosco giudica pertanto poco serio avere dato un'informazione che concerne atti riservati, in modo tale, per di più, da ingenerare dubbi che non hanno ragione di essere.

Il PRESIDENTE puntualizza che nella seduta di ieri ha fornito informazioni alla Commissione su una documentazione pervenuta su sua specifica richiesta. Da tali documenti risulta che nel 1984 l'Aeronautica militare chiese al Sismi, per motivi che restano oscuri, il nulla osta per procedere all'affondamento in mare di parte dei relitti del Mig. L'operazione non venne poi realizzata, con decisione quanto mai provvida, visto che oggi l'autorità giudiziaria sta compiendo indagini proprio su quei reperti.

Respinge quindi seccamente l'appunto, improprio ed inopportuno, mossogli dal senatore Bosco, ritenendo esaurito, almeno in questa sede, l'argomento sollevato.

La seduta termina alle ore 19,10.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Venerdì 25 ottobre 1991, ore 9,30, 15,30 e 21

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 (2944).
- Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 e Bilancio programmatico per gli anni finanziari 1992-1994 (2944-bis).
- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1992 (Tab. 1 e 1-bis).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) (3003).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (3005).